



PARLAMENTO EUROPEO

2013 - 2014

TESTI APPROVATI

PARTE 2

nella seduta di

mercoledì

9 ottobre 2013



P7_TA-PROV(2013)10-09

EDIZIONE PROVVISORIA

PE 519.920

IT

Unita nella diversità

IT

INDICE

TESTI APPROVATI DAL PARLAMENTO

P7_TA-PROV(2013)0408

Riconoscimento delle qualifiche professionali e cooperazione amministrativa attraverso il sistema d'informazione del mercato interno *I**

(A7-0038/2013 - Relatore: Bernadette Vergnaud)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) (COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD)) 1

P7_TA-PROV(2013)0409

Accordo UE-Armenia di facilitazione del rilascio dei visti ***

(A7-0290/2013 - Relatore: Edit Bauer)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti (05835/2013 – C7-0112/2013 – 2012/0334(NLE)) 156

P7_TA-PROV(2013)0410

Accordo UE-Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare ***

(A7-0289/2013 - Relatore: Edit Bauer)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (05859/2013 – C7-0113/2013 – 2012/0332(NLE)) 157

P7_TA-PROV(2013)0411

Negoziati fra l'UE e la Cina per la conclusione di un accordo bilaterale in materia di investimenti

(B7-0436/2013)

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sui negoziati UE-Cina in vista di un accordo bilaterale in materia di investimenti (2013/2674 (RSP)) 158

P7_TA-PROV(2013)0412

Relazioni commerciali fra l'UE e Taiwan

(B7-0435/2013)

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sulle relazioni commerciali UE-Taiwan (2013/2675(RSP)) 167

P7_TA-PROV(2013)0413

Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati *I**

(A7-0277/2013 - Relatore: Andrea Zanoni)

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 9 ottobre 2013, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)) 172

P7_TA-PROV(2013)0414

Misure dell'UE e degli Stati membri per affrontare il flusso di rifugiati a seguito del conflitto in Siria

(B7-0442/2013)

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sulle misure adottate dall'UE e dagli Stati membri per affrontare il flusso di rifugiati a seguito del conflitto in Siria (2013/2837(RSP)) 220

Riconoscimento delle qualifiche professionali e cooperazione amministrativa attraverso il sistema d'informazione del mercato interno *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) (COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0883),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 46, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0512/2011),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 46, l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri motivati inviati dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 aprile 2012¹,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 giugno 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0038/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

¹ GU C 191 del 29.6.2012, pag. 103.

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 ottobre 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI")

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46, l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62 ■ ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

■

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ *GU C 191 del 29.6.2012, pag. 103.*

² *Posizione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013.*

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali¹ ha consolidato un sistema di riconoscimento reciproco che inizialmente era basato su 15 direttive. Essa prevede un riconoscimento automatico per un numero limitato di professioni sulla base di requisiti minimi di formazione armonizzati (professioni settoriali), un sistema generale di riconoscimento dei titoli legati alla formazione e un riconoscimento automatico dell'esperienza professionale. La direttiva 2005/36/CE ha inoltre istituito un nuovo sistema di libera prestazione di servizi. È opportuno ricordare che i familiari di cittadini dell'Unione originari di paesi terzi godono di eguale trattamento, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri². Anche i cittadini di paesi terzi possono beneficiare della parità di trattamento per quanto attiene al riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali, secondo le rispettive procedure nazionali, in base a specifici atti giuridici dell'Unione quali quelli sui soggiornanti di lungo periodo, i rifugiati, i titolari di carta blu e i ricercatori scientifici.

¹ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

² GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

- (2) Nella comunicazione del 27 ottobre 2010 dal titolo "L'atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. Insieme per una nuova crescita", la Commissione ha identificato la necessità di ammodernare il diritto dell'Unione in questo settore. Il 23 ottobre 2011 il Consiglio europeo ha sostenuto, nelle proprie conclusioni, tale ammodernamento e ha sollecitato il Parlamento europeo e il Consiglio a raggiungere un accordo politico sulla revisione della direttiva 2005/36/CE entro la fine del 2012. Anche il Parlamento europeo, nella risoluzione del 15 novembre 2011 sull'attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (2005/36/CE)¹, ha invitato la Commissione a presentare una proposta in materia. La relazione 2010 sulla cittadinanza dell'UE, del 27 ottobre 2010, dal titolo "Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'UE", sottolinea l'esigenza di ridurre gli oneri amministrativi connessi al riconoscimento delle qualifiche professionali.
- (3) ***I notai nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE alla luce dei diversi regimi specifici a essi applicabili nei singoli Stati membri per quanto concerne l'accesso alla professione e il suo esercizio.***

¹ GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 15.

- (4) Al fine di ***rafforzare il mercato interno e di*** promuovere la libera circolazione dei professionisti, garantendo al contempo un più efficiente e trasparente riconoscimento delle qualifiche professionali, una tessera professionale europea ***costituirebbe un valore aggiunto***. In particolare, tale tessera ***sarebbe utile*** per favorire la mobilità temporanea e il riconoscimento ai sensi del sistema di riconoscimento automatico nonché per promuovere un processo semplificato di riconoscimento in base al sistema generale. ***L'obiettivo della tessera professionale europea è di semplificare il processo di riconoscimento e di introdurre l'efficienza economica e operativa a vantaggio dei professionisti e delle autorità competenti. L'introduzione di una tessera professionale europea dovrebbe tenere conto del punto di vista della professione interessata e dovrebbe essere preceduta da una valutazione della sua adeguatezza per tale professione e del suo impatto sugli Stati membri. Tale valutazione dovrebbe essere condotta in collaborazione con gli Stati membri, se necessario.*** La tessera ***professionale europea*** dovrebbe essere rilasciata su richiesta di un professionista e in seguito alla presentazione dei documenti necessari e all'espletamento da parte dell'autorità competente delle corrispondenti procedure di verifica. ***Se la tessera professionale europea è rilasciata ai fini dello stabilimento, essa dovrebbe costituire una decisione di riconoscimento ed essere trattata come qualsiasi altra decisione di riconoscimento di cui alla direttiva 2005/36/CE. Essa dovrebbe integrare piuttosto che sostituire eventuali requisiti di registrazione legati all'accesso a una determinata professione. Non è necessario introdurre la tessera professionale europea per le professioni legali per le quali sono già state introdotte tessere professionali nel quadro del sistema previsto dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati¹ e dalla direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica².***

¹ ***GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17.***

² ***GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36.***

- (5) Il funzionamento della tessera *professionale europea* dovrebbe essere basato sul sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito con regolamento (UE) n. *1024/2012* del Parlamento europeo e del Consiglio¹. *La tessera e l'IMI* dovrebbero rafforzare le sinergie e la fiducia tra le autorità competenti, eliminando al contempo la duplicazione dei compiti amministrativi *e delle procedure di riconoscimento* per le autorità *competenti stesse* e creando maggiore trasparenza e sicurezza per i professionisti.
- (6) Il processo di domanda e di rilascio della tessera *professionale europea* dovrebbe essere chiaramente strutturato e incorporare garanzie e diritti di ricorso al richiedente. *È opportuno specificare mediante atti di esecuzione gli obblighi in materia di traduzione e le modalità di pagamento delle eventuali spese che un richiedente deve sostenere in modo che l'iter all'interno dell'IMI non sia perturbato o ostacolato e che il trattamento della domanda non subisca ritardi. La definizione del livello delle spese è di competenza degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia comunicare alla Commissione il livello delle spese definito.* La tessera *professionale europea* e il relativo iter all'interno dell'IMI dovrebbero garantire integrità, autenticità e riservatezza dei dati archiviati ed evitare l'accesso illecito e non autorizzato alle informazioni ivi contenute.

¹ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1.

- (7) La direttiva 2005/36/CE si applica unicamente ai professionisti che intendono esercitare la medesima professione in un altro Stato membro. Vi sono casi in cui, nello Stato membro ospitante, le attività interessate fanno parte di una professione con un ambito di attività più esteso che nello Stato membro di origine. Se le differenze tra ambiti di attività sono così vaste da esigere che il professionista segua un programma completo di istruzione e formazione per compensare le lacune e se il professionista stesso ne fa richiesta, in presenza di tali circostanze particolari lo Stato membro ospitante dovrebbe garantire un accesso parziale. Ciononostante, qualora vi siano motivi imperativi di interesse generale, *quali definiti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella giurisprudenza concernente gli articoli 49 e 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e suscettibili di ulteriori evoluzioni*, uno Stato membro dovrebbe poter rifiutare tale accesso parziale. *Questo può essere il caso delle professioni sanitarie se hanno implicazioni sulla salute pubblica o sulla sicurezza dei pazienti. La concessione dell'accesso parziale dovrebbe avvenire senza pregiudizio del diritto delle parti sociali di organizzarsi.*

- (8) Nell'interesse della protezione dei consumatori locali nello Stato membro ospitante, la prestazione temporanea e occasionale di servizi negli Stati membri dovrebbe essere subordinata a garanzie, in particolare all'obbligo di aver maturato almeno ***un anno*** di esperienza professionale nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione dei servizi, qualora la professione non sia regolamentata nello Stato membro d'origine. ***Nel caso delle attività stagionali, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei servizi prestati sul loro territorio. A tal fine, lo Stato membro ospitante dovrebbe poter chiedere, una volta all'anno, informazioni in merito ai servizi effettivamente prestati sul suo territorio, qualora tali informazioni non siano già state comunicate su base volontaria dal prestatore di servizi.***

- (9) La direttiva 2005/36/CE consente agli Stati membri di sottoporre a verifica le qualifiche professionali del prestatore di servizi anteriormente alla prima prestazione del servizio, nel caso di professioni regolamentate aventi implicazioni legate alla salute pubblica o alla sicurezza. Ciò ha determinato un'incertezza giuridica in quanto ha lasciato all'autorità competente il potere discrezionale di decidere se tale verifica preliminare sia necessaria. Al fine di garantire la certezza del diritto, i professionisti dovrebbero essere informati sin dall'inizio riguardo alla necessità di una verifica preliminare delle qualifiche professionali e ai termini entro i quali può essere prevista una decisione in tal senso. ***In ogni caso le condizioni relative a tali verifiche preliminari delle qualifiche professionali nell'ambito della libera prestazione di servizi non dovrebbero essere più rigorose di quelle previste dalle norme di stabilimento. Nel caso di professioni regolamentate aventi implicazioni legate alla salute pubblica o alla sicurezza, la direttiva 2005/36/CE dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità degli Stati membri di imporre l'obbligo di copertura assicurativa per gli atti professionali, conformemente alle norme applicabili di cui alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera¹, nonché alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno².***
- (10) ***I sistemi di istruzione e formazione professionale si sono dimostrati un utile strumento per garantire l'occupazione giovanile e agevolare il passaggio dalla formazione alla vita lavorativa. Il riesame della direttiva 2005/36/CE dovrebbe quindi tenere pienamente conto delle loro specificità.***

¹ GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.

² GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

- (11) Allo scopo di applicare il meccanismo di riconoscimento in base al sistema generale, è necessario raggruppare i vari sistemi nazionali di istruzione e formazione in diversi livelli. Questi livelli, stabiliti soltanto ai fini del funzionamento del sistema generale, non dovrebbero avere effetti sulle strutture nazionali di istruzione e di formazione e neppure sulle competenze degli Stati membri in questo ambito, ivi inclusa la politica nazionale mirata all'attuazione del quadro europeo delle qualifiche (EQF). L'EQF è uno strumento volto a favorire la trasparenza e la comparabilità delle qualifiche professionali, oltre a rivelarsi un'utile fonte di informazione supplementare per le autorità preposte all'esame delle qualifiche professionali rilasciate in altri Stati membri.
- In conseguenza del processo di Bologna, gli istituti di insegnamento superiore hanno adeguato la struttura dei propri programmi introducendo un sistema basato su due cicli, la laurea e la laurea magistrale. Al fine di garantire che i cinque livelli previsti dalla direttiva 2005/36/CE siano coerenti con questa nuova struttura di insegnamento, la laurea dovrebbe essere classificata al livello d e la laurea magistrale, la laurea specialistica o il Diploma di laurea al livello e. I cinque livelli stabiliti per il funzionamento del sistema generale dovrebbero, in linea di principio, non essere più utilizzati come criterio di esclusione dei cittadini dell'Unione dall'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, qualora ciò sia in contrasto con il principio di istruzione e apprendimento permanente.*

- (12) Le richieste di riconoscimento da parte dei professionisti provenienti da Stati membri che non regolamentano le professioni *e aventi un anno di esperienza professionale dovrebbero* essere gestite in modo analogo a quelle dei professionisti provenienti da uno Stato membro che le regola. Le loro qualifiche professionali dovrebbero essere comparate alla qualifica professionale richiesta nello Stato membro ospitante sulla base della qualifica professionale prevista nella direttiva 2005/36/CE. In caso di differenze sostanziali, l'autorità competente dovrebbe poter esigere misure di compensazione. *I meccanismi di valutazione delle conoscenze teoriche e delle abilità pratiche eventualmente richiesti per l'accesso alla professione come misure di compensazione dovrebbero garantire e rispettare i principi di trasparenza e imparzialità.*

- (13) In assenza di armonizzazione delle condizioni minime di formazione per l'accesso alle professioni regolamentate dal sistema generale, dovrebbe rimanere per lo Stato membro ospitante la possibilità di imporre una misura di compensazione. Eventuali misure di questo tipo dovrebbero essere proporzionate e in particolare tenere conto delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale o dell'apprendimento permanente, ***formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente***. La decisione di introdurre una misura ***di compensazione*** dovrebbe essere ***debitamente*** giustificata ■ , così da permettere al richiedente di comprendere meglio la propria situazione e di chiedere un riesame a un tribunale nazionale a norma della direttiva 2005/36/CE.
- (14) La revisione della direttiva 2005/36/CE ha evidenziato l'esigenza di aggiornare e di definire con maggiore flessibilità gli elenchi delle attività di carattere industriale, commerciale e artigianale di cui all'allegato IV, mantenendo al contempo in essere, un sistema di riconoscimento automatico per tali attività basato sull'esperienza professionale. L'allegato IV si fonda attualmente sulla classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica (ISIC) risalente al 1958 e che non rispecchia più l'attuale struttura delle attività economiche. La classificazione ISIC è stata riveduta più volte a partire dal 1958. Pertanto, la Commissione dovrebbe poter adeguare l'allegato IV al fine di mantenere inalterato il sistema di riconoscimento automatico.

(15) *Lo sviluppo professionale continuo contribuisce alla sicurezza e all'efficacia delle prestazioni dei professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle loro qualifiche professionali. È importante incoraggiare l'ulteriore rafforzamento dello sviluppo professionale continuo per queste professioni. Gli Stati membri dovrebbero in particolare incoraggiare lo sviluppo professionale continuo di medici, medici specialisti, medici generici, infermieri responsabili dell'assistenza generale, dentisti, dentisti specializzati, veterinari, ostetriche, farmacisti e architetti. Le misure adottate dagli Stati membri per promuovere lo sviluppo professionale continuo di tali professioni dovrebbero essere comunicate alla Commissione, e gli Stati membri dovrebbero procedere allo scambio delle migliori prassi in questo settore. Lo sviluppo professionale continuo dovrebbe contemplare gli sviluppi tecnici, scientifici, normativi ed etici e incoraggiare i professionisti a partecipare all'apprendimento permanente relativo alla loro professione.*

- (16) Il sistema di riconoscimento automatico basato su requisiti minimi di formazione armonizzati si fonda sulla notifica tempestiva di titoli di formazione nuovi o modificati da parte degli Stati membri nonché sulla relativa pubblicazione da parte della Commissione. In caso contrario, i titolari di tali qualifiche non hanno la garanzia di beneficiare di un riconoscimento automatico. Al fine di incrementare la trasparenza e semplificare l'esame dei titoli di recente notifica, gli Stati membri dovrebbero *fornire informazioni in merito alla durata e al contenuto dei programmi di formazione, che devono essere conformi ai requisiti minimi di formazione stabiliti dalla direttiva 2005/36/CE*.
- (17) I crediti del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) sono già utilizzati da una larga parte degli istituti di insegnamento superiore dell'Unione e il loro impiego sta diventando pratica comune anche per i corsi che consentono di conseguire le qualifiche richieste per l'esercizio di una professione regolamentata. Risulta pertanto necessario introdurre la possibilità di indicare la durata di un programma anche in ECTS. Tale possibilità non dovrebbe incidere sugli altri requisiti relativi al riconoscimento automatico. Un credito ECTS corrisponde a 25-30 ore di studio, mentre per il completamento di un anno accademico sono di norma richiesti 60 crediti.

- (18) *Al fine di assicurare un elevato livello di salute pubblica e di sicurezza dei pazienti nell'Unione nonché in un'ottica di modernizzazione della direttiva 2005/36/CE, è necessario modificare i criteri utilizzati per definire la formazione medica di base, in modo che le condizioni relative al numero minimo di anni e di ore diventino cumulative. L'obiettivo di questa modifica è di evitare un abbassamento dei requisiti di formazione dell'istruzione medica di base.*
- (19) Al fine di incrementare la mobilità dei medici specializzati che hanno già conseguito una qualifica specialistica in tale settore e seguono successivamente un'altra formazione specializzata, gli Stati membri dovrebbero poter concedere l'esenzione da alcune parti della formazione *successiva* se queste sono già state completate durante il precedente programma di formazione medica specialistica in uno Stato membro. *Gli Stati membri dovrebbero poter concedere tali esenzioni, entro certi limiti, per le specializzazioni mediche che rientrano nel sistema di riconoscimento automatico.*

- (20) La professione infermieristica **ha** subito una forte spinta evolutiva negli ultimi tre decenni: assistenza sanitaria di comunità, impiego di terapie maggiormente complesse e tecnologia in costante sviluppo presuppongono una capacità di gestire accresciute responsabilità da parte degli infermieri. ***La formazione in cure infermieristiche, la cui organizzazione varia tuttora in funzione delle diverse tradizioni nazionali, dovrebbe fornire garanzie più solide e più orientate ai risultati in merito all'acquisizione, da parte del professionista, di determinate conoscenze e abilità nel corso della formazione e alla sua capacità di mettere in atto almeno alcune competenze per esercitare le attività inerenti alla professione.***
- (21) ***Affinché le ostetriche siano in grado di affrontare le complesse esigenze sanitarie relative alle loro attività, i candidati a questa professione dovrebbero possedere una solida base di istruzione generale prima di iniziare la propria formazione. È opportuno pertanto innalzare i requisiti per l'ammissione alla formazione di ostetrica/o a dodici anni di istruzione generale o di superamento di un esame di livello equivalente, salvo nel caso dei professionisti che sono già qualificati infermieri responsabili dell'assistenza generale. La formazione da ostetrica dovrebbe fornire migliori garanzie in merito all'acquisizione, da parte del professionista, di determinate conoscenze e abilità necessarie per esercitare le attività di ostetrica di cui alla direttiva 2005/36/CE.***

- (22) Allo scopo di semplificare il sistema di riconoscimento automatico delle specializzazioni mediche e odontoiatriche, queste dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE qualora siano comuni ad almeno *due quinti* degli Stati membri.
- (23) *Un numero significativo di Stati membri ha deciso di concedere l'accesso a tutte le attività nell'ambito della farmacia e all'esercizio di tali attività sulla base del riconoscimento delle qualifiche di farmacista acquisite in un altro Stato membro sin dall'entrata in vigore della direttiva 2005/36/CE. Tale riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in un altro Stato membro non dovrebbe però impedire a uno Stato membro di mantenere in essere norme non discriminatorie atte a disciplinare la distribuzione geografica delle farmacie sul suo territorio, in quanto la direttiva 2005/36/CE non coordina tali norme. Tuttavia, eventuali deroghe dal riconoscimento automatico delle qualifiche che siano ancora necessarie per uno Stato membro non dovrebbero più escludere i farmacisti già riconosciuti dallo Stato membro che ha utilizzato tale deroga e che esercitano la professione di farmacista lecitamente ed effettivamente già da un certo periodo di tempo sul territorio di tale Stato membro.*

- (24) Il funzionamento del sistema di riconoscimento automatico si fonda sulla fiducia nelle condizioni di formazione che sono alla base delle qualifiche dei professionisti. È pertanto di fondamentale importanza che le condizioni di formazione minime per gli architetti riflettano i nuovi sviluppi nella formazione del settore, in particolare con riferimento all'esigenza riconosciuta di supportare la formazione accademica con un'esperienza professionale acquisita sotto la supervisione di architetti qualificati. Al contempo, le condizioni di formazione minime dovrebbero essere sufficientemente flessibili al fine di evitare di restringere indebitamente la capacità degli Stati membri di organizzare i propri sistemi d'istruzione.

(25) La direttiva 2005/36/CE, attraverso l'introduzione di principi comuni di formazione, dovrebbe promuovere un carattere maggiormente automatico del riconoscimento delle qualifiche professionali per le professioni che di norma non ne beneficiano. A tale riguardo si dovrebbe tenere in considerazione la competenza degli Stati membri a determinare le qualifiche professionali richieste per l'esercizio delle professioni sul loro territorio, nonché i contenuti e l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione ■ . *I principi comuni di formazione dovrebbero tradursi in quadri comuni di formazione, fondati su un insieme comune di conoscenze, abilità e competenze o prove di formazione. Dovrebbe essere possibile che i quadri comuni di formazione includano anche specializzazioni che attualmente non beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi della direttiva 2005/36/CE e che si riferiscono a professioni contemplate dal titolo III, capo III, alle quali sono riservate attività specifiche chiaramente definite. I quadri comuni di formazione relativi a tali specializzazioni, in particolare in ambito medico, dovrebbero assicurare un elevato livello di protezione della salute pubblica e della sicurezza dei pazienti.* Le qualifiche professionali conseguite ai sensi *dei* quadri comuni di formazione dovrebbero essere automaticamente riconosciute dagli Stati membri. *Le organizzazioni professionali rappresentative a livello dell'Unione e, in determinate circostanze, le organizzazioni professionali di livello nazionale o le autorità competenti a livello nazionale dovrebbero poter presentare alla Commissione suggerimenti in relazione ai principi comuni di formazione, al fine di consentire una valutazione, insieme ai coordinatori nazionali, delle possibili conseguenze di tali principi sui sistemi nazionali di istruzione e formazione come pure sulle norme nazionali che disciplinano l'accesso alle professioni regolamentate.*

- (26) La direttiva 2005/36/CE prevede già, per i professionisti, l'obbligo ■ in materia di conoscenze linguistiche necessarie. La revisione *dell'applicazione* di tale obbligo ha evidenziato la necessità di chiarire il ruolo delle autorità competenti e dei datori di lavoro, in particolare *per garantire in modo più efficace* la sicurezza dei pazienti. *Le autorità competenti dovrebbero poter effettuare controlli linguistici dopo il riconoscimento delle qualifiche professionali. È importante, in particolare per le professioni aventi implicazioni per la sicurezza dei pazienti, che i controlli linguistici di cui alla direttiva 2005/36/CE siano effettuati prima che il professionista abbia accesso alla professione nello Stato membro ospitante.* I controlli linguistici dovrebbero tuttavia essere ragionevoli e necessari per le professioni in oggetto e non dovrebbero *essere finalizzati* all'esclusione di professionisti di altri Stati membri dal mercato del lavoro dello Stato membro ospitante. *Al fine di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità e di rafforzare la mobilità dei professionisti nell'Unione, i controlli effettuati da un'autorità competente o sotto la sua supervisione dovrebbero essere limitati alla conoscenza di una lingua ufficiale o amministrativa dello Stato membro ospitante, a condizione che quest'ultima sia anche una lingua ufficiale dell'Unione. Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri ospitanti di incoraggiare i professionisti ad acquisire la conoscenza di un'altra lingua in una fase successiva qualora risulti necessario per l'attività professionale da esercitare. Anche i datori di lavoro dovrebbero continuare a svolgere un ruolo importante nell'accertare la conoscenza delle lingue necessarie per lo svolgimento delle attività professionali sul luogo di lavoro.*

(27) *Le norme nazionali che disciplinano l'accesso alle professioni regolamentate non dovrebbero costituire un ostacolo alla mobilità dei giovani diplomati. Pertanto, quando un diplomato porta a termine un tirocinio professionale in un altro Stato membro, il tirocinio in questione dovrebbe essere riconosciuto nel momento in cui il diplomato presenta una domanda di accesso a una professione regolamentata nel proprio Stato membro d'origine. Il riconoscimento di un tirocinio professionale completato in un altro Stato membro dovrebbe fondarsi su una chiara descrizione scritta degli obiettivi di apprendimento e delle mansioni affidate, stabilite dal supervisore del tirocinante nello Stato membro ospitante. I tirocini professionali effettuati nei paesi terzi dovrebbero essere tenuti in considerazione dagli Stati membri in sede di esame di una domanda di accesso a una professione regolamentata.*

- (28) La direttiva 2005/36/CE prevede un sistema di punti nazionali di contatto. A seguito dell'entrata in vigore della direttiva 2006/123/CE e dell'insediamento di punti di contatto unici ai sensi della stessa direttiva, sussiste un rischio di sovrapposizione. Pertanto, i punti nazionali di contatto stabiliti dalla direttiva 2005/36/CE dovrebbero divenire centri di assistenza focalizzati sulle attività di consulenza *e assistenza* ai cittadini, ivi inclusa una consulenza diretta, al fine di garantire che l'applicazione quotidiana delle norme sul mercato interno, in *complessi* casi specifici riguardanti i cittadini, sia eseguita a livello nazionale. *Laddove necessario, i centri di assistenza fungeranno da collegamento con le autorità competenti e i centri di assistenza di altri Stati membri. Per quanto concerne la tessera professionale europea, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere se i centri di assistenza debbano o fungere da autorità competente nello Stato membro d'origine o assistere la pertinente autorità competente nella gestione delle domande di tessera professionale europea e nel trattamento dei fascicoli individuali dei richiedenti creati nell'ambito dell'IMI (fascicolo IMI). Nell'ambito della libera prestazione di servizi, se la professione in questione non è regolamentata nello Stato membro d'origine i centri di assistenza possono altresì partecipare allo scambio di informazioni previsto ai fini della cooperazione amministrativa.*

(29) ***La presente direttiva contribuisce a garantire un elevato grado di tutela della salute e dei consumatori.*** La direttiva 2005/36/CE già prevede obblighi dettagliati a carico degli Stati membri in materia di scambio di informazioni. Tali obblighi dovrebbero essere rafforzati. ***In futuro*** gli Stati membri non dovrebbero solo reagire ***alle richieste*** di informazioni, ma ***le loro autorità competenti dovrebbero altresì avere il potere, nei limiti delle rispettive competenze, di allertare in modo proattivo le autorità competenti*** di altri Stati membri ***in merito a professionisti che non sono più abilitati a esercitare la loro professione.*** Un sistema di allerta specifico è **■** necessario per i professionisti del settore sanitario **■** ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Ciò dovrebbe applicarsi anche ai veterinari ***nonché ai professionisti che esercitano attività inerenti all'istruzione dei minori, inclusi i professionisti che lavorano nell'assistenza e nell'istruzione della prima infanzia.*** ***L'obbligo di trasmettere un messaggio di allerta si dovrebbe applicare solo agli Stati membri in cui tali professioni sono regolamentate.*** Tutti gli Stati membri dovrebbero essere allertati se un professionista non è più abilitato, a causa di un'azione disciplinare o di una condanna penale, a ***esercitare, anche temporaneamente, le sue attività professionali*** in uno Stato membro. ***Il messaggio di allerta dovrebbe includere tutti i dettagli disponibili in merito al periodo definito o indefinito al quale si applica la limitazione o il divieto.*** Tale allerta dovrebbe essere attivata tramite l'IMI indipendentemente dal fatto che il professionista abbia esercitato un qualsivoglia diritto ai sensi della direttiva 2005/36/CE oppure abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali attraverso il rilascio di una tessera professionale europea oppure attraverso altro metodo previsto dalla stessa direttiva. ***La procedura di allerta dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e dei diritti fondamentali.*** ***La procedura di allerta non dovrebbe essere destinata a sostituire o modificare eventuali accordi tra gli Stati membri in materia di cooperazione nell'ambito della giustizia e degli affari interni.*** ***Le autorità competenti a norma della direttiva 2005/36/CE non dovrebbero altresì essere obbligate a contribuire a tale cooperazione attraverso le allerte di cui alla suddetta direttiva.***

(30) Una delle maggiori difficoltà che un cittadino dell'Unione deve affrontare, se interessato a lavorare in un altro Stato membro, riguarda la complessità e il grado di incertezza delle procedure amministrative a cui deve conformarsi. La direttiva 2006/123/CE già impone agli Stati membri di favorire l'accesso semplificato alle informazioni e di rendere possibile il completamento delle procedure attraverso i punti di contatto unici. I cittadini che intendono far riconoscere le proprie qualifiche professionali ai sensi della direttiva 2005/36/CE possono già utilizzare i punti di contatto unici se la loro situazione è contemplata dalla direttiva 2006/123/CE. Tuttavia, le persone alla ricerca di impiego e i professionisti del settore sanitario non sono coperti dalla direttiva 2006/123/CE e le informazioni disponibili rimangono scarse. Sussiste pertanto la necessità, dal punto di vista dell'utente, di specificare tali informazioni e di garantire che le stesse siano facilmente reperibili. Inoltre, è importante che gli Stati membri non solo si assumano la responsabilità a livello nazionale, ma cooperino anche gli uni con gli altri e con la Commissione al fine di garantire che i professionisti, all'interno di tutta l'Unione, possano facilmente accedere a informazioni di facile approccio e multilingue nonché completare agevolmente le procedure tramite i punti di contatto unici o le pertinenti autorità competenti. I collegamenti dovrebbero essere resi disponibili attraverso altri siti web, quali il portale "La tua Europa".

(31) Al fine di integrare o modificare taluni elementi non essenziali della direttiva 2005/36/CE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE ***intesi ad aggiornare le conoscenze e le abilità di cui all'articolo 21, paragrafo 6***, ad aggiornare l'allegato I, ***ad aggiornare e chiarire le*** attività ***elencate*** all'allegato IV, ad adeguare i punti da 5.1.1 a 5.1.4 nonché i punti 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 dell'allegato V, ■ ad adeguare i periodi minimi di formazione per le specializzazioni in medicina e odontoiatria, a includere nuove specializzazioni mediche al punto 5.1.3 dell'allegato V, a introdurre modifiche all'elenco di cui ai punti 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 dell'allegato V, a includere nuove specializzazioni odontoiatriche al punto 5.3.3 dell'allegato V, a ***specificare le condizioni di applicazione dei quadri comuni di formazione nonché le condizioni di applicazione delle prove di formazione comuni***. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

- (32) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2005/36/CE, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.

¹ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (33) In considerazione della natura tecnica di tali atti di esecuzione, la procedura **di esame** dovrebbe essere utilizzata per l'adozione di atti di esecuzione **per quanto concerne l'introduzione** di tessere professionali europee per determinate professioni, il formato della tessera professionale europea, **il trattamento delle domande scritte**, le traduzioni **che il richiedente deve fornire** a sostegno di una domanda di rilascio di una tessera professionale europea, i dettagli **relativi ai documenti richiesti a norma della direttiva 2005/36/CE per presentare una domanda completa, le procedure di pagamento e di trattamento dei pagamenti in relazione a tale tessera, le norme che stabiliscono come, quando e per quale tipo di documenti, le autorità competenti possono chiedere copie certificate per la professione interessata**, le specifiche tecniche e le misure necessarie per garantire integrità, riservatezza e accuratezza delle informazioni contenute nella tessera professionale europea e nel fascicolo dell'IMI, le condizioni e le procedure per **il rilascio della** tessera professionale europea, le **norme concernenti le** condizioni di accesso al fascicolo IMI, le procedure e i mezzi tecnici per verificare l'autenticità e la validità della tessera professionale europea e l'**applicazione** del sistema di allerta.

(34) *La Commissione dovrebbe, mediante atti di esecuzione e, in virtù della loro speciale natura, senza fare ricorso all'applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011, decidere di respingere una richiesta di aggiornamento dell'allegato I qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla direttiva 2005/36/CE, chiedere allo Stato membro pertinente di non applicare la deroga relativa alla scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale qualora tale deroga non sia appropriata o non sia conforme al diritto dell'Unione, respingere le richieste di modifica dei punti da 5.1.1 a 5.1.4 nonché dei punti 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 o 5.7.1 dell'allegato V qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla direttiva 2005/36/CE, elencare le qualifiche e i titoli professionali nazionali che beneficiano del riconoscimento automatico nell'ambito del quadro comune di formazione, elencare gli Stati membri in cui devono essere organizzate le prove di formazione comuni, la loro frequenza in un anno solare e altre disposizioni necessarie alla loro organizzazione, nonché consentire allo Stato membro in questione di derogare alle pertinenti disposizioni della direttiva 2005/36/CE per un periodo limitato.*

- (35) A seguito dell'esperienza positiva avuta con la valutazione reciproca ai sensi della direttiva 2006/123/CE, è opportuno introdurre un sistema di valutazione analogo nella direttiva 2005/36/CE. Gli Stati membri dovrebbero notificare le professioni soggette a regolamentazioni, le ragioni di ciò nonché avviare una discussione sui risultati ottenuti. Tale sistema contribuirebbe a incrementare la trasparenza nel mercato dei servizi professionali.
- (36) *La Commissione dovrebbe valutare a tempo debito il regime di riconoscimento applicabile ai titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale rilasciati in Romania. Tale valutazione dovrebbe essere basata sui risultati di uno speciale programma di rivalorizzazione, che la Romania dovrebbe istituire conformemente alle proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e in relazione al quale dovrebbe stabilire contatti con gli altri Stati membri e con la Commissione. Il suddetto programma di rivalorizzazione dovrebbe essere inteso a consentire ai partecipanti di aggiornare le loro qualifiche professionali affinché soddisfino pienamente tutti i requisiti minimi di formazione di cui alla direttiva 2005/36/CE.*

(37) Poiché gli obiettivi *della presente direttiva*, vale a dire razionalizzazione, semplificazione e miglioramento delle norme per il riconoscimento delle qualifiche professionali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto ciò porterebbe inevitabilmente a requisiti e procedure divergenti, rendendo la regolamentazione ancora più complessa e creando ostacoli ingiustificati alla mobilità dei professionisti, e possono dunque, per motivi di coerenza, trasparenza e compatibilità, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (38) Conformemente alla dichiarazione politica comune *del 28 settembre 2011* degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi¹, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (39) *Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati*², e ha espresso un parere in data 8 marzo 2012³.
- (40) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2005/36/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

¹ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

² GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

³ *GU C 137 del 12.5.2012, pag. 1.*

Articolo 1
Modifiche della direttiva 2005/36/CE

La direttiva 2005/36/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 1, è aggiunto il **comma** seguente:

"La presente direttiva definisce altresì le regole relative all'accesso parziale a una professione regolamentata nonché al riconoscimento di tirocini **professionali** effettuati in un altro Stato membro.";

- 2) l'articolo 2 è così modificato:

- a) al paragrafo 1 è aggiunto il **comma seguente**:

"La presente direttiva si applica anche a tutti i cittadini di uno Stato membro che hanno effettuato un tirocinio professionale al di fuori dello Stato membro d'origine.";

- b) è aggiunto il **paragrafo seguente**:

"4. La presente direttiva non si applica ai notai nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.";

3) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) ***le lettere f) e h) sono sostituite dalle seguenti:***

"f) "esperienza professionale": l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro, a tempo pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente;

h) "prova attitudinale": una verifica riguardante le conoscenze, le abilità e le competenze professionali del richiedente, effettuata o riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente a esercitare in tale Stato membro una professione regolamentata.

Per consentire che la verifica sia effettuata, le autorità competenti predispongono un elenco delle materie che, in base a un confronto tra la formazione e l'istruzione richiesta nello Stato membro ospitante e quella ricevuta dal richiedente, non sono coperte dal diploma o dai titoli di formazione del richiedente.

La prova attitudinale deve tener conto del fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro d'origine o di provenienza. Essa verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è essenziale per poter esercitare la professione in questione nello Stato membro ospitante. Tale prova può altresì comprendere la conoscenza delle regole professionali applicabili alle attività in questione nello Stato membro ospitante.

Le modalità dettagliate della prova attitudinale nonché lo status di cui gode, nello Stato membro ospitante, il richiedente che desidera prepararsi alla prova attitudinale in detto Stato membro sono determinate dalle autorità competenti di detto Stato membro;"

ii) sono aggiunte le lettere seguenti:

- "j) ***"tirocinio professionale": fatto salvo l'articolo 46, paragrafo 4, un periodo di pratica professionale effettuato sotto supervisione, purché costituisca una condizione per l'accesso a una professione regolamentata e che può svolgersi durante o dopo il completamento di un'istruzione che conduce a un diploma;***
- k) "tessera professionale europea": un certificato elettronico ■ attestante o che ***il professionista*** ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire servizi, su base temporanea e occasionale, in uno Stato membro ospitante o il riconoscimento delle ■ qualifiche ***professionali*** ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante;
- l) "apprendimento permanente": l'intero complesso di istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi nel corso della vita che comporta un miglioramento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, ***che può includere l'etica professionale.***

- m) *"motivi imperativi di interesse generale": motivi riconosciuti tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;*
- n) *"Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti o crediti ECTS": il sistema di crediti per l'istruzione superiore utilizzato nello Spazio europeo dell'istruzione superiore.";*

b) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

*"Quando uno Stato membro riconosce un'associazione o un organismo di cui al primo comma, ne informa la Commissione. **La Commissione esamina se tale associazione o organismo rispetta le condizioni di cui al secondo comma. Al fine di tenere debitamente conto delle evoluzioni normative negli Stati membri,** alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 quater, **al fine di aggiornare** l'allegato I, **qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma.***

***Qualora le condizioni di cui al secondo comma non siano soddisfatte,** la Commissione adotta **atti** di esecuzione **al fine di respingere la richiesta di aggiornamento dell'allegato I.**"*;

4) *l'articolo 4 è così modificato:*

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette *ai beneficiari* di accedere in tale Stato membro alla stessa professione ■ per la quale essi *sono qualificati* nello Stato membro d'origine e di esercitarla nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro.";

b) *è aggiunto il paragrafo seguente:*

"3. *In deroga al paragrafo 1, l'accesso parziale a una professione nello Stato membro ospitante è garantito alle condizioni stabilite all'articolo 4 septies.*";

5) sono inseriti gli articoli seguenti ■ :

"Articolo 4 bis

Tessera professionale europea

1. Gli Stati membri sono tenuti a *rilasciare* una tessera professionale europea *ai titolari* di una qualifica professionale, su richiesta *degli stessi* e a condizione che la Commissione abbia adottato i relativi atti di esecuzione di cui al paragrafo 7.

2. *Qualora sia stata introdotta una tessera professionale europea per una particolare professione mediante gli atti di esecuzione pertinenti adottati a norma del paragrafo 7, il titolare della qualifica professionale in questione può scegliere di presentare domanda per tale tessera o ricorrere alle procedure di cui ai titoli II e III.*
3. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che il titolare di una tessera professionale europea benefici di tutti i diritti conferiti dagli articoli da 4 ter a 4 sexies.
4. Nel caso in cui il titolare di una qualifica *professionale* intenda prestare a norma del titolo II servizi diversi da quelli contemplati all'articolo 7, paragrafo 4, *l'autorità competente dello Stato membro d'origine rilascia* la tessera professionale europea ■ conformemente agli articoli 4 ter e 4 quater. *La tessera professionale europea costituisce, ove applicabile, la dichiarazione di cui all'articolo 7.*

5. Qualora il titolare di una qualifica **professionale** intenda stabilirsi in un altro Stato membro a norma del titolo III, capi da I a III bis, o fornire servizi a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, ■ l'autorità competente dello Stato membro d'origine **completa tutte le fasi preparatorie concernenti il fascicolo personale del richiedente creato nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) (fascicolo IMI) di cui agli articoli 4 ter e 4 quinquies**. L'autorità competente dello Stato membro ospitante **rilascia la tessera professionale europea** conformemente agli articoli 4 ter e 4 quinquies.

Ai fini dello stabilimento, il rilascio della tessera professionale europea non conferisce un diritto automatico all'esercizio di una particolare professione se esistono requisiti di registrazione o altre procedure di controllo già vigenti nello Stato membro ospitante prima dell'introduzione della tessera professionale europea per quella professione.

6. Gli Stati membri designano le autorità competenti per *la gestione dei fascicoli IMI e il rilascio delle tessere professionali europee*. Dette autorità sono tenute a garantire un trattamento imparziale, obiettivo e tempestivo delle domande di tessera professionale europea. I centri di assistenza di cui all'articolo 57 ter possono anche agire come autorità competenti **■**. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità competenti *e i centri di assistenza* informino i cittadini, inclusi i potenziali richiedenti, *in merito al funzionamento e al valore aggiunto di una tessera professionale europea, in relazione alle professioni per le quali essa è disponibile*.

7. La Commissione adotta, *mediante* atti di esecuzione, *misure necessarie a garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni riguardanti le tessere professionali europee per quelle professioni che soddisfano le condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, incluse le misure relative al formato di tali tessere, il trattamento delle domande scritte, le traduzioni che il richiedente deve fornire* a supporto di ogni richiesta di una tessera professionale europea, *i dettagli relativi ai documenti richiesti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'allegato VII per presentare una domanda completa e le procedure di pagamento e di trattamento dei pagamenti in relazione a tale tessera,* tenendo presente le specificità *della* professione interessata. *La Commissione specifica inoltre mediante atti di esecuzione le norme che stabiliscono come, quando e per quale tipo di documenti le autorità competenti possono chiedere copie certificate, conformemente all'articolo 4 ter, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 4 quinquies, paragrafi 2 e 3, per la professione interessata.*

L'introduzione di una tessera professionale europea per una determinata professione, mediante l'adozione di atti di esecuzione pertinenti a norma del primo comma, è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) esistenza di una significativa mobilità, o una significativa potenziale mobilità, nella professione interessata;*
- b) esistenza di un sufficiente interesse manifestato dalle parti interessate;*
- c) la professione o l'istruzione e la formazione che portano all'esercizio della professione sono regolamentate in un numero significativo di Stati membri.*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura *d'esame* di cui all'articolo 58, *paragrafo 2*.

8. Tutti gli oneri a carico dei richiedenti in relazione a procedure amministrative connesse al rilascio della tessera professionale europea devono essere ragionevoli, proporzionati e commisurati ai costi sostenuti dagli Stati membri d'origine e ospitanti e non devono dissuadere dal richiedere una tessera professionale europea.

■

Articolo 4 ter

Domanda di tessera professionale europea e creazione di un fascicolo IMI

1. ***Lo Stato membro d'origine consente al titolare di una qualifica professionale di richiedere il rilascio di una tessera professionale europea mediante [] uno strumento online, fornito dalla Commissione, che crea automaticamente un fascicolo IMI per il singolo richiedente. Qualora uno Stato membro d'origine consenta anche di presentare domande scritte, predispone tutte le misure necessarie per la creazione del fascicolo IMI, per l'invio di tutte le informazioni necessarie al richiedente e per il rilascio della tessera professionale europea.***
2. Le domande sono [] corredate dei documenti richiesti ***negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 7.***
3. ***Entro una settimana dal ricevimento della domanda, l'autorità competente dello Stato membro d'origine accusa ricezione della domanda e informa [] il richiedente [] di eventuali documenti mancanti.***

Se del caso, l'autorità competente dello Stato membro d'origine rilascia ogni certificato di supporto, richiesto sulla base della presente direttiva. L'autorità competente dello Stato membro d'origine verifica che il richiedente sia legalmente stabilito in tale Stato nonché l'autenticità e la validità di tutti i documenti necessari rilasciati dallo Stato stesso. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente dello Stato membro d'origine consulta l'organismo competente e può chiedere al richiedente copie certificate dei documenti. Se il medesimo richiedente presenta ulteriori domande, le autorità competenti degli Stati membri d'origine e ospitanti non possono chiedere nuovamente la presentazione dei documenti già inclusi nel fascicolo IMI e ancora validi.

4. La Commissione può adottare, *mediante* atti di esecuzione, le specifiche tecniche, le misure necessarie per garantire l'integrità, la riservatezza e l'accuratezza delle informazioni contenute nella tessera professionale europea e nel fascicolo IMI, e le condizioni e le procedure per *rilasciare al* titolare la tessera stessa, inclusa la possibilità di scaricarla o di produrre aggiornamenti per il fascicolo *IMI*. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura *d'esame* di cui all'articolo 58, *paragrafo 2*.

Articolo 4 quater

Tessera professionale europea per la prestazione temporanea *e occasionale* di servizi diversi da quelli previsti all'articolo 7, paragrafo 4

1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine è tenuta a verificare la domanda *e i documenti giustificativi nel fascicolo IMI* e a *rilasciare* la tessera professionale europea *per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli previsti all'articolo 7, paragrafo 4*, entro *tre* settimane. *Il periodo decorre dal ricevimento dei documenti mancanti di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 3, primo comma, oppure, se non sono stati richiesti ulteriori documenti, alla scadenza del periodo di una settimana previsto in tale comma. Essa quindi trasmette immediatamente la tessera professionale europea all'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante interessato e ne informa di conseguenza il richiedente.* Lo Stato membro ospitante non può richiedere nessuna ulteriore dichiarazione di cui all'articolo 7 per *i successivi diciotto mesi*.
2. La decisione *dell'autorità competente* dello Stato membro d'origine, oppure l'assenza di decisione entro il termine di *tre settimane* di cui al paragrafo 1, è soggetto a ricorso in base al diritto interno.

3. Il titolare di una tessera professionale europea, che intenda prestare servizi in Stati membri diversi da quelli *menzionati inizialmente nella domanda di cui al paragrafo 1, può fare domanda per tale estensione. Qualora il titolare intenda continuare a prestare i servizi* oltre il periodo ■ di diciotto mesi indicato nel paragrafo 1, *ne informa di conseguenza l'autorità competente. In entrambi i casi, il titolare fornisce anche tutte le informazioni relative a mutamenti oggettivi della situazione comprovata nel fascicolo IMI che potrebbero essere richieste dall'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente agli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 7. L'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette la tessera professionale europea aggiornata agli Stati membri ospitanti interessati.*

4. La tessera professionale europea è valida *sull'intero territorio di tutti gli Stati membri ospitanti interessati* per tutto il tempo in cui il rispettivo titolare conserva il diritto di esercitare ■ , sulla base dei documenti e delle informazioni contenute nel fascicolo IMI.

Articolo 4 quinquies

Tessera professionale europea per lo stabilimento e la prestazione temporanea e *occasionale* di servizi a norma dell'articolo 7, paragrafo 4

1. **■** L'autorità competente dello Stato membro d'origine è tenuta a verificare **■** entro *un mese* l'autenticità e la validità dei documenti giustificativi *nel fascicolo IMI ai fini del rilascio di una tessera professionale europea per lo stabilimento o la prestazione temporanea e occasionale di servizi a norma dell'articolo 7, paragrafo 4. Il periodo decorre dal ricevimento dei documenti mancanti di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 3, primo comma oppure, se non sono stati richiesti ulteriori documenti, alla scadenza del termine di una settimana previsto in tale comma. Essa trasmette poi immediatamente la domanda* all'autorità competente dello Stato membro ospitante **■**. *Lo Stato membro d'origine informa il richiedente in merito allo stato della domanda nel momento in cui la trasmette allo Stato membro ospitante.*

2. Nei casi previsti agli articoli 16, 21, 49 bis *e 49 ter*, lo Stato membro ospitante decide se rilasciare una tessera professionale europea ai sensi del paragrafo 1 entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento *della domanda* trasmessa dallo Stato membro d'origine. In caso di dubbi *debitamente* giustificati, lo Stato membro ospitante può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro d'origine *o l'inclusione della copia certificata di un documento da parte dello Stato membro d'origine, che quest'ultimo è tenuto a presentare non oltre due settimane dalla presentazione della richiesta*. Fatto salvo il paragrafo 5, secondo comma, si applica il periodo di un mese, nonostante eventuali domande di questo tipo.

3. Nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 14, lo Stato membro ospitante decide, entro due mesi dal ricevimento della **domanda** trasmessa dallo Stato membro d'origine, se intende **rilasciare una tessera professionale europea oppure se assoggettare il titolare di una qualifica professionale** a misure compensative. In caso di dubbi **debitamente** giustificati, lo Stato membro ospitante può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro d'origine **o l'inclusione della copia certificata di un documento da parte dello Stato membro d'origine, che quest'ultimo è tenuto a presentare non oltre due settimane dalla presentazione della domanda**. Fatto salvo il paragrafo 5, secondo comma, si applica **il periodo di due mesi, nonostante eventuali domande di questo tipo**.

4. **Nel caso in cui lo Stato membro ospitante non riceva, da parte dello Stato membro d'origine o del richiedente, le informazioni necessarie, che può richiedere conformemente alla presente direttiva per decidere in merito al rilascio della tessera professionale europea, può rifiutarsi di rilasciare la tessera. Tale rifiuto è debitamente giustificato.**

5. Qualora uno Stato membro ospitante non adotti una decisione entro il termine stabilito ai paragrafi 2 e 3 ***del presente articolo o non organizzi una prova attitudinale conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, la tessera professionale europea si considera rilasciata ed è inviata automaticamente, mediante il sistema IMI, al titolare di una qualifica professionale.***

Lo Stato membro ospitante ha la possibilità di estendere di due settimane il termine di cui ai paragrafi 2 e 3 per il rilascio automatico della tessera professionale europea. Esso spiega le ragioni della proroga e ne informa il richiedente. Tale proroga può essere ripetuta una volta sola e unicamente quando essa è strettamente necessaria, in particolare per ragioni relative alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio.

6. Le misure intraprese dallo Stato membro di origine conformemente al paragrafo 1 sostituiscono qualsivoglia domanda di riconoscimento di qualifiche professionali ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.
7. Le decisioni degli Stati membri d'origine e ospitante ***adottate*** ai sensi dei paragrafi da 1 a 5 oppure l'assenza di una qualsivoglia decisione da parte dello Stato membro d'origine sono soggette a un ricorso in base al diritto interno dello Stato membro interessato.

Articolo 4 sexies

Elaborazione e accesso ai dati riguardanti la tessera professionale europea

1. ***Fatta salva la presunzione di innocenza***, le autorità competenti degli Stati membri d'origine e ospitante aggiornano tempestivamente il corrispondente fascicolo IMI con le informazioni riguardanti le ***azioni disciplinari*** o le ***sanzioni penali relative a un divieto o una restrizione*** e che ***hanno conseguenze*** sull'esercizio delle attività da parte del titolare di una tessera professionale europea ai sensi della presente direttiva. ***Nel compiere tale attività esse rispettano le norme sulla protezione dei dati personali stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati****, e dalla ***direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)*****. Tali aggiornamenti includono la soppressione di informazioni che non sono più richieste. Il titolare della tessera professionale europea e le autorità competenti ***che hanno accesso al*** corrispondente fascicolo IMI devono essere informate ***immediatamente*** di ogni aggiornamento **■**. ***Tale obbligo lascia impregiudicati gli obblighi di allerta a carico degli Stati membri di cui all'articolo 56 bis.***

2. *Il contenuto degli aggiornamenti delle informazioni di cui al paragrafo 1 si limita a indicare:*
- a) *l'identità del professionista;*
 - b) *la professione interessata;*
 - c) *le informazioni riguardanti l'autorità o il tribunale nazionale che ha adottato la decisione di divieto o restrizione;*
 - d) *l'ambito di applicazione della restrizione o del divieto; nonché*
 - e) *il periodo nel quale si applica la restrizione o il divieto.*
3. L'accesso alle informazioni contenute nel fascicolo IMI è limitato alle autorità competenti degli Stati membri d'origine e ospitanti **■** conformemente alla direttiva 95/46/CE **■** . *Le autorità competenti informano il titolare della tessera professionale europea, su richiesta di quest'ultimo, in merito al contenuto del fascicolo IMI.*

■

4. Le informazioni contenute nella tessera professionale europea si limitano alle informazioni necessarie per accertare il diritto del titolare all'esercizio della professione per la quale la tessera è stata rilasciata, vale a dire nome, cognome, data e luogo di nascita, professione, **qualifiche formali del titolare e** regime applicabile, autorità competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identità valido. ***Le informazioni relative all'esperienza professionale acquisita dal titolare della tessera professionale europea, o le misure compensative superate, sono incluse nel fascicolo IMI.***

5. ***I dati personali inclusi nel fascicolo IMI possono essere trattati per tutto il tempo necessario ai fini della procedura di riconoscimento in quanto tale e come prova del riconoscimento o della trasmissione della dichiarazione prevista all'articolo 7.*** Gli Stati membri assicurano che il titolare della tessera professionale europea abbia il diritto di chiedere, in qualsivoglia momento ***e senza costi***, la rettifica ***di dati inesatti o incompleti, oppure*** la soppressione o il blocco del **■ fascicolo ■ IMI interessato. Il titolare è informato di tale diritto al momento del rilascio della tessera professionale europea e gli si ricorda tale diritto ogni due anni dopo il rilascio della tessera. Qualora la domanda iniziale di tessera professionale europea sia presentata online, tale promemoria è inviato automaticamente mediante il sistema IMI.**

In caso di richiesta di soppressione di un fascicolo IMI collegato a una tessera professionale europea rilasciata per lo stabilimento o la prestazione temporanea e occasionale di servizi a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, le autorità competenti dello Stato membro ospitante interessato rilasciano al titolare di qualifiche professionali un attestato di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali.

6. Con riguardo all'elaborazione di dati personali contenuti nella tessera professionale europea e in tutti i fascicoli IMI, le autorità competenti degli Stati membri sono considerate autorità di controllo ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE. In relazione alle responsabilità che a essa incombono a norma dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e all'elaborazione dei dati personali ivi contemplati, la Commissione è considerata un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati***.

7. *Fatto salvo il paragrafo 3* ■ , gli Stati membri *ospitanti* prevedono la possibilità per datori di lavoro, consumatori, pazienti, *autorità pubbliche* e altre parti interessate di verificare l'autenticità e la validità di una tessera professionale europea presentata loro dal titolare della stessa ■ .

La Commissione *stabilisce, mediante* atti di esecuzione, *le norme in materia* di accesso al fascicolo IMI e i mezzi tecnici e le procedure di verifica di cui al primo comma. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura *d'esame* di cui all'articolo 58, *paragrafo 2*.

Articolo 4 septies

Accesso parziale

1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante accorda l'accesso parziale, previa valutazione di ciascun singolo caso, a un'attività professionale sul proprio territorio *unicamente* se sono soddisfatte *tutte* le seguenti condizioni:

- a) *il professionista è pienamente qualificato per esercitare nello Stato membro d'origine l'attività professionale per la quale si chiede un accesso parziale nello Stato membro ospitante;*
- b) le differenze tra l'attività professionale legalmente esercitata nello Stato membro d'origine e la professione regolamentata nello Stato membro ospitante sono così rilevanti che ■ l'applicazione di misure compensative comporterebbe per il richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto dallo Stato membro ospitante al fine di avere accesso all'intera professione regolamentata in detto Stato;
- c) l'attività professionale può essere oggettivamente separata da altre attività che rientrano nella professione regolamentata dello Stato membro ospitante.

Ai fini della lettera c), l'autorità competente dello Stato membro ospitante prende in considerazione se l'attività professionale può essere esercitata autonomamente nello Stato membro d'origine.

2. L'accesso parziale può essere rifiutato se ciò è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, **che** permette di conseguire l'obiettivo perseguito e si limita a quanto **■** necessario **per raggiungere tale obiettivo**.
3. Le domande **ai fini dello** stabilimento **in uno** Stato membro ospitante sono esaminate conformemente al titolo III, capi I e IV **■** .
4. Le domande **ai fini della** prestazione di servizi temporanei **e occasionali** nello Stato membro ospitante, concernenti attività professionali che hanno implicazioni a livello di salute pubblica o di sicurezza, sono oggetto di esame conformemente al titolo II.
5. In deroga all'articolo 7, paragrafo 4, sesto comma, e all'articolo 52, paragrafo 1, l'attività professionale è esercitata con il titolo professionale dello Stato membro d'origine una volta accordato l'accesso parziale. **Lo Stato membro ospitante può richiedere che tale titolo professionale sia utilizzato nelle lingue di tale Stato membro. I professionisti che beneficiano dell'accesso parziale indicano chiaramente ai destinatari del servizio l'ambito delle proprie attività professionali.**

6. *Il presente articolo non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo III, capi II, III e III bis.*

* *GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.*

** *GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.*

*** *GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1."*

6) *all'articolo 5*, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

■

"b) in caso di spostamento del prestatore, se questi ha esercitato tale professione in uno o più Stati membri per almeno **un anno** nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi, se la professione non è regolamentata nello Stato membro di stabilimento. ■ La condizione che esige **un anno** di esercizio della professione non si applica *se* la professione o la formazione che porta alla professione è regolamentata.";



7) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) *le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:*

"d) nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi,

e) per le professioni nel settore della sicurezza, nel settore della sanità *e per le professioni inerenti all'istruzione dei minori, inclusa l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia*, qualora lo Stato membro lo richieda per i propri cittadini, *un attestato che confermi l'assenza di sospensioni temporanee o definitive dall'esercizio della professione o di condanne penali;"*;

ii) *sono aggiunte le lettere seguenti:*

"f) *per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti, una dichiarazione della conoscenza, da parte del richiedente, della lingua necessaria all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante;*

g) *per le professioni riguardanti le attività di cui all'articolo 16 e che sono state notificate da uno Stato membro conformemente all'articolo 59, paragrafo 1 bis, un certificato concernente la natura e la durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro in cui il fornitore dei servizi è stabilito."*

b) è inserito il paragrafo seguente ■ :

"2 bis. La *presentazione della richiesta* dichiarazione *da parte del prestatore conformemente al paragrafo 1 consente a tale prestatore di servizi di avere accesso all'attività di servizio o di esercitarla sull'intero territorio dello Stato membro interessato. Uno Stato membro può richiedere le informazioni supplementari elencate al paragrafo 2, per quanto concerne le qualifiche professionali del fornitore di servizi se:*

- a) *la professione è regolamentata in modo diverso in parti del territorio di tale Stato membro;*
- b) *tale regolamentazione è applicabile anche a tutti i cittadini di tale Stato membro;*
- c) *le differenze in tale regolamentazione sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale relative alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio; e*
- d) *lo Stato membro non può ottenere diversamente tali informazioni.";*

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. All'atto della prima prestazione di servizi, nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capo II, **III** o III *bis*, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può procedere a una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi. Questa verifica preventiva è possibile unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e non va oltre quanto è necessario a tal fine.

■

Non oltre un mese dopo la ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente informa il prestatore *della sua decisione*:

- a) ■ di non procedere alla verifica delle sue qualifiche professionali;
- b) previa verifica delle sue qualifiche professionali,
 - i) *di esigere dal prestatore una prova attitudinale; o*
 - ii) *di consentire la prestazione dei servizi.*

Qualora vi sia una difficoltà che causi un ritardo nell'adottare la decisione di cui al secondo comma, l'autorità competente notifica entro lo stesso termine al prestatore il motivo del ritardo. La difficoltà è risolta entro un mese dalla notifica e la decisione è presa non più tardi dei due mesi successivi alla risoluzione della difficoltà.

In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla salute pubblica o alla sicurezza e non possa essere compensata dall'esperienza professionale ***del prestatore o da conoscenze, abilità e competenze acquisite*** attraverso l'apprendimento permanente, ***formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente***, lo Stato membro ospitante è tenuto a offrire al prestatore la possibilità di dimostrare, mediante una prova attitudinale di cui alla lettera b) del secondo comma, di avere acquisito le conoscenze, le abilità o le competenze mancanti. ***Su tale base lo Stato membro ospitante decide se consentire la prestazione di servizi***. A ogni modo, la prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro un mese dalla decisione adottata in applicazione del ***secondo*** comma.

In mancanza di reazioni da parte dell'autorità competente entro il termine fissato al ***secondo e al terzo*** ■ comma, la prestazione di servizi può essere effettuata.

Nei casi in cui le qualifiche professionali sono state verificate ai sensi del presente paragrafo, la prestazione di servizi è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.";

8) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, *ove sussistano giustificati dubbi*, di fornire qualsivoglia informazione pertinente circa la legalità dello stabilimento del prestatore e la sua buona condotta del prestatore nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di natura professionale. Qualora decidano di procedere alla verifica delle qualifiche professionali del prestatore, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere informazioni circa i corsi di formazione seguiti dal prestatore alle competenti autorità dello Stato membro di stabilimento, nella misura necessaria per la valutazione delle differenze sostanziali potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza o la sanità pubblica. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento forniscono dette informazioni conformemente all'articolo 56. *Nel caso delle professioni non regolamentate nello Stato membro d'origine, anche i centri assistenza di cui all'articolo 57 ter possono fornire anche tali informazioni.*";

9) l'articolo 11 è così modificato:

a) il primo comma è così modificato:

i) **la parte introduttiva** è sostituita **dalla** seguente:

"Ai fini dell'articolo 13 e dell'articolo 14, paragrafo 6, le qualifiche professionali sono raggruppate nei seguenti livelli:";

ii) alla lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) una formazione o un'istruzione regolamentata oppure, nel caso delle professioni regolamentate, una formazione professionale a struttura particolare, con competenze che vanno oltre quanto previsto al livello b, equivalenti al livello di formazione indicato al punto i), se tale formazione conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni, a condizione che detto diploma sia corredato da un certificato dello Stato membro di origine;";

iii) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

"d) un diploma attestante che il titolare ha completato con successo una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre anni e non superiore a quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale ■ , *che può essere espressa anche sotto forma* di un numero equivalente di crediti ■ ECTS ■ , presso un'università o un istituto di insegnamento superiore ovvero altro istituto di livello equivalente e, se del caso, il completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

e) un diploma attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di *almeno* quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale ■ , *che può essere anche espressa sotto forma* di un numero equivalente di crediti ECTS, presso un'università o un istituto di insegnamento superiore ovvero altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.";

b) il secondo comma è soppresso;

10) all'articolo 12, il primo comma è sostituito dal seguente:

"È assimilato a un titolo di formazione di cui all'articolo 11, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorità competente di uno Stato membro che sancisce il completamento con successo di una formazione acquisita nell'Unione, a tempo pieno o parziale, nell'ambito o al di fuori di programmi formali, che è riconosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente, e che conferisce al titolare gli stessi diritti di accesso o di esercizio a una professione o prepara al relativo esercizio.";

11) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Condizioni del riconoscimento

1. Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro permette l'accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all'articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio.

Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro.

2. L'accesso a una professione e il suo esercizio descritti al paragrafo 1 sono consentiti anche ai richiedenti ***che, nel corso dei precedenti dieci anni, abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno, o per una durata complessiva equivalente a tempo parziale, in un altro Stato membro che non regola detta professione e*** che abbiano ***uno o più attestati*** di competenza o uno o più ***titoli*** di formazione ***rilasciati*** da un altro Stato membro che non regola tale professione.

Gli attestati di competenza e i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro;

- b) attestano la preparazione del titolare all'esercizio della professione in questione.

Tuttavia, l'anno di esperienza professionale di cui al primo comma non può essere richiesto se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un'istruzione regolamentata.

3. *Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all'articolo 11, lettera c), punto i).*
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo *e all'articolo 14*, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può rifiutare l'accesso alla professione e l'esercizio della stessa ai titolari di un attestato di competenza classificato *a norma dell'articolo 11, lettera a)*, qualora la qualifica professionale nazionale richiesta per esercitare tale professione sul suo territorio sia classificata a norma dell'articolo 11, *lettera e)*.";

12) l'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'articolo 13 non impedisce allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale se:

a) la formazione ***dallo stesso*** ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse ■ da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante;

b) ***la professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione nello Stato membro di origine del richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle oggetto dell'attestato di competenza o del titolo di formazione del richiedente.***";

b) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Se la Commissione ritiene che la deroga di cui al secondo comma sia inappropriata o non conforme al diritto dell'Unione, essa adotta, al più tardi entro **tre mesi** dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, **un atto** di esecuzione per chiedere allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottare la misura prevista. In mancanza di una reazione della Commissione entro il suddetto termine la deroga può essere applicata.";

c) al paragrafo 3 ■ sono aggiunti i commi seguenti:

"In deroga al principio enunciato nel paragrafo 2, che lascia al richiedente il diritto di scelta, lo Stato membro ospitante può richiedere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nel caso di:

a) un titolare di una delle qualifiche professionali di cui all'articolo 11, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 11, lettera c); o

b) un titolare di una delle qualifiche professionali di cui all'articolo 11, lettera b), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 11, lettere d) o e).

Nel caso di un titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 11, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 11, lettera d), lo Stato membro ospitante può imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una prova attitudinale.";

d) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Ai fini dei paragrafi 1 e 5, per "materie sostanzialmente diverse" si intendono quelle la cui conoscenza, *le abilità e le competenze acquisite*, sono essenziali per l'esercizio della professione, e in relazione alle quali la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta dallo Stato membro ospitante.

5. Il paragrafo 1 si applica nel rispetto del principio di proporzionalità. In particolare, se lo Stato membro ospitante intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, esso deve innanzitutto verificare se le conoscenze, le abilità e le competenze, **formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente**, acquisite dal richiedente stesso nel corso della propria esperienza professionale **ovvero** mediante apprendimento permanente in un qualsiasi Stato membro o in un paese terzo, siano per loro natura in grado di coprire, in tutto o in parte, le materie sostanzialmente diverse di cui al paragrafo 4.";
- e) sono aggiunti i paragrafi seguenti ■ :
- "6. La decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale è debitamente motivata. In particolare **al richiedente sono comunicate le seguenti informazioni:**
- a) ■ il livello di qualifica professionale richiesto nello Stato membro ospitante e il livello di qualifica professionale detenuto dal richiedente secondo la classificazione stabilita dall'articolo 11; e

- b) *le differenze sostanziali di cui al paragrafo 4 e le ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dalle conoscenze, dalle abilità e dalle competenze acquisite nel corso dell'esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente.*



7. *Gli Stati membri garantiscono che un richiedente abbia la possibilità di svolgere la prova attitudinale di cui al paragrafo 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre tale prova al richiedente.";*

- 13) l'articolo 15 è soppresso;

14) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Articolo 20

Adeguamento della lista delle attività di cui all'allegato IV

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente ***all'articolo 57 quater*** riguardo all'adeguamento delle liste di attività di cui all'allegato IV soggetti al riconoscimento dell'esperienza professionale ai sensi dell'articolo 16, ai fini dell'aggiornamento o della chiarificazione ***delle attività elencate all'allegato IV, in particolare per specificarne ulteriormente la portata e tenere debitamente conto degli ultimi sviluppi nel campo*** della nomenclatura ***per attività***, a condizione che ciò non comporti alcun restringimento dell'ambito di applicazione delle attività collegate alle singole categorie ***o che non vi sia alcun trasferimento delle attività tra le attuali liste I, II e III dell'allegato IV.***";

15) *l'articolo 21 è così modificato:*

a) *il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:*

"4. In relazione all'operatività delle farmacie non soggette a restrizioni territoriali, gli Stati membri possono, a titolo di deroga, decidere di non ritenere validi i titoli di formazione di cui al punto 5.6.2 dell'allegato V per l'apertura al pubblico di nuove farmacie. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo sono altresì considerate nuove farmacie quelle aperte da meno di tre anni.

Tale deroga non può trovare applicazione in riferimento ai farmacisti, i cui titoli siano già stati riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante per altri fini, che abbiano effettivamente esercitato in maniera legale l'attività professionale di farmacista per almeno tre anni consecutivi nello Stato membro stesso.";

b) *il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:*

"6. Ogni Stato membro subordina l'accesso alle attività professionali di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista nonché il relativo esercizio al possesso di uno dei titoli di formazione di cui rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2 dell'allegato V attestante, se del caso, l'acquisizione nel corso della propria formazione complessiva, da parte del professionista interessato, delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di cui all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafi 6 e 7, all'articolo 34, paragrafo 3, all'articolo 38, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 3 e all'articolo 44, paragrafo 3.

Al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnologico generalmente riconosciuto, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 quater per aggiornare le conoscenze e le abilità di cui all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 3, all'articolo 38, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 3, e all'articolo 46, paragrafo 4, in modo da riflettere l'evoluzione del diritto dell'Unione avente implicazioni dirette per i professionisti interessati.

Detti aggiornamenti non devono comportare la modifica di principi legislativi essenziali vigenti negli Stati membri in materia di organizzazione delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Gli aggiornamenti rispettano la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione dei sistemi di istruzione di cui all'articolo 165, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).";

c) *il paragrafo 7 è soppresso;*

16) è inserito l'articolo seguente ■ :

"Articolo 21 bis

Procedura di notifica

1. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in materia di rilascio dei titoli di formazione relativi alle professioni disciplinate dal presente capo.

Per quanto riguarda i titoli di formazione di cui alla sezione 8, la notifica ai sensi del primo comma è inoltre trasmessa agli altri Stati membri.

2. La notifica di cui al paragrafo 1 *comprende informazioni in merito alla durata e al contenuto dei programmi di formazione.*
3. *La notifica di cui al paragrafo 1 è trasmessa mediante il sistema IMI.*
4. *Al fine di tenere debitamente conto delle evoluzioni legislative e amministrative negli Stati membri e a condizione che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative notificate a norma del paragrafo 1 del presente articolo siano conformi alle condizioni stabilite dal presente capo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 quater al fine di **modificare** i punti da 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 dell'allegato V, **riguardo all'aggiornamento delle** denominazioni adottate dagli Stati membri per identificare i titoli di formazione e, se del caso, **dell'**organismo che rilascia detti titoli, **del** certificato che li accompagna e **del** corrispondente titolo professionale.*

5. *Se le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative notificate a norma del paragrafo 1 non sono conformi alle condizioni stabilite dal presente capo, la Commissione adotta un atto di esecuzione con cui respinge la modifica richiesta dei punti da 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 o 5.7.1 dell'allegato V."*;

17) *l'articolo 22 è così modificato:*

a) *al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

"b) gli Stati membri, ciascuno secondo le proprie procedure specifiche, assicurano, favorendo l'aggiornamento professionale continuo, la possibilità, per i professionisti le cui qualifiche rientrano nell'ambito di applicazione del capo III del presente titolo, di aggiornare le rispettive conoscenze, abilità e competenze in modo da mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci nonché tenersi al passo con i progressi della professione.";

b) è aggiunto il comma seguente:

"Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate a norma del primo comma, lettera b), entro ...⁺."

18) *all'*articolo 24, **■** il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La formazione medica di base comprende almeno cinque anni di studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta *anche* in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 5 500 ore di insegnamento teorico e pratico svolte presso o sotto la supervisione di un'università.

Per i professionisti che hanno iniziato gli studi prima del 1° gennaio 1972, il programma di formazione di cui al primo comma può comportare una formazione pratica di livello universitario di sei mesi, effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle autorità competenti.";

■

⁺ GU: inserire la data corrispondente a due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

19) l'articolo 25 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'ammissione alla formazione medica specialistica è subordinata al completamento e alla convalida di un programma di formazione medica di base ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, nel corso del quale siano state acquisite le opportune conoscenze di medicina di base.";

b) è inserito il paragrafo seguente ■ :

"3 bis. Gli Stati membri possono prevedere nelle legislazioni nazionali esenzioni parziali, per alcune parti dei corsi di formazione medica specialistica, ***elencati al punto 5.1.3 dell'allegato V, da applicare caso per caso***, a condizione che dette parti siano già state seguite in un altro corso di specializzazione figurante nell'elenco di cui al punto 5.1.3 dell'allegato V per il quale il professionista abbia già ottenuto la qualifica professionale in ***uno*** Stato membro. Gli Stati membri garantiscono che l'esenzione accordata non superi ***la metà*** della durata minima del corso di formazione medica specialistica in questione.

Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri la legislazione nazionale applicabile in materia *per ognuna delle citate* esenzioni parziali.";

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'*articolo 57 quater* riguardo all'adattamento dei periodi minimi di formazione di cui al punto 5.1.3 dell'allegato V al livello del progresso scientifico e tecnico.";

20) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"*Al fine di tenere debitamente conto delle modifiche alla legislazione nazionale* e al fine di aggiornare la presente direttiva, *alla* Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo *57 quater* riguardo all'inclusione, nel punto 5.1.3 dell'allegato V, di nuove specializzazioni mediche comuni ad almeno *i due quinti* degli Stati membri".

21) *all'articolo 27 è inserito il paragrafo seguente:*

"2 bis. Gli Stati membri riconoscono le qualifiche di medico specialista acquisite in Italia, ed elencate ai punti 5.1.2 e 5.1.3 dell'allegato V, ai medici che abbiano iniziato la loro formazione specialistica dopo il 31 dicembre 1983 e prima del 1° gennaio 1991, nonostante la citata formazione non soddisfi tutti i requisiti previsti dall'articolo 25, la qualifica sia corredata di un attestato rilasciato dalla competenti autorità italiane da cui risulti che il medico interessato ha effettivamente e in maniera legale esercitato l'attività di medico specialista in Italia, nella stessa area specialistica in questione, per almeno sette anni consecutivi durante i dieci anni che precedono il conferimento dell'attestato.";

22) all'articolo 28, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'ammissione alla formazione specifica in medicina generale presuppone il completamento e la convalida di un programma di formazione medica di base di cui all'articolo 24, paragrafo 2, nel corso del quale il tirocinante ha acquisito le conoscenze necessarie di medicina di base.";

23) l'articolo 31 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'ammissione alla formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale è subordinata:

a) *al completamento di una formazione scolastica generale di dodici anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso all'università o a istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente; o*

b) al completamento di una formazione scolastica generale di **almeno dieci anni** sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame **■** di livello equivalente *che dia accesso alle scuole professionali o ai programmi di formazione professionale* per infermieri.";

b) al paragrafo 2, il secondo *e il terzo* comma sono sostituiti dai seguenti:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'**articolo 57 quater** riguardo alle modifiche dell'elenco di cui al punto 5.2.1 dell'allegato V, al fine di adeguarlo al progresso scientifico e tecnico ■ .

Le modifiche di cui al secondo comma non devono comportare la modifica di principi legislativi essenziali vigenti negli Stati membri in materia di organizzazione delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Esse rispettano la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione dei sistemi di istruzione di cui all'articolo 165, paragrafo 1, TFUE."

c) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi ***complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti***, consistenti in almeno 4 600 ore di insegnamento teorico e clinico in cui l'insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della formazione. Gli Stati membri possono accordare esenzioni parziali ai professionisti che hanno acquisito parte della loro formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente.";

d) *il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:*

"4. L'istruzione teorica è la parte della formazione di infermiere dalla quale gli aspiranti infermieri apprendono le conoscenze, le abilità e le competenze professionali richieste ai sensi dei paragrafi 6 e 7. La formazione è impartita da insegnanti di scienze infermieristiche e da altro personale competente presso università, istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente o scuole professionali o attraverso programmi di formazione professionale per infermieri.";

e) *al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:*

"5. L'insegnamento clinico è la parte della formazione di infermiere nella quale gli aspiranti infermieri apprendono, nell'ambito di un gruppo e a diretto contatto con individui e/o collettività sani o malati, a organizzare, dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche globali in base alle conoscenze, alle abilità e alle competenze acquisite. L'aspirante infermiere apprende, oltre che a lavorare come membro di una squadra, a dirigere una squadra e ad organizzare l'assistenza infermieristica globale, anche per quanto concerne l'educazione alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno alle istituzioni sanitarie o alla collettività.";

f) *il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:*

"6. *La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte del professionista in questione delle conoscenze e abilità seguenti:*

- a) *un'estesa conoscenza delle scienze che sono alla base dell'assistenza infermieristica generale, compresa una sufficiente conoscenza dell'organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone sane e malate, nonché delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano;*
- b) *una conoscenza della natura e dell'etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l'assistenza infermieristica;*
- c) *un'adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che deve essere selezionata in base al corrispondente valore formativo, deve essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in strutture dotate di un numero di personale qualificato e delle attrezzature adeguate per l'assistenza infermieristica dei pazienti;*
- d) *la capacità di partecipare alla formazione pratica del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale;*

e) *un'esperienza di collaborazione con gli esponenti di altre professioni del settore sanitario.*";

g) è aggiunto il paragrafo seguente:

"7. *Il titolo di infermiere responsabile dell'assistenza generale sancisce la capacità del professionista in questione di applicare almeno le seguenti competenze, a prescindere dal fatto che la formazione si sia svolta in università, in istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente o in scuole professionali ovvero nell'ambito di programmi di formazione professionale infermieristica:*

- a) *la competenza di individuare autonomamente le cure infermieristiche necessarie utilizzando le conoscenze teoriche e cliniche attuali nonché di pianificare, organizzare e prestare le cure infermieristiche nel trattamento dei pazienti, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del paragrafo 6, lettere a), b) e c), in un'ottica di miglioramento della pratica professionale;*
- b) *la competenza di lavorare efficacemente con altri operatori del settore sanitario, anche per quanto concerne la partecipazione alla formazione pratica del personale sanitario sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del paragrafo 6, lettere d) ed e);*

- c) *la competenza di orientare individui, famiglie e gruppi verso stili di vita sani e l'autoterapia, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del paragrafo 6, lettere a) e b);*
- d) *la competenza di avviare autonomamente misure immediate per il mantenimento in vita e di intervenire in situazioni di crisi e catastrofi;*
- e) *la competenza di fornire autonomamente consigli, indicazioni e supporto alle persone bisognose di cure e alle loro figure di appoggio;*
- f) *la competenza di garantire autonomamente la qualità delle cure infermieristiche e di valutarle;*
- g) *la competenza di comunicare in modo esaustivo e professionale e di cooperare con gli esponenti di altre professioni del settore sanitario;*
- h) *la competenza di analizzare la qualità dell'assistenza in un'ottica di miglioramento della propria pratica professionale come infermiere responsabile dell'assistenza generale.";*

24) l'articolo 33 è così modificato:

- a) *il paragrafo 2 è soppresso;*
- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri riconoscono i titoli di infermiere che:

- a) sono stati rilasciati in Polonia agli infermieri che abbiano completato anteriormente al 1° maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 31; e
- b) sono attestati dal diploma di "licenza di infermiere" ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui:
 - i) all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (*Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237*), e il regolamento del ministro della Sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (*Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420*), o

ii) *dall'articolo 52, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del ministro della Sanità del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di istruzione universitaria impartiti agli infermieri e alle ostetriche che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2012, pag. 770);*

allo scopo di verificare che *gli infermieri interessati* siano in possesso di un livello di conoscenza e di competenza paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia, al punto 5.2.2 dell'allegato V.";

25) *l'articolo 33 bis è sostituito dal seguente:*

"Per quanto riguarda la qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano solo le disposizioni relative ai diritti acquisiti di seguito illustrate.

Per i cittadini degli Stati membri che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale che non soddisfa i requisiti minimi di cui all'articolo 31, gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale a condizione che tale prova sia corredata di un certificato da cui risulti che i cittadini di Stati membri in questione hanno effettivamente esercitato in maniera legale l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale in Romania, con piena responsabilità anche per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di emissione del certificato:

- a) *'Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist' conseguito mediante istruzione post-secondaria presso una "scoala postliceala", da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° gennaio 2007;*
- b) *"Diploma de absolvire de asistent medical generalist" conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003;*

c) *"Diploma de licența de asistent medical generalist" conseguito a seguito di corso di laurea specialistica, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003."*;

26) *all'articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. La formazione di dentista di base è di almeno cinque anni di studio complessivi come minimo ■ , che possono essere espressi *in aggiunta anche* in crediti ECTS equivalenti, *e consiste in almeno 5 000 ore di insegnamento teorico e pratico a tempo pieno, comprendente* quanto meno il programma di cui all'allegato V, punto 5.3.1 e che è *dispensato* presso un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto come equivalente o comunque sotto il controllo di un ateneo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 *quater* riguardo alla *modifica* dell'elenco di cui al punto 5.3.1 dell'allegato V al fine di adattarlo al progresso scientifico e tecnico.

Le modifiche di cui al secondo comma non devono comportare la modifica di principi legislativi essenziali vigenti negli Stati membri in materia di organizzazione delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Esse rispettano la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione dei sistemi di istruzione secondo quanto stabilito dall'articolo 165, paragrafo 1, TFUE.";

■

27) l'articolo 35 è così modificato:

a) *il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

"1. L'ammissione alla formazione di dentista specialista è subordinata al compimento e alla convalida di una formazione di dentista base di cui all'articolo 34 o al possesso degli attestati di cui agli articoli 23 e 37.";

b) *il paragrafo 2 è così modificato:*

i) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I corsi di formazione di dentista specialista a tempo pieno hanno una durata minima di tre anni■ e si svolgono sotto la supervisione delle autorità o degli organi competenti. Essa richiede la partecipazione personale del dentista candidato alla specializzazione nell'attività e alle responsabilità dell'istituto in questione.";

ii) ■ il terzo comma è soppresso;

c) *sono inseriti i paragrafi seguenti:*

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo **57 quater** riguardo all'adeguamento al progresso scientifico e tecnico del periodo minimo di formazione di cui al paragrafo 2.

5. ***Per tenere in debita considerazione i cambiamenti apportati alla legislazione nazionale*** e al fine di aggiornare la presente direttiva, ***alla*** Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo **57 quater** riguardo all'inclusione, nell'allegato V, punto 5.3.3, di nuove specializzazioni odontoiatriche comuni ad almeno ***due quinti*** degli Stati membri **■** .";

28) *all'articolo 37 sono inseriti i paragrafi seguenti:*

"3. ***In materia di riconoscimento dei titoli ufficiali di formazione di dentista, gli Stati membri riconoscono detti titoli di formazione a norma dell'articolo 21 se i richiedenti hanno iniziato la propria formazione il o anteriormente a ...*** ⁺.

4. ***Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina rilasciati in Spagna ai professionisti che hanno iniziato la formazione universitaria in medicina tra il 1° gennaio 1986 e il 31 dicembre 1997, accompagnati da un attestato rilasciato dalle competenti autorità spagnole.***

⁺ GU: inserire la data corrispondente a due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

L'attestato conferma il rispetto delle tre condizioni che seguono:

- a) il professionista interessato ha concluso proficuamente almeno tre anni di studio, certificato dalle competenti autorità spagnole come equivalenti alla formazione di cui all'articolo 34;*
- b) il professionista in questione ha esercitato effettivamente, in maniera legale e a titolo principale in Spagna le attività di cui all'articolo 36, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;*
- c) il professionista in questione è autorizzato a esercitare o esercita effettivamente, in maniera legale e a titolo principale le attività di cui all'articolo 36 alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per la Spagna all'allegato V, punto 5.3.2.";*

29) l'articolo 38 è così modificato:

a) ***il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:***

"1. "La formazione di veterinario comprende almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno, che possono essere ***in aggiunta*** anche espressi in crediti ECTS equivalenti, presso un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università, che vertano almeno sul programma di studi di cui all'allegato V, punto 5.4.1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo ***57 quater*** riguardo ***alla modifica*** dell'elenco di cui all'allegato V, punto 5.4.1, al fine di adattarlo al progresso scientifico e tecnico.

Le modifiche di cui al secondo comma non possono comportare, per alcuno Stato membro, una qualsiasi modifica dei principi legislativi essenziali vigenti concernenti la struttura delle professioni per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso per le persone fisiche. Dette modifiche rispettano la responsabilità degli Stati membri in materia di organizzazione dei sistemi di istruzione di cui all'articolo 165, paragrafo 1, TFUE.";

b) *il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

"3. La formazione di veterinario garantisce l'acquisizione da parte del professionista interessato delle conoscenze e abilità seguenti:

- a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le attività di veterinario e della pertinente legislazione dell'Unione;*
- b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni, del comportamento e delle esigenze fisiologiche degli animali, nonché delle abilità e competenze richieste per il loro allevamento, la loro alimentazione, il loro benessere, la loro riproduzione e la loro igiene in generale;*
- c) abilità e competenze cliniche, epidemiologiche e analitiche necessarie ai fini della prevenzione, della diagnosi e delle terapie delle malattie degli animali, compresa anestesia, chirurgia asettica e morte senza dolore, sia individualmente che collettivamente, nonché una conoscenza specifica delle malattie trasmissibili all'uomo;*

- d) *adeguate conoscenze, abilità e competenze di medicina preventiva, tra cui competenze in materia di indagini e certificazione;*
- e) *adeguate conoscenze dell'igiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i mangimi animali o i prodotti alimentari di origine animale destinati al consumo umano, apportando le abilità e competenze necessarie alla comprensione e spiegazione delle buone prassi in materia;*
- f) *conoscenze, abilità e competenze necessarie all'utilizzo responsabile e ragionato dei prodotti medicinali veterinari, al fine di trattare e assicurare la sicurezza della catena alimentare e la protezione dell'ambiente.";*

30) l'articolo 40 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo **57 quater** riguardo alla modifica della lista di cui all'allegato V, punto 5.5.1, al fine di adattarlo al progresso scientifico e tecnico.

Le modifiche di cui al terzo comma non possono comportare, per alcuno Stato membro, una qualsiasi modifica dei principi legislativi essenziali vigenti concernenti la struttura delle professioni per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso per le persone fisiche. Dette modifiche rispettano la responsabilità degli Stati membri in materia di organizzazione dei sistemi di istruzione nei termini di cui all'articolo 165, paragrafo 1, TFUE."

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'ammissione alla formazione in ostetricia è subordinato a una delle condizioni che seguono:

- a) compimento di almeno dodici anni di istruzione scolastica generale o possesso di un certificato che attesti il superamento di un esame, di livello equivalente, per l'ammissione a una scuola di ostetricia per il percorso I;
- b) possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2, per il percorso II."

c) *il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

"3. La formazione in ostetricia dà la garanzia che il professionista in questione ha acquisito le conoscenze e le abilità seguenti:

- a) *conoscenza dettagliata delle scienze che sono alla base delle attività di ostetrica/o, in particolare delle scienze ostetriche, dell'ostetricia e della ginecologia;*
- b) *conoscenza adeguata della deontologia della professione e della legislazione pertinente ai fini dell'esercizio della professione;*
- c) *conoscenza adeguata di nozioni di medicina generale (funzioni biologiche, anatomia e fisiologia) e di farmacologia nel settore dell'ostetricia e per quanto riguarda il neonato, nonché conoscenza dei nessi esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano e del proprio comportamento;*
- d) *esperienza clinica adeguata acquisita presso istituzioni approvate per cui l'ostetrica/o è in grado in modo indipendente e sotto la propria responsabilità, per quanto necessario e a esclusione del quadro patologico, di gestire l'assistenza prenatale, condurre il parto e le sue conseguenze in istituzioni approvate e controllare travaglio e nascita, assistenza postnatale e rianimazione neonatale in attesa dell'intervento di un medico;*

e) ***comprensione adeguata della formazione del personale sanitario ed esperienza della collaborazione con tale personale.***";

31) all'articolo 41, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I titoli di formazione di ostetrica di cui all'allegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi dell'articolo 21 se soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- a) una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno tre anni, ***che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 4 600 ore di formazione teorica e pratica, di cui almeno un terzo della durata minima in pratica clinica diretta;***
- b) una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno due anni ***che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti,*** consistente in almeno 3 600 ore, subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2;

- c) una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno 18 mesi, ***che possono anche essere espressi in aggiunta in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 3 000 ore***, subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2 e seguita da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del paragrafo 2.";

32) l'articolo 43 è così modificato:

- a) è inserito il paragrafo seguente ■ :

"1 bis. Per i titoli di formazione in ostetricia, gli Stati membri riconoscono automaticamente le qualifiche professionali se il richiedente ha iniziato la formazione prima del ...⁺ e i criteri di ammissione prevedevano all'epoca dieci anni di formazione scolastica generale o un livello equivalente, per la possibilità I, oppure ha completato la formazione come infermiere responsabile dell'assistenza generale ***confermato da un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.2.2***, prima di iniziare la formazione in ostetricia, nell'ambito della possibilità II.";

- b) ***il paragrafo 3 è soppresso;***

- c) ***il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:***

⁺ GU: inserire la data corrispondente a due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

"4. Gli Stati membri riconoscono i titoli di ostetrica/o che:

- a) sono stati rilasciati in Polonia a ostetriche/i che hanno completato anteriormente al 1° maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40; e**
- b) è sancita dal titolo di "licenza di infermiere" ottenuto sulla base di uno speciale programma di aggiornamento di cui:**
 - i) all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237), e al regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma presso un liceo medico o una scuola professionale medica per l'insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o**

ii) *all'articolo 53, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039), e il regolamento del Ministro della sanità del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di insegnamento universitario impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori per l'insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2012, pag. 770),*

allo scopo di verificare che le ostetriche/i interessate/i sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabili a quello delle ostetriche/i in possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia all'allegato V, punto 5.5.2.';

33) all'articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni, che può essere anche espressa *in aggiunta* in crediti ECTS equivalenti, di cui almeno:

- a) quattro anni d'insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università;
- b) *durante o* al termine della formazione teorica e pratica, sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest'ultimo.

Il programma di formazione a cui si fa riferimento nel presente paragrafo include almeno il programma di cui all'allegato V, punto 5.6.1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo **57 quater** riguardo *alla modifica* dell'elenco di cui all'allegato V, punto 5.6.1, al fine di adattarlo al progresso scientifico e tecnico, *compresa l'evoluzione della prassi farmacologica*.

Le modifiche di cui al secondo comma non ***devono*** comportare, per alcuno Stato membro, una qualsiasi modifica dei principi legislativi ***essenziali vigenti*** concernenti la struttura delle professioni per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso per le persone fisiche. ***Le suddette modifiche rispettano la responsabilità degli Stati membri in materia di organizzazione dei sistemi di istruzione nei termini di cui all'articolo 165, paragrafo 1, TFUE.***";

■

34) all'articolo 45, il paragrafo 2 è ***sostituito dal*** seguente :

"2. Gli Stati membri assicurano che i titolari di un titolo di formazione in farmacia, rilasciato da un istituto universitario o da un istituto di livello riconosciuto come equivalente, che soddisfi i requisiti dell'articolo 44, siano autorizzati ad accedere ed esercitare almeno le attività sotto elencate, con l'eventuale riserva, laddove appropriata, di un'esperienza professionale complementare:

- a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;***
- b) fabbricazione e controllo dei medicinali;***
- c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;***

- d) *immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;*
- e) *approvvigionamento, preparazione, controllo, immagazzinamento, distribuzione e consegna di medicinali sicuri e di qualità nelle farmacie aperte al pubblico;*
- f) *preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione di medicinali sicuri e di qualità negli ospedali;*
- g) *diffusione di informazioni e di consigli sui medicinali in quanto tali, compreso il loro uso corretto;*
- h) *segnalazione* alle autorità competenti *degli* effetti indesiderati dei prodotti farmaceutici;
- i) *accompagnamento personalizzato dei pazienti che praticano l'automedicazione;*
- j) *contributo a campagne istituzionali di sanità pubblica."*;

35) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

"Articolo 46

Formazione di architetto

1. *La formazione di un architetto prevede:*

- a) *almeno cinque anni di insegnamento a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario; o*
- b) *non meno di quattro anni di studi a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario, accompagnati da un attestato che certifica il completamento di due anni di tirocinio professionale a norma del paragrafo 4.*

2. *L'architettura deve essere l'elemento principale della formazione di cui al paragrafo 1.* Questo insegnamento ■ deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e deve garantire *almeno* l'acquisizione delle seguenti conoscenze, abilità e competenze:

- a) capacità di realizzare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;
- b) adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane a essa attinenti;
- c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;
- d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;
- e) capacità di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo;
- f) capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;

- g) conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione;
- h) conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;
- i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici, *nel contesto dello sviluppo sostenibile*;
- j) capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;
- k) conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione generale.

3. *Il numero di anni di insegnamento accademico di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere anche espresso in aggiunta in crediti ECTS equivalenti.*
4. *Il tirocinio professionale di cui alla lettera b) del paragrafo 1 deve aver luogo solo dopo il completamento dei primi tre anni di insegnamento accademico. Almeno un anno del tirocinio professionale deve fare riferimento alle conoscenze, abilità e competenze acquisite nel corso dell'insegnamento di cui al paragrafo 2. A tal fine il tirocinio professionale deve essere effettuato ■ sotto la supervisione di una persona o di un organismo autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di origine. Detto tirocinio sotto supervisione può aver luogo in ogni paese. Il tirocinio professionale è valutato dall'autorità competente dello Stato membro di origine.";*

36) l'articolo 47 è sostituito dal seguente:

"Articolo 47

Deroghe alle condizioni della formazione di architetto

In deroga all'articolo 46, è riconosciuta soddisfacente ai sensi dell'articolo 21 anche: la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 46, paragrafo 2, sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di un professionista che lavori da sette anni o più nel settore dell'architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L'esame deve essere di livello universitario ed equivalente all'esame finale di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b).";

37) *l'articolo 49 è così modificato:*

a) è inserito il paragrafo seguente ■ :

"1 bis. Il paragrafo 1 si applica inoltre ai titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V qualora la formazione abbia avuto inizio prima del ...⁺.";

⁺ GU: inserire la data corrispondente a due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

b) *è aggiunto il paragrafo seguente:*

"3. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attività professionali di architetto, ogni Stato membro deve accordare ai titoli di formazione da esso stesso rilasciati gli stessi effetti nel suo territorio: titolo di completamento della formazione vigente al 5 agosto 1985 e iniziata non oltre il ...⁺, impartita da "Fachhochschulen" nella Repubblica federale di Germania per un periodo di tre anni, conforme ai requisiti di cui all'articolo 46, paragrafo 2 e idonea all'accesso alle attività di cui all'articolo 48 in detto Stato membro con il titolo professionale di "architetto" purché la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di 4 anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall'autorità competente cui è iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni della presente direttiva.";

⁺ GU: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.

38) al titolo III è aggiunto il capo seguente ■ :

"Capo III bis

Riconoscimento automatico sulla base di principi di formazione comuni

Articolo 49 bis

Quadro comune di formazione

1. Ai fini del presente articolo, per "quadro comune di formazione" si intende l'insieme di conoscenze, abilità e competenze *minime* necessarie per l'esercizio di una determinata professione. *Un quadro comune di formazione non si sostituisce ai programmi nazionali di formazione a meno che uno Stato membro non decida altrimenti a norma della legislazione nazionale.* Ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione *nello Stato membro che la disciplina*, uno Stato membro deve accordare alle qualifiche professionali acquisite sulla base di detto quadro comune gli stessi effetti sul suo territorio riconosciuti ai titoli di formazione da esso stesso rilasciati, a condizione che il predetto quadro sia conforme *alle condizioni* di cui al paragrafo 2. ■

2. Un quadro comune di formazione deve rispettare le seguenti condizioni:
- a) consente la mobilità fra Stati membri a un numero maggiore di professionisti **■** ;
 - b) la professione cui si applica il quadro comune di formazione è **■** regolamentata *o il percorso scolastico e formativo verso di essa è regolamentato* in almeno un terzo degli Stati membri;
 - c) l'insieme condiviso di conoscenze, abilità e competenze riunisce le conoscenze, le abilità e le competenze *richieste* nei sistemi di istruzione e formazione applicabili in almeno un terzo degli Stati membri; *è irrilevante che le conoscenze, le abilità e le competenze siano state acquisite nell'ambito di un corso di formazione generale presso un'università o un istituto di istruzione superiore ovvero nell'ambito di un corso di formazione professionale;*
 - d) *il* quadro comune di formazione è *basato sui* livelli dell'EQF, come definito nell'allegato II della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente*;

- e) la professione in questione non è inclusa in un altro quadro di formazione comune e non è **soggetta al riconoscimento automatico** ai sensi del titolo III, capo III;
 - f) il quadro di formazione comune è stato elaborato secondo una procedura equa e trasparente, con la partecipazione anche delle parti interessate **pertinenti** di Stati membri in cui la professione in oggetto non è regolamentata;
 - g) il quadro di formazione comune consente ai cittadini di un qualsiasi Stato membro di acquisire la qualifica professionale prevista nell'ambito di detto quadro senza dover essere **già** membri di una qualsiasi organizzazione professionale o essere iscritti presso detta organizzazione.
3. ***I rappresentanti delle organizzazioni professionali rappresentative a livello dell'Unione, così come le organizzazioni professionali a livello nazionale o le autorità competenti di almeno un terzo degli Stati membri possono presentare alla Commissione suggerimenti riguardo al quadro di formazione comune conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2.***
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 ***quater*** per stabilire ***un*** quadro di formazione comune ***per determinate professioni alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.***

5. *Uno Stato membro è esentato dall'obbligo di introdurre un quadro di formazione comune di cui al paragrafo 4 nel proprio territorio e dall'obbligo di rilasciare il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali acquisito a titolo del quadro di formazione comune ove sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:*
- a) *nel proprio territorio non esistono istituzioni di insegnamento o formazione che offrono formazione per la professione in questione;*
 - b) *l'introduzione del quadro di formazione comune avrebbe effetti avversi sull'organizzazione del suo sistema di istruzione e formazione professionale;*
 - c) *sussistono differenze sostanziali tra il quadro di formazione comune e la formazione richiesta nel proprio territorio, con gravi rischi per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi o della protezione dell'ambiente.*
6. *Entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato di cui al paragrafo 4, uno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri:*

- a) *le qualifiche nazionali e, se del caso, i titoli professionali nazionali conformi al quadro di formazione comune; o*
- b) *ogni ricorso alla deroga di cui al paragrafo 5, corredata di una motivazione in relazione a quali condizioni previste da tale paragrafo siano state soddisfatte. Entro tre mesi la Commissione può richiedere ulteriori chiarimenti se ritiene che lo Stato membro abbia fornito alcuna o insufficiente giustificazione relativamente a una di queste condizioni che devono essere soddisfatte. Lo Stato membro trasmette la replica entro tre mesi dalla richiesta.*

La Commissione può adottare un atto di esecuzione con l'elenco delle qualifiche e dei titoli professionali nazionali che fruiscono del riconoscimento automatico ai sensi del quadro di formazione comune adottato a norma del paragrafo 4.

- 7. *Il presente articolo si applica alle specializzazioni di una professione, purché esse riguardino attività professionali il cui accesso ed esercizio è regolamentato negli Stati membri, ove la professione sia già soggetta a riconoscimento automatico ai sensi del capo III del titolo III, ma non la specializzazione di cui trattasi.*

Articolo 49 ter

Prove di formazione comuni

1. Ai fini del presente articolo, per "prova di formazione comune" si intende una prova attitudinale ***standardizzata disponibile tra*** gli Stati membri ***partecipanti e riservata ai titolari di determinate qualifiche professionali***. Il superamento di detta prova ■ in uno Stato membro ***abilita il titolare di una determinata qualifica professionale all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante*** alle stesse condizioni applicabili ai possessori di qualifiche professionali acquisite in detto Stato membro.
2. Ogni prova di formazione comune deve rispettare le seguenti condizioni:
 - a) consentire la mobilità fra Stati membri a un numero maggiore di professionisti ■ ;
 - b) la professione alla quale si applica la prova di formazione comune è ■ regolamentata ***o il percorso scolastico e formativo verso di essa è regolamentato a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e)***, in almeno un terzo degli Stati membri;

- c) la prova di formazione comune è stata preparata seguendo una procedura trasparente, con la partecipazione anche delle parti interessate *pertinenti* di Stati membri in cui la professione in oggetto non è regolamentata;
 - d) la prova di formazione comune permette ai cittadini di altri Stati membri di partecipare alla prova stessa e alla sua organizzazione pratica in altri Stati membri, senza dover essere *già* membri di una qualsiasi organizzazione professionale o essere iscritti presso detta organizzazione.
3. *I rappresentanti delle organizzazioni professionali rappresentative a livello dell'Unione, così come le organizzazioni professionali a livello nazionale o le autorità competenti di almeno un terzo degli Stati membri possono presentare alla Commissione suggerimenti riguardo alla prova professionale comune conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2.*
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 *quater* per fissare i contenuti di una prova professionale comune e le condizioni richieste per prendervi parte e superarla.

5. *Uno Stato membro è esentato dall'obbligo di organizzare una prova di formazione comune di cui al paragrafo 4 nel proprio territorio e dall'obbligo di rilasciare il riconoscimento automatico ai professionisti che hanno superato la prova di formazione comune ove sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:*
- a) *la professione in questione non è regolamentata nel suo territorio;*
 - b) *i contenuti della prova di formazione comune non attenuano in misura adeguata gravi rischi per la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi corrispondenti nel proprio territorio;*
 - c) *i contenuti della prova di formazione comune renderebbero l'accesso alla professione significativamente meno attraente rispetto ai requisiti nazionali.*
6. *Entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato di cui al paragrafo 4, uno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri:*
- a) *la capacità disponibile per organizzare dette prove; o*

b) ogni ricorso alla deroga di cui al paragrafo 5, corredata di una motivazione in relazione a quali condizioni previste da tale paragrafo siano state soddisfatte. Entro tre mesi la Commissione può richiedere ulteriori chiarimenti se ritiene che lo Stato membro abbia fornito alcuna o insufficiente giustificazione relativamente a una di queste condizioni che devono essere soddisfatte. Lo Stato membro trasmette la replica entro tre mesi dalla richiesta.

La Commissione può adottare un atto di esecuzione con l'elenco degli Stati membri in cui devono essere organizzate le prove di formazione comuni a norma del paragrafo 4, la frequenza nel corso dell'anno e altri dettagli necessari all'organizzazione di prove di formazione comuni negli Stati membri.

* *GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1.*”;

39) all'articolo 50 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"3 bis. In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può chiedere alle autorità competenti di uno Stato membro conferma del fatto che il richiedente non è oggetto di sospensione o di divieto a esercitare detta professione a causa di gravi mancanze professionali o di condanne penali connesse all'esercizio di una delle sue attività professionali.

3 ter. Lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dei diversi Stati membri ai sensi del presente articolo ha luogo attraverso l'IMI.";

40) all'articolo 52 è inserito il paragrafo seguente ■ :

"3. Uno Stato membro non può riservare l'impiego di un titolo professionale ai possessori di specifiche qualifiche professionali se non ha notificato l'associazione o l'organizzazione alla Commissione e agli altri Stati membri a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.";

41) ■ l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

"Articolo 53

Conoscenza delle lingue

1. I professionisti che beneficiano del riconoscimento delle qualifiche professionali possiedono la conoscenza delle lingue necessaria all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante.
2. Uno Stato membro assicura che controlli ■ effettuati da **un**'autorità competente o sotto la sua supervisione ***per controllare il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 1 siano limitati alla conoscenza di una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante o di una lingua amministrativa dello Stato membro ospitante, a condizione che quest'ultima sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione.***
3. ***I controlli svolti a norma del paragrafo 2 possono essere imposti se la professione da praticarsi ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti. I controlli possono essere imposti nei confronti di altre professioni nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua di lavoro con riguardo alle attività professionali che il professionista intende svolgere.***

I controlli possono essere effettuati solo dopo il rilascio di una tessera professionale europea a norma dell'articolo 4 quinquies o dopo il riconoscimento di una qualifica professionale, a seconda dei casi.

4. Il controllo linguistico è proporzionato all'attività da eseguire. Il professionista interessato può presentare ricorso *ai sensi del diritto* nazionale contro tali controlli.";

42) al titolo IV è aggiunto l'articolo seguente :

"Articolo 55 bis

Riconoscimento del tirocinio **professionale**

1. *Se l'accesso a una professione regolamentata nello Stato membro di origine è subordinata al compimento di un tirocinio professionale, l'autorità competente dello Stato membro di origine, al momento di prendere in esame una richiesta di autorizzazione all'esercizio di una professione regolamentata, riconosce i tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro, a condizione che il tirocinio si attenga alle linee guida pubblicate di cui al paragrafo 2, e tiene conto dei tirocini professionali svolti in un paese terzo. Tuttavia, gli Stati membri possono fissare nella legislazione nazionale un limite ragionevole alla durata della parte del tirocinio professionale che può essere svolta all'estero.*

2. *Il riconoscimento del tirocinio professionale non sostituisce i requisiti previsti per superare un esame al fine di ottenere l'accesso alla professione in questione. Le autorità competenti pubblicano le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale.*";

43) il titolo del titolo V è sostituito dal seguente:

"Titolo V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI CITTADINI CON RIGUARDO ALL'ATTUAZIONE";

44) *l'articolo 56 è così modificato:*

a) *al* paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si scambiano informazioni concernenti l'azione disciplinare o le sanzioni penali adottate o qualsiasi altra circostanza specifica grave che potrebbero avere conseguenze sull'esercizio delle attività previste dalla presente direttiva, nel rispetto *delle norme* sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.";

b) *è inserito il paragrafo seguente:*

"2 bis. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti devono utilizzare il sistema IMI.";

c) *il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:*

"4. Ogni Stato membro designa un coordinatore per le attività delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

I coordinatori hanno i seguenti compiti:

- a) *promuovere l'applicazione uniforme della presente direttiva;*
- b) *riunire ogni utile informazione per l'applicazione della presente direttiva e in particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate negli Stati membri;*
- c) *esaminare proposte di quadri comuni di formazione e di prove di formazione comuni;*

d) scambiare informazioni e migliori prassi al fine di ottimizzare il continuo sviluppo professionale negli Stati membri;

e) scambiare informazioni e migliori prassi sull'applicazione delle misure compensative di cui all'articolo 14.

Ai fini dello svolgimento del compito di cui alla lettera b) del presente paragrafo, i coordinatori possono sollecitare l'aiuto dei centri di assistenza di cui all'articolo 57 ter.";

45) è inserito l'articolo seguente ■ :

"Articolo 56 bis

Meccanismo di allerta

1. Le autorità competenti di uno Stato membro informano le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri *circa* un professionista al quale le autorità o le autorità giudiziarie nazionali abbiano *limitato o* vietato, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio *totale o parziale* sul territorio di detto Stato membro delle seguenti attività professionali:

- a) medico *e medico* generico, in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, **punti 5.1.1. e 5.1.4**;
- b) medico specialista, in possesso di un titolo di cui all'allegato V, punto 5.1.3;
- c) infermiere responsabile dell'assistenza generale, in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.2.2;
- d) dentista in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.3.2;
- e) dentista specialista in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.3.3;
- f) veterinario in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.4.2 ■ ;
- g) ostetrica in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.5.2;

- h) farmacista in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.2;
- i) possessori dei certificati di cui all'allegato VII, punto 2, attestanti che il possessore ha completato una formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 o 44, ma che è iniziata prima delle date di riferimento per i titoli di cui all'allegato V, punti 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2;
- j) possessori di attestati di diritti acquisiti di cui agli articoli 23, 27, 29, 33, 33 bis, 37, 43 e 43 bis;
- k) *altri professionisti che esercitano attività aventi ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, ove il professionista eserciti una professione regolamentata in detto Stato membro;***
- l) *professionisti che esercitano attività relative all'istruzione dei minori, tra cui l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia, ove il professionista eserciti una professione regolamentata in detto Stato membro.***

2. Le *autorità competenti trasmettono le* informazioni di cui al *paragrafo 1 mediante un'allerta con il sistema IMI* entro un termine di tre giorni dalla data di adozione della decisione che *limita o* vieta l'esercizio *totale o parziale* dell'attività professionale al professionista in oggetto. *Tali informazioni riguardano:*
- a) *l'identità del professionista;*
 - b) *la professione in questione;*
 - c) *le informazioni circa l'autorità o il giudice nazionale che adotta la decisione sulla limitazione o il divieto;*
 - d) *l'ambito di applicazione della limitazione o del divieto; nonché*
 - e) *il periodo durante il quale si applica la limitazione o il divieto.*

3. *Le autorità competenti di uno Stato membro interessato informano, entro al massimo tre giorni dalla data di adozione della decisione del tribunale, le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un'allerta con il sistema IMI, circa l'identità dei professionisti che hanno presentato domanda di riconoscimento di una qualifica ai sensi della presente direttiva e che sono stati successivamente giudicati dai tribunali responsabili di aver falsificato le qualifiche professionali in questo contesto.*
4. Il trattamento dei dati personali ai fini dello scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 deve essere effettuato nel rispetto delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione deve avvenire nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001.
5. *Le autorità competenti di tutti gli Stati membri sono informate senza indugio circa la scadenza di un divieto o di una restrizione di cui al paragrafo 1. A tal fine, l'autorità competente dello Stato membro che fornisce l'informazione di cui al paragrafo 1 è altresì tenuta a fornire la data di scadenza, così come ogni successiva modifica a tale data.*

6. Gli Stati membri fanno in modo che i professionisti nei confronti dei quali un messaggio di allerta è inviato ad altri Stati membri siano informati per iscritto, contemporaneamente all'invio, di detta procedura di allerta e possano presentare ricorso *ai sensi del diritto* nazionale contro tali decisioni, o chiederne la rettifica, e abbiano accesso a mezzi di tutela al fine di compensare eventuali danni causati da allerte ingiustificate inviate ad altri Stati membri, e in tali casi occorre indicare che contro la decisione *sull'allerta* il professionista ha intentato un ricorso.
7. *I dati relativi ai messaggi di allerta possono essere trattati all'interno dell'IMI solo fintanto che sono validi. Le allerte sono eliminate entro tre giorni dalla data di adozione della decisione di revoca o dalla scadenza del divieto o della limitazione di cui al paragrafo 1.*
8. La Commissione adotta atti di esecuzione per l'applicazione del sistema di allerta. Tali atti di esecuzione includono disposizioni sulle autorità ■ legittimate a inviare ■ o ricevere allerte ■ sul ritiro e la conclusione delle allerte, ■ e sulle misure intese a garantire la sicurezza durante il periodo di trattamento ■ . Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura *di esame* di cui all'articolo 58, *paragrafo 2.*";

46) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:

"Articolo 57

Accesso centralizzato online alle informazioni

1. Gli Stati membri devono garantire che le seguenti informazioni siano disponibili online *attraverso i punti di contatto unici, di cui all'articolo 6 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno**, e regolarmente aggiornate ■ :
 - a) elenco di tutte le professioni regolamentate ■ nello Stato membro, che rechi gli estremi delle autorità competenti per ciascuna professione regolamentata e dei centri di assistenza di cui all'articolo 57 ter;
 - b) elenco delle professioni per le quali è disponibile una tessera professionale europea, il funzionamento di detta tessera, *compresi tutti i diritti a carico dei professionisti*, e ■ le autorità competenti per il rilascio;
 - c) elenco di tutte le professioni per le quali lo Stato membro applica l'articolo 7, paragrafo 4, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali;

- d) elenco delle formazioni regolamentate e delle formazioni a struttura particolare di cui *all'articolo 11, lettera c), punto ii)*;
 - e) **■** i requisiti *e* le procedure **■** indicati *agli articoli 7, 50, 51 e 53 per le professioni regolamentate* nello Stato membro, compresi i diritti che i cittadini devono corrispondere e i documenti che devono presentare *alle autorità competenti*;
 - f) modalità di ricorso, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, avverso le decisioni delle autorità competenti *adottate ai sensi della presente direttiva*.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano aggiornate.
 3. Gli Stati membri verificano che *a* qualsiasi richiesta di informazione **■** rivolta *ai* punti di contatto unici *si risponda quanto prima possibile*.
 4. Gli Stati membri e la Commissione adottano misure di accompagnamento intese a *incoraggiare* i punti di contatto unici *a fornire* le informazioni di cui al paragrafo 1 in altre lingue ufficiali dell'Unione europea. Ciò non ha ripercussioni a livello di legislazione degli Stati membri sulle lingue utilizzate nel rispettivo territorio.

5. Gli Stati membri collaborano tra loro e con la Commissione ai fini dell'attuazione dei paragrafi 1, 2 e 4.

* GU L 376 del 27.12.2006, pag.36.";

47) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 57 bis

Procedure per via elettronica

1. Gli Stati membri assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalità relative alle materie disciplinate dalla presente direttiva possano essere espletate, con facilità, mediante connessione remota e per via elettronica attraverso il punto di contatto unico pertinente *o la pertinente autorità competente. Ciò non impedisce alle autorità competenti degli Stati membri di richiedere le copie autenticate in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.*
2. Il paragrafo 1 non si applica allo svolgimento del periodo di adattamento o della prova attitudinale.

3. Nei casi in cui è giustificata la richiesta da parte degli Stati membri di utilizzare le firme elettroniche avanzate, come indicato all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente un quadro comunitario per le firme elettroniche^{*}, per l'espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri sono tenuti ad accettare firme elettroniche conformi alla decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l'uso di procedure per via elettronica mediante i punti di contatto unici di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno^{**} e a prevedere strumenti tecnici per l'elaborazione dei documenti con le firme elettroniche avanzate in formati definiti nella decisione 2011/130/UE della Commissione, del 25 febbraio 2011, che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno^{***}.

4. Tutte le procedure sono eseguite a norma ***dell'articolo 8*** della direttiva 2006/123/CE relativa ai punti di contatto unici. ***I limiti temporali procedurali di cui all'articolo 7, paragrafo 4 e all'articolo 51 della presente direttiva*** iniziano a decorrere dal momento in cui un cittadino presenta una richiesta ***o un documento mancante*** presso un punto di contatto unico ***o direttamente alla pertinente autorità competente. Qualsiasi richiesta di copie autenticate di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è considerata come una richiesta di documenti mancanti.***

Articolo 57 ter

Centri di assistenza

1. Ciascuno Stato membro designa, al più tardi il ...⁺ un centro di assistenza incaricato di fornire ai cittadini, *nonché ai* centri di assistenza degli altri Stati membri l'assistenza necessaria in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali interessate dalla presente direttiva, incluse le informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e l'esercizio delle stesse, sulla legislazione sociale ed eventualmente sul codice deontologico.
2. I centri di assistenza degli Stati membri ospitanti sono tenuti ad assistere i cittadini che esercitano i diritti loro conferiti dalla presente direttiva, eventualmente in collaborazione con il centro di assistenza dello Stato membro d'origine nonché con le autorità competenti e i punti di contatto unici nello Stato membro ospitante.

⁺ GU: inserire la data corrispondente a due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

3. Tutte le autorità competenti dello Stato membro *d'origine o* ospitante devono prestare piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, *se del caso, dello Stato membro d'origine e* trasmettere *tutte le* informazioni *pertinenti* su singoli casi ai centri di assistenza negli Stati membri ospitanti che ne fanno richiesta *e fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati conformemente alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.*
4. Su richiesta della Commissione i centri di assistenza informano quest'ultima sull'esito delle domande che essa sta trattando, entro due mesi dal ricevimento della richiesta.

Articolo 57 quater

Esercizio della delega

1. *Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*

2. *Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, all'articolo 20, all'articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, all'articolo 21 bis, paragrafo 4, all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 26, secondo comma, all'articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 35, paragrafi 4 e 5, all'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 40, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 49 bis, paragrafo 4 e all'articolo 49 ter, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ...⁺. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

⁺ *GU: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.*

3. *Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, all'articolo 20, all'articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, all'articolo 21 bis, paragrafo 4, all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 26, secondo comma, all'articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 35, paragrafi 4 e 5, all'articolo 38, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 49 bis, paragrafo 4 e all'articolo 49 ter, paragrafo 4, può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*
4. *Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*

5. *Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, dell'articolo 20, dell'articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, dell'articolo 21 bis, paragrafo 4, dell'articolo 25, paragrafo 5, dell'articolo 26, secondo comma, dell'articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 35, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 38, paragrafo 1, terzo comma, dell'articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 49 bis, paragrafo 4 e dell'articolo 49 ter, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*

* GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

** GU L 274 del 20.10.2009, pag. 36.

*** GU L 53 del 26.2.2011, pag. 66."

48) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

"Articolo 58

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.";



49) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Articolo 59

Trasparenza

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione un elenco delle professioni regolamentate *specificando le attività contemplate da ogni professione, e un elenco delle tipologie regolamentate di istruzione e formazione, e di formazione con una struttura particolare, di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii), nel loro territorio* entro il ...⁺. Le eventuali modifiche apportate a *tali elenchi* sono notificate senza *indebito* indugio alla Commissione. La Commissione sviluppa e tiene aggiornata una banca dati accessibile al pubblico delle professioni regolamentate, ivi compresa una descrizione generale delle attività che rientrano in ciascuna professione.
2. *Entro il ...⁺ gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco delle professioni per le quali è necessaria una verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione una giustificazione specifica per l'inserimento in tale elenco di ciascuna di queste professioni.*

⁺ GU: inserire la data corrispondente a due anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

3. Gli Stati membri valutano se **■** i requisiti stabiliti *nel loro ordinamento giuridico* per limitare l'accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale, inclusi l'impiego di titoli professionali e le attività professionali autorizzate in base a tale titolo, *indicati all'articolo come "requisiti"*, sono compatibili con i seguenti principi:
- a) i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori *sulla base* della nazionalità o del luogo di residenza;
 - b) i requisiti devono essere giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;
 - c) i requisiti devono essere tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.
4. Il paragrafo 1 si applica inoltre alle professioni regolamentate in uno Stato membro da un'associazione o un'organizzazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e agli eventuali requisiti in materia di adesione *a tali organizzazioni o associazioni*.

5. Entro il ...⁺, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni sui requisiti che intendono mantenere e sui motivi per ritenere detti requisiti conformi al disposto del paragrafo 3. Gli Stati membri trasmettono informazioni sui requisiti successivamente introdotti e sui motivi per ritenere detti requisiti conformi al paragrafo 3 entro sei mesi dall'adozione della misura.
6. Entro il ... e successivamente ogni due anni, gli Stati membri presentano una relazione concernente i requisiti che sono stati eliminati o resi meno rigidi.
7. La Commissione trasmette le relazioni di cui al paragrafo 5 agli altri Stati membri e questi presentano le loro osservazioni entro un termine di sei mesi. Durante questo periodo *di sei mesi*, la Commissione consulta le parti interessate, compresi i professionisti interessati.
8. La Commissione presenta una relazione di sintesi, basata sulle informazioni inviate dagli Stati membri, al gruppo di coordinatori istituito con la decisione 2007/172/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, che istituisce un gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali*, che può formulare osservazioni in merito a detta relazione.

⁺ GU: inserire la data corrispondente a due anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

9. Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi 7 e 8, la Commissione presenta entro ...⁺, le proprie conclusioni definitive *al Parlamento europeo e al Consiglio*, eventualmente accompagnate da proposte di nuove iniziative.

* GU L 79 del 20.3.2007, pag. 38.";

50) *l'articolo 60 è così modificato:*

a) *al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:*

"A partire da ...⁺⁺ la rilevazione statistica delle decisioni prese di cui al primo comma deve contenere informazioni dettagliate sul numero e la tipologia delle decisioni adottate conformemente alla presente direttiva, comprese le tipologie di decisioni in materia di accesso parziale avviate dalle autorità competenti a norma dell'articolo 4 septies, e una descrizione dei principali problemi derivanti dall'applicazione della presente direttiva.";

⁺ GU: inserire la data corrispondente a tre anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

⁺⁺ GU: inserire la data corrispondente a due anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Entro ...⁺, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva.

La prima relazione verte in particolare sui nuovi elementi introdotti nella presente direttiva e prenderà in considerazione in particolare i seguenti temi:

- a) *il funzionamento della tessera professionale europea;***
- b) *la modernizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze per le professioni di cui al capo III del titolo III, tra cui l'elenco delle competenze di cui all'articolo 31, paragrafo 7;***
- c) *il funzionamento dei quadri comuni di formazione e delle prove di formazione comuni;***

⁺ GU: inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

d) i risultati dello speciale programma di rivalorizzazione previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative rumene per i titolari di titolo di formazione di cui all'articolo 33 bis, nonché per i titolari di un titolo di formazione di livello post-secondario, al fine di valutare la necessità di rivedere le attuali disposizioni che disciplinano il regime dei diritti acquisiti applicabili al titolo di formazione rumeno d'infermiere responsabile dell'assistenza generale.

Gli Stati membri forniscono tutte le informazioni necessarie per la stesura della relazione.";

51) all'articolo 61, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Eventualmente la Commissione adotta **un atto** di esecuzione per permettere allo Stato membro interessato di derogare, per un certo periodo, all'applicazione della norma in questione.";

52) gli allegati II e III sono soppressi;

53) all'allegato VII, punto 1, è aggiunta la lettera seguente **■** :

"g) laddove lo Stato membro lo richieda ai propri cittadini, un'attestato che confermi l'assenza di sospensioni temporanee o definitive dall'esercizio della professione o di condanne penali."

Articolo 2

Modifica del *regolamento (UE) n. 1024/2012*

Nell'allegato del *regolamento (UE) n. 1024/2012*, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* : articoli da 4 bis a 4 sexies, articolo 8, articolo 21 bis, articolo 50, **■** articolo 56 e articolo 56 bis.

* GU L 255 del 30.9.2005, pag.22."

Articolo 3

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...* **█** .
2. *Ogni Stato membro che al ...** fornisce l'accesso alla formazione in ostetricia per la possibilità I, di cui all'articolo 40, paragrafo 2 della direttiva 2005/36/CE, dopo il compimento di almeno i primi dieci anni di istruzione scolastica generale, mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ai requisiti di ammissione alla formazione di ostetrica di cui all'articolo 40, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva entro ...***.*
3. Gli Stati membri comunicano *immediatamente* alla Commissione il testo delle *misure di cui al paragrafo 1 e 2.*

* GU: inserire la data corrispondente a due anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

** GU: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.

*** GU: inserire la data corrispondente a sei anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

4. Quando gli Stati membri adottano *le misure di cui ai paragrafi 1 e 2*, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle *misure* di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Nel preparare gli atti delegati di cui all'articolo 57 quater, paragrafo 2, la Commissione provvederà alla trasmissione contestuale, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio, e svolgerà con largo anticipo consultazioni adeguate e trasparenti, anche con esperti degli organi e delle autorità competenti, delle associazioni professionali e degli istituti di istruzione di tutti gli Stati membri nonché, se del caso, con esperti delle parti sociali.

P7_TA-PROV(2013)0409

Accordo UE-Armenia di facilitazione del rilascio dei visti ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti (05835/2013 – C7-0112/2013 – 2012/0334(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (05835/2013),
 - visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti (16913/2012),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0112/2013),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0290/2013),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica d'Armenia.

P7_TA-PROV(2013)0410

Accordo UE-Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (05859/2013 – C7-0113/2013 – 2012/0332(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (05859/2013),
 - visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (05860/2013),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 79, paragrafo 3, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0113/2013),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0289/2013),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica d'Armenia.

P7_TA-PROV(2013)0411

Negoziati fra l'UE e la Cina per la conclusione di un accordo bilaterale in materia di investimenti

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sui negoziati UE-Cina in vista di un accordo bilaterale in materia di investimenti (2013/2674 (RSP))

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 2, 3, 6 e 21 del trattato sull'Unione europea,
- visti gli articoli 153, 191, 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti gli articoli 12, 21, 28, 29, 31 e 32 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visti il quadro strategico e il piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia del 25 giugno 2012,
- visto il protocollo di adesione della Repubblica popolare cinese all'Organizzazione mondiale del commercio del 23 novembre 2001,
- viste la sua risoluzione del 23 maggio 2012 dal titolo "UE e Cina: uno squilibrio commerciale?"¹ e la relazione del luglio 2011 della sua Direzione generale delle Politiche esterne sulle relazioni commerciali ed economiche con la Cina,
- vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sulle relazioni UE-Cina²,
- visti i principi e le pratiche generalmente accettati, detti "principi di Santiago", adottati nell'ottobre 2008 dal gruppo di lavoro sui fondi sovrani del Fondo monetario internazionale,
- vista la dichiarazione congiunta rilasciata in occasione del 13° vertice UE-Cina tenutosi a Bruxelles il 20 settembre 2012,
- viste la comunicazione della Commissione dal titolo "Commercio, crescita e affari mondiali – La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE" (COM(2010)0612) e la risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sulla nuova politica commerciale per l'Europa nel quadro della strategia Europa 2020³,
- vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2011 sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti⁴,
- vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla futura politica europea in materia di investimenti internazionali⁵,

¹ GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 33.

² Testi approvati, P7_TA(2013)0097.

³ GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 87.

⁴ GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 1.

⁵ GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 34.

- viste le sue risoluzioni del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali¹, sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali² e sulle politiche commerciali internazionali nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici³,
 - visti la comunicazione della Commissione dal titolo "UE-Cina: maggiori responsabilità nell'ambito di un partenariato più forte" (COM(2006)0631) e il documento programmatico che la accompagna concernente il commercio e gli investimenti tra l'UE e la Cina dal titolo "Concorrenza e cooperazione" (COM(2006)0632),
 - vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2009 sul rafforzamento del ruolo delle PMI europee nel commercio internazionale⁴,
 - vista la sua recente decisione che introduce per le industrie estrattive e forestali obblighi di pubblicazione per i pagamenti effettuati ai governi⁵,
 - vista la decisione congiunta dell'UE e della Cina, adottata al 14° vertice UE-Cina nel febbraio 2012 a Pechino, volta ad avviare negoziati per un accordo bilaterale di investimento,
 - visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che il commercio tra l'UE e la Cina è cresciuto rapidamente e costantemente negli ultimi tre decenni, raggiungendo un picco di scambi complessivi pari a di 433,8 miliardi di euro nel 2012, e che lo squilibrio nel commercio bilaterale dal 1997 è a favore della Cina; che tale disavanzo commerciale ammontava a 146 miliardi di euro nel 2012, rispetto ai 49 miliardi di euro nel 2000;
 - B. considerando che nel 2011 il volume degli investimenti esteri dell'UE in Cina ammontava a 102 miliardi di euro, mentre nel medesimo anno il volume degli investimenti esteri cinesi nell'UE era pari a 15 miliardi di euro; che nel 2006 il volume degli investimenti esteri cinesi nell'UE ammontava a soli 3,5 miliardi di euro;
 - C. considerando che il trattato di Lisbona ha reso gli investimenti diretti esteri (IDE) di competenza esclusiva dell'Unione;
 - D. considerando che attualmente sono in vigore accordi bilaterali in materia di investimenti con la Cina sottoscritti individualmente da 26 Stati membri dell'UE; che l'UE non ha ancora sviluppato una politica industriale sostenibile a lungo termine che funga da propulsore per i suoi interessi offensivi e difensivi nel quadro della sua nuova politica di investimenti esteri;
 - E. considerando che, anche con un aumento del costo del lavoro del 10% annuo negli ultimi anni, la Cina è ancora tra i primi tre mercati a livello mondiale per gli investimenti;
 - F. considerando che sia gli obiettivi di sviluppo espressi nel 12° piano quinquennale della Cina sia la strategia Europa 2020 includono un gran numero di interessi condivisi e sfide comuni;

¹ GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.

² GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31.

³ GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 94.

⁴ GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 101.

⁵ Testi approvati del 12.6.2013, P7_TA(2013)0261 e 0262.

che un più alto livello di integrazione e di scambio tecnologico tra le economie dell'UE e della Cina potrebbe portare a sinergie e vantaggi reciproci;

- G. considerando che le imprese pubbliche e private dovrebbero beneficiare di condizioni di concorrenza paritarie;
- H. considerando che tale accordo in materia di investimenti è il primo ad essere negoziato dall'UE sulla base della sua competenza generale a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona; che i negoziati su questo accordo in materia di investimenti, comprendenti l'accesso al mercato, hanno il potenziale di generare grande interesse e richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e devono pertanto essere condotti con la massima trasparenza possibile onde consentire l'indispensabile controllo parlamentare e così soddisfare uno dei presupposti affinché gli esiti dei negoziati ottengano la necessaria approvazione del Parlamento europeo;
- I. considerando che gli investitori, per beneficiare appieno della migliore protezione possibile dei loro investimenti, devono ottemperare sia alle leggi del paese ospitante che alle disposizioni di un eventuale accordo concluso tra l'UE e la Cina una volta entrato in vigore,
- J. considerando che la scarsa o la mancata attuazione da parte della Cina di taluni diritti fondamentali in ambito sociale e del lavoro e delle norme ambientali, peraltro riconosciuti a livello internazionale, figura tra le cause sottese all'attuale squilibrio dei flussi commerciali tra l'UE e la Cina, squilibrio che potrebbe aggravarsi ulteriormente con l'approfondimento delle relazioni in materia di investimenti qualora non fossero compiuti progressi nell'attuazione di tali diritti e norme; che l'accordo in materia di investimenti non dovrebbe quindi avere l'effetto di ridurre ulteriormente gli standard sociali e ambientali in Cina, bensì, al contrario, contribuire al loro rafforzamento quale presupposto imprescindibile per relazioni commerciali e di investimento più equilibrate e reciprocamente vantaggiose;
- K. considerando che un accordo di investimento dovrebbe contemplare altresì obblighi per gli investitori, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti sindacali e di altri diritti del lavoro, la trasparenza e la tutela dell'ambiente, come definito nel diritto di ciascuna delle due parti, e dovrebbe essere concluso nel rispetto delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e di altri pertinenti accordi internazionali e convenzioni fondamentali firmati e ratificati dalle parti; che gli accordi di investimento non devono riguardare gli investimenti in zone appositamente create che prevedano l'elusione dei diritti e delle norme del lavoro e di altri requisiti di legge;
- L. considerando che le merci destinate all'esportazione verso l'UE prodotte in campi di lavoro forzato, ad esempio nel quadro del sistema di rieducazione attraverso il lavoro, generalmente noto con il nome di Laogai, non dovrebbero beneficiare di investimenti nell'ambito dell'accordo bilaterale di investimento in questione;
- M. considerando che la Commissione e il Consiglio si sono impegnati a garantire che la politica di investimento dell'UE tenga conto dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, compresi i diritti umani, e questo già a partire dal 2013;
- N. considerando che un accordo in materia di investimenti con la Cina migliorerebbe in maniera sostanziale le relazioni economiche UE-Cina e dovrebbe pertanto contribuire anche al miglioramento del dialogo politico tra l'UE e la Cina, in particolare su questioni quali i diritti umani – nel quadro di un dialogo in materia efficace e orientato ai risultati – e lo Stato

di diritto, nell'ottica di portare avanti in parallelo le relazioni economiche e le relazioni politiche, nello spirito del partenariato strategico;

- O. considerando che gli investitori e gli investimenti dovrebbero sforzarsi, attraverso le loro politiche e prassi di gestione, di attenersi agli obiettivi di sviluppo dei paesi ospitanti e dei livelli locali di governo in cui ha luogo l'investimento;
1. accoglie con favore il rafforzamento delle relazioni economiche tra l'UE e la Cina; invita l'UE e la Cina a perseguire un rapporto di partenariato ben equilibrato, un dialogo regolare ad alto livello e vantaggi reciproci piuttosto che competere in modo conflittuale;
 2. sottolinea che la Cina, dopo aver aderito all'OMC nel 2001, dovrebbe porre maggiormente l'accento sulla liberalizzazione dei suoi scambi e sull'apertura del suo mercato al fine di garantire una migliore parità di condizioni e dovrebbe accelerare la rimozione degli ostacoli artificiali che le aziende devono affrontare nell'accedere al mercato cinese;
 3. rileva che le imprese europee deplorano l'esistenza di numerose barriere tariffarie e non tariffarie al mercato cinese, come ad esempio alcune forme di discriminazione nei confronti di operatori stranieri, così come la complessità della struttura tariffaria e gli ostacoli tecnici al commercio;
 4. accoglie con favore l'inclusione dell'accesso al mercato nel mandato negoziale; ritiene che una rassicurazione da parte della Cina sull'inclusione nei negoziati della questione dell'accesso al mercato dovrebbe costituire una precondizione per il loro avvio;
 5. sottolinea la necessità di includere esplicitamente sia gli investimenti diretti esteri che gli investimenti di portafoglio nel processo negoziale;
 6. rileva che le imprese cinesi percepiscono l'Unione in generale come un ambiente stabile per gli investimenti, ma deplorano ciò che vedono come restanti sovvenzioni all'esportazione dell'UE per i prodotti agricoli europei e l'esistenza di alcune barriere commerciali verso il mercato UE, come ad esempio gli ostacoli tecnici al commercio e le barriere erette per bloccare gli investimenti di paesi terzi in alcuni Stati membri, e chiedono la rimozione dei rimanenti ostacoli ingiustificati e la facilitazione degli investimenti negli Stati membri; rammenta tuttavia che in Cina è stato recentemente istituito un meccanismo di revisione di sicurezza volto a esaminare gli investimenti stranieri e che l'uso di tali meccanismi da entrambe le parti può fondarsi su motivi legittimi; evidenzia che l'UE e la Cina potrebbero vantare legittime preoccupazioni di ordine pubblico per giustificare l'esclusione totale o parziale di alcuni settori dagli investimenti esteri;
 7. rileva che la joint venture è la principale forma autorizzata di insediamento di imprese straniere in Cina, forma spesso associata con il trasferimento di tecnologie strategiche che promuovono lo sviluppo competitivo della Cina a danno dell'industria europea; è convinto che una maggiore apertura da parte della Cina nei confronti di altre disposizioni di legge che consentono lo stabilimento di investitori stranieri, in combinazione con la dovuta protezione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti di proprietà industriale, dei marchi e delle indicazioni geografiche dei prodotti, è fondamentale e sarebbe reciprocamente vantaggiosa, promuovendo un maggior grado di integrazione delle economie europea e cinese sulla base di un approccio più strategico a una cooperazione economica orientata, tra l'altro, verso una tecnologia rispettosa dell'ambiente e l'innovazione;

8. è convinto che una migliore protezione dei diritti di proprietà intellettuale e l'effettiva attuazione in Cina delle norme ad essi correlate promuovrebbero in misura notevole l'obiettivo di investimento dell'Unione europea e di altri investitori stranieri, la condivisione di nuove capacità tecnologiche e l'aggiornamento delle tecnologie esistenti in quel paese, in particolare per quanto riguarda le tecnologie compatibili con l'ambiente;
9. accoglie con favore gli sforzi compiuti dalle autorità cinesi dopo l'adesione della Cina all'OMC per migliorare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, ma lamenta ancora l'inadeguatezza della protezione degli stessi nel paese e considera deplorabile la mancanza di mezzi specifici a disposizione delle imprese europee, in particolare delle PMI, per contrastare efficacemente le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;
10. è preoccupato per l'inaffidabilità del sistema giudiziario cinese, che non riesce a far rispettare gli obblighi contrattuali, e per la mancanza di trasparenza e di uniformità nell'applicazione del regime normativo che disciplina gli investimenti;
11. esorta la Commissione a negoziare un accordo di investimento UE-Cina ambizioso ed equilibrato che cerchi di creare un ambiente migliore per gli investitori dell'UE in Cina e viceversa, compreso un migliore accesso al mercato, al fine di aumentare il livello dei flussi di capitale reciproci e garantire la trasparenza per quanto riguarda la governance delle imprese, sia statali che private, che investono nell'ambito dell'economia partner; raccomanda come documento di riferimento le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sul governo societario; insiste altresì su una migliore applicazione della legge al fine di garantire una concorrenza leale tra gli attori pubblici e privati, ridurre la corruzione e migliorare la certezza del diritto e la prevedibilità del clima imprenditoriale in Cina;
12. sottolinea l'importanza di istituire, attraverso l'accordo, i presupposti di una concorrenza leale tra l'UE e la Cina; raccomanda a tal fine alla Commissione di negoziare disposizioni solide e vincolanti in materia di trasparenza e concorrenza leale, in modo che il principio della parità di condizioni valga anche per le imprese statali e per le pratiche di investimento dei fondi sovrani;
13. chiede che l'accordo in fase di negoziazione verta sia sull'accesso al mercato sia sulla tutela degli investitori;
14. sottolinea che nessun elemento di un accordo in materia di investimenti deve limitare il margine di manovra politica delle parti e la loro capacità di legiferare per perseguire obiettivi di politica pubblica legittimi e giustificati cercando al tempo stesso di non vanificare i benefici derivanti dagli impegni assunti dalle parti; sottolinea che garantire lo Stato di diritto per tutti gli investitori e i cittadini cinesi e dell'UE deve rimanere la priorità;
15. invita la Commissione ad assicurare piena trasparenza per quanto concerne i fondi sovrani;
16. osserva che è opportuno definire un chiaro calendario negoziale e prevedere periodi transitori ragionevoli e pertinenti;
17. ritiene che l'accordo in materia di investimenti con la Cina debba fondarsi sulle migliori prassi derivanti dall'esperienza degli Stati membri, contribuire a una maggiore coerenza e includere i seguenti requisiti:

- non discriminazione (trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita per investitori e investimenti in circostanze analoghe);
 - divieto di arbitrarietà manifesta nel processo decisionale;
 - divieto del diniego di giustizia e della violazione dei principi fondamentali del giusto processo;
 - obbligo di rispettare il divieto del diniego di giustizia nei procedimenti giurisdizionali penali, civili o amministrativi, conformemente al principio del giusto processo sancito dai principali orientamenti giuridici del mondo;
 - divieto di trattamento abusivo degli investitori, ivi inclusi coercizione, costrizione e vessazioni;
 - protezione contro l'espropriazione diretta e indiretta e possibilità di ricevere una compensazione adeguata per qualunque danno subito in caso di espropriazione;
 - rispetto del principio di legalità in relazione alle nazionalizzazioni;
18. ribadisce che ai fini di un esito positivo dei negoziati la qualità deve sempre prevalere sulla rapidità;
19. osserva che è necessario che l'accordo per la protezione degli investimenti contenga definizioni chiare dell'investimento e dell'investitore da proteggere e che non devono essere tutelate forme di investimento puramente speculativo;
20. chiede che l'accordo sia compatibile con gli obblighi multilaterali previsti dall'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) in modo da soddisfare i criteri per un accordo di integrazione economica;
21. accoglie con favore il fatto che i miglioramenti attesi in termini di certezza giuridica incentiveranno le PMI a investire all'estero e sottolinea la necessità di ascoltare le istanze di tale categoria di imprese durante i negoziati (anche attraverso il coinvolgimento del nuovo centro dell'Unione per le PMI in Cina, dell'helpdesk DPI PMI dell'UE e della Camera di commercio dell'UE in Cina), di modo che l'accordo da concludere favorisca l'internazionalizzazione delle PMI che intendono accedere al mercato dell'altra parte;
22. sottolinea la necessità che l'inclusione di un risoluto impegno delle parti a favore dello sviluppo sostenibile e inclusivo, nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale e per quanto concerne gli investimenti, costituisca una condizione essenziale per la conclusione dell'accordo, al fine di sviluppare una relazione commerciale e in materia di investimenti più equilibrata tra l'Unione e la Cina che non si fondi principalmente sul basso costo del lavoro e su norme ambientali inadeguate in Cina;
23. sottolinea che gli accordi in materia di investimenti conclusi dall'UE non devono essere in contrasto con i valori fondamentali che l'UE auspica di promuovere attraverso le sue politiche esterne e non devono compromettere la capacità di intervento pubblico, in particolare nel perseguire obiettivi di interesse generale quali i criteri sociali e ambientali, i diritti umani, la lotta alla contraffazione, la sicurezza, i diritti dei lavoratori e dei consumatori, la salute e la sicurezza pubblica, la politica industriale e la diversità culturale;

- invita a includere le pertinenti clausole specifiche e vincolanti nell'accordo;
24. chiede che la protezione dei servizi pubblici rimanga un principio fondamentale nel quadro dell'accordo in questione, analogamente a quanto avviene nell'ambito di altri impegni commerciali assunti dall'Unione;
 25. sottolinea che la futura elaborazione dell'accordo in materia di investimenti tra l'UE e la Cina deve basarsi sulla fiducia reciproca e sul pieno rispetto degli obblighi previsti dall'OMC; deplora gli altissimi livelli di sovvenzionamento pubblico in taluni settori aventi potenziale di crescita, compreso quello dei pannelli solari, e invita la Commissione a garantire la piena eliminazione degli effetti lesivi di tali pratiche di dumping e sovvenzionamento al fine di accelerare i negoziati;
 26. raccomanda, per quanto concerne l'accesso al mercato, che entrambe le parti si impegnino ad applicare adeguati periodi di introduzione graduale e disposizioni transitorie per taluni settori, al fine di agevolare il passaggio alla piena o parziale liberalizzazione; riconosce altresì che le due parti potrebbero non essere in grado di assumersi impegni in determinati settori; chiede, a tal proposito, l'esclusione dei servizi culturali e audiovisivi dai negoziati sull'accesso al mercato, conformemente alle pertinenti disposizioni dei trattati dell'Unione; sottolinea la necessità di occuparsi delle politiche industriali interventiste, dell'inadeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale, delle ambiguità a livello di contenuto e applicazione delle norme nonché delle altre barriere tecniche e non tariffarie al commercio;
 27. ritiene che, considerate le difficoltà di accesso al mercato cinese dovute alla preponderanza delle imprese statali, l'accordo, per essere equilibrato, debba essere visto come un'opportunità fondamentale di stabilire condizioni di parità per le imprese statali e le imprese private;
 28. evidenzia la necessità che l'accordo garantisca la facoltà dell'Unione di escludere taluni settori strategici dagli investimenti cinesi;
 29. sottolinea che l'accordo dovrebbe consentire alle parti e, nel caso dell'Unione, ai suoi singoli Stati membri, di definire e attuare politiche fondamentali di promozione e protezione della diversità culturale;
 30. pone l'accento sulla necessità che l'accordo promuova investimenti sostenibili, inclusivi e rispettosi dell'ambiente, in particolare nel settore delle industrie estrattive, nonché volti a incoraggiare condizioni lavorative di qualità nelle imprese interessate dagli investimenti;
 31. chiede l'inclusione di una clausola che preveda la fornitura da parte di un investitore a un potenziale Stato ospitante di qualunque informazione eventualmente richiesta in merito all'investimento in questione, per motivi attinenti al processo decisionale relativo a detto investimento o per finalità esclusivamente statistiche, come pure la tutela da parte dello Stato in questione delle informazioni commerciali riservate da qualsiasi divulgazione suscettibile di pregiudicare la posizione competitiva dell'investitore o l'investimento;
 32. insiste sulla necessità di includere nel futuro accordo alcune disposizioni sulla trasparenza e la governance delle imprese statali e dei fondi sovrani sulla base dei principi di Santiago, che sono stati adottati sotto l'egida del Fondo monetario internazionale e definiscono i principi applicabili alla governance e alla struttura istituzionale dei fondi sovrani nonché alla trasparenza delle loro strategie di investimento;

33. ribadisce l'invito a introdurre un'efficace clausola sulla responsabilità sociale delle imprese in conformità dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; sostiene la necessità che gli investitori applichino rispettivamente la Dichiarazione tripartita dell'OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale e gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, nonché norme internazionali settoriali o specifiche in materia di pratiche responsabili, laddove esistano; chiede clausole vincolanti in materia sociale e ambientale nel quadro di un capitolo completo sullo sviluppo sostenibile soggetto a un meccanismo di risoluzione delle controversie; invita entrambe le parti ad attuare una strategia di investimento sostenibile e inclusiva che preveda una clausola sulla responsabilità sociale delle imprese, comprensiva di orientamenti concreti per gli investitori e di un'efficace metodologia di valutazione per le autorità pubbliche che si occupano di monitorare l'impatto sociale e ambientale degli investimenti;
34. sottolinea che l'accordo deve obbligare gli investitori cinesi nell'Unione a rispettare le norme sociali e le disposizioni in materia di dialogo sociale europee;
35. evidenzia la necessità che l'accordo bilaterale di investimento UE-Cina produca risultati sul fronte sia della crescita sostenibile sia della creazione di posti di lavoro e favorisca sinergie ed effetti di ricaduta positivi su altri accordi regionali in materia di commercio e investimenti di cui l'Unione o la Cina sono parte;
36. invita la Commissione a integrare la sua valutazione d'impatto valutando altresì l'impatto che l'accordo UE-Cina in materia di investimenti esercita sui diritti umani, conformemente all'impegno assunto nell'ambito del quadro strategico e piano d'azione per i diritti umani e la democrazia;
37. ritiene che l'accordo debba includere una disposizione secondo cui tutti gli investitori sono tenuti a rispettare pienamente le leggi della parte ospitante a livello locale, regionale, nazionale e, ove applicabile, sovranazionale e il mancato rispetto da parte degli investitori dello Stato di diritto è passibile di azioni di responsabilità civile nell'ambito di un procedimento giudiziario nella giurisdizione competente per gli atti o le decisioni illecite inerenti all'investimento, in particolare nel caso in cui tali atti o decisioni causino gravi danni all'ambiente, lesioni personali o decessi;
38. ribadisce il bisogno di includere nell'accordo una clausola che vieti l'indebolimento della normativa sociale e ambientale per attrarre gli investimenti e garantisca che nessuna delle parti possa omettere di dare efficace applicazione alla normativa pertinente attraverso un'azione o inazione prolungata o ricorrente per incoraggiare lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento degli investimenti nel proprio territorio;
39. insiste sulla necessità che l'accordo bilaterale di investimento UE-Cina rispetti l'*acquis* dell'Unione, comprese le normative sociali e ambientali in vigore, e che nessuna delle parti possa omettere di applicare in modo efficace le proprie leggi in tali settori, affinché tutte le disposizioni dell'accordo incoraggino lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento legittimi di un investimento nel rispettivo territorio delle due parti e promuovano le migliori pratiche imprenditoriali e la lealtà commerciale;
40. ribadisce che è necessario che l'accordo imponga il rispetto delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati da parte degli investitori stranieri;
41. esprime profonda preoccupazione riguardo al livello di discrezionalità di taluni arbitri

internazionali nell'elaborare un'interpretazione ampia delle clausole di protezione degli investitori, determinando in tal modo l'esclusione di legittime regolamentazioni pubbliche; chiede che gli arbitri designati dalle parti nell'ambito di controversie siano indipendenti e imparziali e che l'arbitrato sia conforme a un codice di condotta fondato sulle norme adottate dalla commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), su quelle del centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID) o su qualsiasi altra convenzione e norma internazionale riconosciuta e accettata dalle parti;

42. ritiene opportuno che l'accordo includa, quale priorità essenziale, efficaci meccanismi di risoluzione delle controversie tra Stati e tra investitore e Stato con l'obiettivo, da un lato, di impedire che controversie infondate diano luogo ad arbitrati ingiustificati e, dall'altro, di garantire che tutti gli investitori abbiano accesso a un processo equo cui faccia immediatamente seguito l'applicazione di tutti i lodi arbitrali;
43. ritiene che l'accordo debba prevedere procedure di composizione delle controversie tra Stati nonché meccanismi di composizione delle controversie tra investitore e Stato che rientrino in un quadro giuridico adeguato e siano soggetti a rigidi criteri di trasparenza;
44. invita l'UE e la Cina a sviluppare insieme un meccanismo di allerta rapida per darsi la possibilità di risolvere nei tempi più brevi possibili e in maniera proattiva qualsiasi nuova controversia in materia commerciale o di investimenti con ogni mezzo idoneo, compresi il "soft power" e la diplomazia commerciale;
45. reputa altresì opportuno che l'accordo includa disposizioni in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie onde favorire una composizione rapida, economica e amichevole delle vertenze fra le parti che decidano liberamente di avvalersi di tale meccanismo;
46. propone che nell'accordo siano definiti con precisione dei meccanismi flessibili di risoluzione delle controversie, come la mediazione, per quanto concerne, ad esempio, la durata, il costo e l'attuazione delle soluzioni concordate dalle parti;
47. reputa che, una volta concluso e pienamente ratificato, l'accordo di investimento UE-Cina sostituirà tutti gli accordi bilaterali in materia di investimenti in vigore tra i singoli Stati membri dell'UE e la Cina, conformemente al diritto dell'Unione;
48. raccomanda di avviare i negoziati solo a condizione che il Consiglio di Stato cinese abbia dato il proprio previo consenso formale all'inclusione dell'accesso al mercato nell'accordo di investimento;
49. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

P7_TA-PROV(2013)0412

Relazioni commerciali fra l'UE e Taiwan

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sulle relazioni commerciali UE-Taiwan (2013/2675(RSP))

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2011 su Europa 2020¹,
- visti l'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che stabiliscono rispettivamente che "nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione [...] contribuisce [...] alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale" e che "l'Unione assicura la coerenza tra le sue varie politiche e azioni",
- vista la sua risoluzione dell'11 maggio 2011 sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e le scelte di base della politica estera e di sicurezza comune (PESC)²,
- vista la sua risoluzione de 12 settembre 2012 sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica di sicurezza e di difesa comune³,
- vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sulle relazioni UE-Cina⁴,
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali⁵,
- vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2009 sul rafforzamento del ruolo delle PMI europee nel commercio internazionale⁶,
- vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sull'impatto della contraffazione sul commercio internazionale⁷,
- vista la sua risoluzione del 4 settembre 2008 sugli scambi di servizi⁸,
- vista la sua risoluzione del 20 maggio 2008 sul commercio di materie prime e prodotti di base⁹,
- vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2008 sulla strategia UE per assicurare alle imprese

¹ GU C 188 E del 28.6.2012, pag. 42.

² GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 35.

³ Testi approvati, P7_TA(2012)0334.

⁴ Testi approvati, P7_TA(2013)0097.

⁵ GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31.

⁶ GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 101.

⁷ GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 47.

⁸ GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 67.

⁹ GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 5.

europee l'accesso ai mercati ¹,

- vista la sua risoluzione del 22 maggio 2007 sull'Europa globale - aspetti esterni della competitività²,
 - vista la sua risoluzione del 7 luglio 2005 sulle relazioni tra l'Unione europea, la Cina e Taiwan e la sicurezza in Estremo Oriente³,
 - vista la comunicazione della Commissione intitolata "Commercio, crescita e affari mondiali – La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE" (COM(2010)0612),
 - vista la comunicazione della Commissione da titolo "Europa globale: Competere nel mondo - Un contributo alla strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE (COM(2006)0567),
 - vista la relazione 2013 della Commissione sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti, pubblicata il 28 febbraio 2013 (COM(2013)0103),
 - vista l'interrogazione alla Commissione sulle relazioni commerciali UE-Taiwan (O-000093/2013 – B7-0509/2013),
 - visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che il sistema commerciale multilaterale regolamentato, istituito attraverso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), costituisce il quadro più idoneo per conseguire un commercio aperto ed equo a livello mondiale; considerando che è indispensabile, tuttavia, capire che gli accordi bilaterali sono anche parte di una stessa serie comune di strumenti di affari internazionali;
- B. considerando che l'UE resta pienamente impegnata a raggiungere un risultato equilibrato ed equo per l'agenda di Doha per lo sviluppo come suo approccio preferito e che anche il procedere parallelamente con accordi commerciali bilaterali con gli altri paesi industrializzati costituisce un'opzione valida;
- C. considerando che l'importo totale degli scambi bilaterali tra l'UE e Taiwan è aumentato di più di dodici volte negli ultimi due decenni, superando i 40 miliardi di euro nel 2011;
- D. considerando che Taiwan è il 7° principale partner commerciale dell'UE in Asia e il 23° partner commerciale nel mondo;
- E. considerando che, nel 2010, all'UE facevano capo il 31,5% di tutti i flussi di investimenti esteri diretti (IED) e il 21% degli stock di IED a Taiwan e che ciò la rendeva il più grande investitore estero nel paese;
- F. considerando che le relazioni commerciali globali tra UE e Taiwan ottengono attualmente risultati ben al di sotto del loro potenziale;
- G. considerando che il commercio aperto ed equo è un potente mezzo per creare più crescita e

¹ GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 16.

² GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 128.

³ GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 471.

benessere, sfruttando i vantaggi comparativi di ciascuna economia e le potenziali sinergie derivanti da una maggiore integrazione economica e nuovi input nelle economie basate sulla conoscenza;

- H. considerando che i dazi sono ancora a livelli generalmente bassi tra i due partner commerciali; che l'UE e Taiwan intrattengono un regolare dialogo strutturale volto ad affrontare questioni relative a commercio e investimenti di interesse comune; che, nel quadro di tale dialogo, sono stati istituiti quattro gruppi di lavoro tecnici per trattare questioni relative a DPI, TBT e SPS e al settore farmaceutico;
- I. considerando che, nonostante le tariffe relativamente basse, i volumi commerciali bilaterali tra l'UE e Taiwan restano indietro rispetto alla grande massa degli scambi commerciali dell'UE con gli altri suoi principali partner commerciali;
- J. considerando che quello delle TIC è un settore ad alto valore aggiunto e una fonte di crescita, sia nell'UE che a Taiwan, soprattutto per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo di prodotti e servizi intelligenti,
- K. considerando che l'UE e Taiwan possono ulteriormente approfondire le loro relazioni economiche in modo concretamente vantaggioso per le due parti, anche al fine di affrontare le sfide comuni per la società;
- L. considerando che Taiwan è membro a pieno titolo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) dal 2002, nonché membro a pieno titolo della cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC) e della Banca asiatica di sviluppo;
- M. considerando che l'adesione di Taiwan all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) dell'OMC nel luglio 2009 ha costituito un passo importante e positivo che consentirà a Taiwan non solo di beneficiare della reciproca apertura dei mercati AAP, ma anche di migliorare l'efficienza sul proprio mercato nazionale;
- N. considerando che Taiwan e la Repubblica popolare cinese (PRC) hanno adottato un approccio costruttivo finalizzato alla conclusione di 19 accordi firmati tra la Straits Exchange Foundation, per Taiwan, e la Association for Relations Across the Taiwan Straits, per la PRC; che tali accordi includono l'accordo quadro di cooperazione economica Cross-Straits (AQCE) e l'accordo sui diritti di proprietà intellettuale (DPI), firmato il 29 giugno 2010, nonché l'accordo di investimento e l'accordo di cooperazione doganale firmato il 9 agosto 2012;
- O. considerando che altre alternative costruttive hanno condotto Taiwan a concludere 31 accordi bilaterali di investimento (ABI) con paesi terzi, tra cui con il Giappone il 22 settembre 2011, e un accordo di cooperazione economica con la Nuova Zelanda il 10 luglio 2013, a riprendere i suoi colloqui in merito all'accordo quadro sul commercio e gli investimenti (AQCI) con gli Stati Uniti il 10 marzo 2013 e a negoziare attualmente un accordo di investimento con la Repubblica di Corea e un accordo di libero scambio con Singapore (ASTEP);
- P. considerando che l'Ufficio di rappresentanza economica e culturale di Taipei negli Stati Uniti e l'American Institute di Taiwan hanno concordato dichiarazioni comuni concernenti i principi per gli investimenti internazionali e i servizi TIC; considerando che, analogamente, Taiwan ha concluso accordi fiscali globali con 25 paesi, tra cui 9 Stati membri dell'UE;

- Q. considerando che rapporti economici più stretti con Taiwan non contraddicono in alcun modo la politica dell'UE "una sola Cina", visto che la Cina e Taiwan rispettivamente hanno aderito all'APEC nel 1991 e all'OMC nel 2002;
1. è dell'avviso che il sistema commerciale multilaterale rappresentato dall'OMC rimanga di gran lunga il quadro più efficace per pervenire in tutto il mondo a un commercio aperto ed equo; ritiene che l'UE e Taiwan debbano contribuire al progresso dei negoziati commerciali multilaterali;
 2. ritiene che, mentre l'UE si sta adoperando per migliorare le sue relazioni economiche con la Cina, occorra considerare la possibilità di fare altrettanto con Taiwan, al fine di provvedere coerentemente a sostenere il sistema democratico, il pluralismo sociale e i buoni precedenti nel rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto di Taiwan;
 3. ritiene, quindi, che l'UE debba rispondere positivamente alla volontà di Taiwan di avviare negoziati paralleli per accordi bilaterali sulla protezione degli investimenti e l'accesso al mercato, al fine di rafforzare ulteriormente la certezza giuridica degli investimenti e di aumentare il volume e la qualità dei flussi di investimento;
 4. ritiene che la decisione di avviare detti negoziati con Taiwan debba fondarsi su motivazioni economiche e non essere collegata alla valutazione delle relazioni tra l'UE e la Repubblica popolare cinese;
 5. sottolinea il fatto che il Parlamento è a favore di accordi sulla protezione degli investimenti e l'accesso al mercato con Taiwan, che porterebbero ad approfondire le relazioni economiche esistenti tra l'UE e Taiwan;
 6. ritiene che gli accordi UE-Taiwan in materia di protezione degli investimenti e accesso al mercato abbiano il vero potenziale per determinare una situazione win-win, che sarà vantaggiosa per entrambe le economie;
 7. osserva che eventuali accordi devono tenere debitamente conto delle PMI e migliorarne la capacità di investimento all'estero;
 8. rammenta altresì che l'UE e Taiwan hanno già una relazione economica ben integrata, dazi doganali generalmente bassi per entrambe le parti e un dialogo ben strutturato, che comprende incontri regolari per risolvere le questioni bilaterali relative a commercio e investimenti;
 9. sottolinea che l'accordo deve includere un risoluto impegno delle parti a favore dello sviluppo sostenibile e inclusivo in termini economici, sociali e ambientali in relazione agli investimenti;
 10. sottolinea che gli accordi di investimento conclusi dall'UE devono rispettare la capacità d'intervento pubblico, in particolare nel perseguire obiettivi di interesse generale come le norme sociali e ambientali, diritti umani, sicurezza, dei diritti dei lavoratori e dei consumatori, salute e sicurezza pubblica, politica industriale e diversità culturale; chiede l'inserimento nell'accordo di clausole specifiche su questi obiettivi;
 11. raccomanda che in merito all'accesso al mercato ad entrambe le parti sia permesso di escludere determinati settori dagli impegni di liberalizzazione al fine di proteggere gli

interessi strategici nazionali;

12. rinnova la sua richiesta di introdurre una efficace clausola sulla responsabilità sociale delle imprese nonché clausole efficaci in materia sociale e ambientale;
13. sottolinea che l'accordo deve obbligare gli investitori esteri nell'Unione europea ad attenersi alle norme sociali e alle prescrizioni in materia di dialogo sociale europee;
14. chiede alla Commissione di avviare i colloqui per tali accordi tra UE e Taiwan;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al Legislative Yuan (parlamento) taiwanese.

P7_TA-PROV(2013)0413

Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 9 ottobre 2013, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura):

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La direttiva 2011/92/CE ha armonizzato i principi per la valutazione ambientale dei progetti, tramite l'introduzione di requisiti minimi (per quanto riguarda i tipi di progetti soggetti a valutazione, i principali obblighi dei committenti, il contenuto della valutazione e la partecipazione delle autorità competenti e del pubblico), e contribuisce a garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana.

Emendamento

(1) La direttiva 2011/92/CE ha armonizzato i principi per la valutazione ambientale dei progetti, tramite l'introduzione di requisiti minimi (per quanto riguarda i tipi di progetti soggetti a valutazione, i principali obblighi dei committenti, il contenuto della valutazione e la partecipazione delle autorità competenti e del pubblico), e contribuisce a garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana. ***Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire norme più rigorose a tutela dell'ambiente e della salute umana.***

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) È necessario modificare la direttiva 2011/92/UE per rafforzare la qualità della procedura di valutazione ambientale, snellire le varie fasi della procedura e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione,

Emendamento

(3) È necessario modificare la direttiva 2011/92/UE per rafforzare la qualità della procedura di valutazione ambientale, snellire le varie fasi della procedura, ***allinearla ai principi della regolamentazione intelligente (smart***

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0277/2013).

come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza nazionale.

regulation) e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza nazionale. ***Lo scopo ultimo della presente proposta di modifica della direttiva è assicurare una migliore attuazione a livello degli Stati membri. In molti casi le procedure sono risultate troppo lunghe e complicate, creando ritardi e rischi supplementari per la tutela dell'ambiente. In tal senso, uno degli obiettivi della presente direttiva dovrebbe essere quello di semplificare e armonizzare le procedure. Dovrebbe essere presa in considerazione l'opportunità di creare uno "sportello unico" per consentire una valutazione coordinata o il ricorso a procedure comuni nel caso in cui siano necessarie più valutazioni dell'impatto ambientale (VIA), ad esempio per i progetti transfrontalieri, nonché di definire criteri più specifici per le valutazioni obbligatorie.***

Emendamento 3

**Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Per garantire un'attuazione armonizzata e un'eguale protezione dell'ambiente in tutta l'Unione la Commissione dovrebbe, nel suo ruolo di custode dei trattati, assicurare la conformità sia qualitativa che procedurale con le disposizioni della direttiva 2011/92/UE, comprese quelle riguardanti la consultazione e la partecipazione del pubblico.

Emendamento 4

**Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) Per i progetti con possibili ripercussioni transfrontaliere sull'ambiente gli Stati membri interessati dovrebbero disporre di organi referenti a composizione paritetica, responsabili per tutte le fasi della procedura. Per l'autorizzazione definitiva del progetto dovrebbe essere richiesto il consenso di tutti gli Stati membri interessati.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quater) La revisione della direttiva 2011/92/UE dovrebbe altresì assicurare il miglioramento della protezione ambientale, una maggiore efficienza delle risorse e il sostegno alla crescita sostenibile in Europa. A tal fine è indispensabile semplificare e armonizzare le procedure previste.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Nel corso dell'ultimo decennio alcune questioni ambientali, come l'efficienza delle risorse, la biodiversità, i cambiamenti climatici e i rischi di catastrofe, hanno assunto maggiore importanza in seno al processo politico *e* dovrebbero pertanto costituire elementi **critici** all'interno dei processi di valutazione e decisionali, in particolare per quanto riguarda i progetti infrastrutturali.

(4) Nel corso dell'ultimo decennio alcune questioni ambientali, come l'efficienza *e la sostenibilità* delle risorse, la **tutela della** biodiversità, **l'utilizzo del suolo**, i cambiamenti climatici e i rischi di catastrofe **naturale o provocata dall'uomo** hanno assunto maggiore importanza in seno al processo politico. **Esse** dovrebbero pertanto costituire elementi **importanti** all'interno dei processi di valutazione e decisionali **relativi a qualsiasi progetto pubblico o privato suscettibile di avere un impatto ambientale significativo**, in particolare per quanto riguarda i progetti

infrastrutturali e, poiché la Commissione non ha fissato orientamenti in merito all'applicazione della direttiva 2011/92/UE sulla conservazione del patrimonio storico e culturale, essa dovrebbe proporre un elenco di criteri e indicazioni, comprendenti anche l'aspetto dell'impatto visivo, ai fini di una migliore attuazione della direttiva.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) La necessità di tenere maggiormente in conto i criteri ambientali in tutti i progetti può anche rivelarsi controproducente, se finisce per accrescere la complessità delle procedure e allungare i tempi per l'autorizzazione e la convalida di ciascuna fase; ciò potrebbe aumentare i costi e persino rappresentare un rischio per l'ambiente in caso di protrarsi della durata di un cantiere infrastrutturale.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) È essenziale che le questioni ambientali connesse ai progetti di infrastrutture non distolgano l'attenzione dal fatto che qualsiasi progetto ha inevitabilmente un impatto sull'ambiente e che è necessario concentrarsi sul rapporto fra l'utilità del progetto e il suo impatto ambientale.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Nella sua comunicazione dal titolo "Tabella di marcia per un uso efficiente delle risorse in Europa", la Commissione si è impegnata a integrare considerazioni in materia di efficienza delle risorse nel contesto della revisione della direttiva 2011/92/UE.

Emendamento

(5) Nella sua comunicazione dal titolo "Tabella di marcia per un uso efficiente delle risorse in Europa", la Commissione si è impegnata a integrare considerazioni in materia di efficienza *e sostenibilità* delle risorse nel contesto della revisione della direttiva 2011/92/UE

Emendamento 10

**Proposta di direttiva
Considerando 11**

Testo della Commissione

(11) La tutela e la promozione del patrimonio culturale e paesaggistico, che sono parte integrante della diversità culturale che l'Unione si è impegnata a rispettare e promuovere in conformità dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono utilmente innestarsi sulle definizioni e sui principi enunciati nelle pertinenti convenzioni del Consiglio d'Europa, in particolare la convenzione per la protezione del patrimonio architettonico europeo, la convenzione europea sul paesaggio *e* la convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società.

Emendamento

(11) La tutela e la promozione del patrimonio culturale e paesaggistico, che sono parte integrante della diversità culturale che l'Unione si è impegnata a rispettare e promuovere in conformità dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono utilmente innestarsi sulle definizioni e sui principi enunciati nelle pertinenti convenzioni del Consiglio d'Europa, in particolare la convenzione per la protezione del patrimonio architettonico europeo, la convenzione europea sul paesaggio, la convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società *e la raccomandazione internazionale relativa alla salvaguardia e al ruolo attuale delle aree storiche approvata a Nairobi nel 1976 dall'UNESCO.*

Emendamento 11

**Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Nella valutazione dell'impatto ambientale l'impatto visivo è un criterio chiave per preservare il patrimonio storico-culturale, i paesaggi naturali e le

aree urbane; è opportuno che le valutazioni tengano conto anche di questo elemento.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) L'applicazione della direttiva 2011/92/UE, *deve* garantire ***un contesto competitivo per le imprese, in particolare quelle piccole e medie, al fine di favorire*** una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con gli obiettivi definiti nella comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva".

Emendamento

(12) L'applicazione della direttiva 2011/92/UE *dovrebbe* garantire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con gli obiettivi definiti nella comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva".

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Al fine di accrescere la trasparenza e facilitare l'accesso alle informazioni da parte del pubblico, in ciascuno Stato membro dovrebbe essere creato un portale elettronico centrale che fornisca tempestivamente le informazioni in materia ambientale concernenti l'attuazione della presente direttiva.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) Per alleggerire gli oneri amministrativi, agevolare il processo decisionale e ridurre i costi progettuali, occorre adottare opportune iniziative di normalizzazione dei criteri in linea con il

regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea¹, al fine di poter promuovere il ricorso alle migliori tecnologie disponibili (BAT), migliorare la competitività e impedire divergenze interpretative degli standard.

¹ *GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.*

Emendamento 15

**Proposta di direttiva
Considerando 12 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quater) Sempre nell'intento di semplificare ed agevolare il lavoro delle amministrazioni competenti, occorre elaborare guide che tengano conto delle caratteristiche dei vari settori economico-industriali. Ciò dovrebbe avvenire sulla base del disposto dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche¹.

¹ *GU L 206 del 22.7.1992, pag.7.*

Emendamento 16

**Proposta di direttiva
Considerando 12 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quinquies) Per assicurare la migliore conservazione possibile del patrimonio storico-culturale, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero definire apposite linee guida.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) L'esperienza ha dimostrato che, per emergenze che riguardano la protezione civile, l'osservanza delle disposizioni della direttiva 2011/92/UE può avere effetti negativi ed è dunque opportuno, *ove del caso*, autorizzare gli Stati membri a non applicare la direttiva.

Emendamento

(13) L'esperienza ha dimostrato che, per **progetti aventi quale unica finalità la risposta** alle emergenze che riguardano la protezione civile, l'osservanza delle disposizioni della direttiva 2011/92/UE può avere effetti negativi **su tale finalità** ed è dunque opportuno autorizzare gli Stati membri a non applicare la direttiva **in tali casi eccezionali**. **Al riguardo, la direttiva dovrebbe tener conto delle disposizioni della convenzione di Espoo della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa sulla valutazione di impatto ambientale in contesti transfrontalieri, la quale stabilisce l'obbligo generale di notifica e consultazione reciproche per gli Stati partecipanti a progetti transfrontalieri. Per tali progetti la Commissione dovrebbe svolgere, ove opportuno e possibile, un più dinamico ruolo di facilitazione.**

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) L'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2011/92/UE, in cui si stabilisce che tale direttiva non si applica ai progetti adottati mediante un atto legislativo nazionale specifico, fornisce una deroga con limitate garanzie procedurali e potrebbe di fatto aprire la porta a elusioni di tale direttiva.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) L'esperienza ha dimostrato che è necessario introdurre norme precise per evitare il conflitto di interessi che può determinarsi tra il committente di un progetto sottoposto a valutazione dell'impatto ambientale e le autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2011/92/UE. In particolare, le autorità competenti non dovrebbero coincidere con il committente né trovarsi in alcun modo in una posizione di dipendenza, collegamento o subordinazione rispetto al committente. Per le stesse ragioni, è opportuno prevedere che un'autorità designata quale autorità competente ai sensi della direttiva 2011/92/UE non possa svolgere tale ruolo in relazione a progetti sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale di cui sia essa stessa committente.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 quater) Nella valutazione dell'impatto ambientale dei progetti occorre tener conto del principio di proporzionalità. I requisiti imposti per la valutazione dell'impatto ambientale di un progetto dovrebbero essere proporzionati alle sue dimensioni e fasi.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Nel determinare se i progetti possano avere un impatto significativo sull'ambiente, le autorità competenti dovrebbero **individuare** i criteri più pertinenti da prendere in considerazione e utilizzare le informazioni supplementari che possono essere disponibili a seguito di altre valutazioni richieste dalla legislazione dell'Unione, al fine di applicare la procedura di screening in modo efficace. A tale riguardo, è opportuno precisare il contenuto della decisione finale successiva allo screening, in particolare in caso non sia richiesta una valutazione ambientale.

Emendamento

(16) Nel determinare se i progetti possano avere un impatto significativo sull'ambiente, le autorità competenti dovrebbero **definire in modo chiaro e rigoroso** i criteri più pertinenti da prendere in considerazione e utilizzare le informazioni supplementari che possono essere disponibili a seguito di altre valutazioni richieste dalla legislazione dell'Unione, al fine di applicare la procedura di screening in modo efficace **e trasparente**. A tale riguardo, è opportuno precisare il contenuto della decisione finale successiva allo screening, in particolare in caso non sia richiesta una valutazione ambientale.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Per evitare inutili sforzi e costi superflui i progetti di cui all'allegato II dovrebbero contenere una bozza di documento, non superiore alle 30 pagine, che riporti le caratteristiche del progetto oggetto di screening e le informazioni sulla sua ubicazione, per una valutazione iniziale della sua fattibilità. Lo screening dovrebbe essere pubblico e dovrebbe riflettere i fattori di cui all'articolo 3 e mostrare gli eventuali effetti significativi, sia diretti che indiretti, del progetto.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Le autorità competenti dovrebbero **essere tenute a determinare** la portata e il dettaglio delle informazioni ambientali da

(17) Le autorità competenti dovrebbero, **quando lo ritengono necessario o se il committente lo richiede, dare un parere**

trasmettere sotto forma di *una relazione* ambientale (definizione dell'ambito di applicazione). Al fine di migliorare la qualità della valutazione e razionalizzare il processo decisionale, occorre definire, a livello dell'Unione, le categorie di informazioni sulle quali le autorità competenti si basano per determinare tali criteri.

che determina la portata e il dettaglio delle informazioni ambientali da trasmettere sotto forma di *un rapporto* ambientale (definizione dell'ambito di applicazione). Al fine di migliorare la qualità della valutazione, **semplificare le procedure** e razionalizzare il processo decisionale occorre definire, a livello dell'Unione, le categorie di informazioni sulle quali le autorità competenti si basano per determinare tali criteri.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) *La relazione* ambientale, che compete al committente, *deve* includere la valutazione di alternative ragionevoli pertinenti al progetto proposto, compresa la probabile evoluzione della situazione dell'ambiente in caso di mancata attuazione dello stesso (scenario di base), come mezzo per migliorare la qualità del processo di valutazione e per consentire l'integrazione delle considerazioni ambientali nelle prime fasi del processo di definizione del progetto.

Emendamento

(18) *Il rapporto* ambientale, che compete al committente, *dovrebbe* includere la valutazione di alternative ragionevoli pertinenti al progetto proposto, compresa la probabile evoluzione della situazione dell'ambiente in caso di mancata attuazione dello stesso (scenario di base), come mezzo per migliorare la qualità del processo di valutazione **comparativa** e per consentire l'integrazione delle considerazioni ambientali nelle prime fasi del processo di definizione del progetto, **al fine di permettere la scelta più sostenibile e a minor impatto ambientale.**

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

(19) *Occorre* adottare misure in grado di garantire che i dati e le informazioni contenuti *nelle relazioni* ambientali, in conformità all'allegato IV della direttiva 2011/92/UE, siano complete e di qualità sufficientemente elevata. **Al fine di evitare duplicazioni della valutazione, gli Stati membri dovrebbero tener conto del fatto che le valutazioni ambientali possono**

Emendamento

(19) *È opportuno* adottare misure in grado di garantire che i dati e le informazioni contenuti *nei rapporti* ambientali, in conformità all'allegato IV della direttiva 2011/92/UE, siano complete e di qualità sufficientemente elevata.

essere effettuate a diversi livelli o da diversi strumenti.

Emendamento 102

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) È opportuno garantire che le persone che verificano i rapporti ambientali abbiano, grazie alle loro qualifiche ed esperienza, la necessaria competenza tecnica per assolvere ai compiti delineati dalla direttiva 2011/92/UE in maniera scientificamente obiettiva e in assoluta indipendenza dal committente e dalle stesse autorità competenti.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Al fine di assicurare trasparenza e responsabilità, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a documentare la propria decisione di concedere l'autorizzazione per un progetto precisando inoltre di aver preso in considerazione i risultati delle consultazioni effettuate e le informazioni raccolte.

(20) Al fine di assicurare trasparenza e responsabilità, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a documentare **in modo dettagliato e completo** la propria decisione di concedere l'autorizzazione per un progetto precisando inoltre di aver preso in considerazione i risultati delle consultazioni effettuate **con il pubblico interessato e tutte** le informazioni raccolte. **Qualora questa condizione non fosse soddisfatta, il pubblico interessato dovrebbe avere la possibilità di fare ricorso contro la decisione in questione.**

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) È opportuno stabilire una serie di

(21) È opportuno stabilire una serie di

requisiti minimi comuni per il monitoraggio delle ripercussioni negative significative derivanti dalla **costruzione** e gestione di progetti per garantire un approccio comune in tutti gli Stati membri e assicurare che, dopo l'attuazione delle misure di attenuazione e compensazione, non si verificano impatti superiori a quelli inizialmente previsti. Tale sorveglianza non dovrebbe né duplicare né appesantire il monitoraggio richiesto ai sensi di altre normative dell'Unione.

requisiti minimi comuni per il monitoraggio delle ripercussioni negative significative derivanti dalla **realizzazione** e gestione di progetti per garantire un approccio comune in tutti gli Stati membri e assicurare che, dopo l'attuazione delle misure di attenuazione e compensazione, non si verificano impatti superiori a quelli inizialmente previsti. Tale sorveglianza non dovrebbe né duplicare né appesantire il monitoraggio richiesto ai sensi di altre normative dell'Unione. ***Qualora i risultati del monitoraggio indichino la presenza di effetti negativi imprevisti, è opportuno prevedere un'adeguata azione correttiva per porvi rimedio, sotto forma di ulteriori misure di attenuazione e/o compensazione.***

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Occorre definire *scadenze* per le diverse tappe della valutazione ambientale dei progetti, al fine di *favorire* un processo decisionale più efficiente e aumentare la certezza del diritto, tenuto conto anche della natura, complessità, ubicazione e delle dimensioni del progetto proposto. Tali *scadenze* non dovrebbero in alcun caso compromettere la presenza di elevati standard per la protezione dell'ambiente, in particolare quelli risultanti da altre normative ambientali dell'Unione, nonché l'effettiva partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia.

Emendamento

(22) ***È opportuno*** definire ***tempistiche ragionevoli e prevedibili*** per le diverse tappe della valutazione ambientale dei progetti, al fine di *incentivare* un processo decisionale più efficiente e aumentare la certezza del diritto, tenuto conto anche della natura, complessità, ubicazione e delle dimensioni del progetto proposto. Tali *tempistiche* non dovrebbero in alcun caso compromettere la presenza di elevati standard per la protezione dell'ambiente, in particolare quelli risultanti da altre normative ambientali dell'Unione, nonché l'effettiva partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia; ***eventuali proroghe dovrebbero essere concesse solo in casi eccezionali.***

Emendamento 30

Proposta di direttiva Considerando 22 bis (nuovo)

(22 bis) Uno degli obiettivi della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Århus), ratificata dall'Unione europea e recepita nel diritto dell'Unione¹, è quello di garantire il diritto del pubblico di partecipare al processo decisionale in materia di ambiente. Occorre pertanto continuare a promuovere tale partecipazione, che interessa anche le associazioni, i gruppi e le organizzazioni, segnatamente le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente. Inoltre, l'articolo 9, paragrafi 2 e 4, della Convenzione di Århus contiene norme sull'accesso a procedure giurisdizionali o ad altri organi per poter contestare la legalità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni che prevedono la partecipazione del pubblico. È inoltre opportuno rafforzare gli elementi della presente direttiva nei progetti di trasporto transfrontalieri, avvalendosi delle strutture esistenti per lo sviluppo dei corridoi di trasporto e utilizzando strumenti per identificare il potenziale impatto sull'ambiente.

¹ *Decisione 2005/370/CE del Consiglio del 17 febbraio 2005 (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).*

Emendamento 31

Proposta di direttiva Considerando 23 bis (nuovo)

(23 bis) Le soglie di produzione previste per il petrolio e il gas naturale

nell'allegato I della direttiva 2011/92/UE non tengono conto della specificità dei livelli di produzione quotidiana degli idrocarburi non convenzionali, spesso molto variabili e inferiori. Di conseguenza, nonostante il loro impatto ambientale, i progetti riguardanti tali idrocarburi non sono soggetti ad una valutazione d'impatto obbligatoria. In base al principio di precauzione, come richiesto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 21 novembre 2012 sull'impatto ambientale delle attività di estrazione di gas e olio di scisto, è opportuno inserire gli idrocarburi non convenzionali (gas e olio di scisto, gas da giacimenti a bassa permeabilità (tight gas), metano dai depositi carboniferi "coal bed methane"), definiti in base alle loro caratteristiche geologiche, nell'allegato I della direttiva 2011/92/UE indipendentemente dalla quantità estratta, in modo che i progetti riguardanti tali idrocarburi siano sistematicamente sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) Gli Stati membri e gli altri promotori di progetti dovrebbero assicurare che le valutazioni dei progetti transfrontalieri siano svolte con efficienza, evitando inutili ritardi.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Per adeguare agli ultimi sviluppi della tecnologia e alle pratiche *del caso* i criteri di selezione e le informazioni che devono

(26) *Al fine* di adeguare agli ultimi sviluppi della tecnologia e alle pratiche *pertinenti* i criteri di selezione e le informazioni che

figurare *nella relazione* ambientale, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti *ai sensi dell'articolo* 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda gli allegati II, III e IV della direttiva 2011/92/UE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

devono figurare *nel rapporto* ambientale, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti *conformemente all'articolo* 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda gli allegati II, III e IV della direttiva 2011/92/UE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. ***Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.***

Emendamento 34

Proposta di direttiva Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

soppresso

Emendamento 36

**Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 2**

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) al paragrafo 2, lettera a), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

''- altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati alla ricerca e allo sfruttamento delle risorse del suolo;''

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a ter (nuova)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

*a ter) al paragrafo 2, la lettera c) è
sostituita dalla seguente:*

**"c) "autorizzazione": decisione
dell'autorità competente, o delle autorità
competenti, che conferisce al
committente il diritto di avviare il
progetto stesso."**

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

*b) al paragrafo 2 è aggiunta la definizione
seguente:*

*b) al paragrafo 2 sono aggiunte le
definizioni seguenti:*

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

*g) "valutazione dell'impatto ambientale":
l'elaborazione di un rapporto ambientale, lo
svolgimento di consultazioni (compreso
con il pubblico interessato e le autorità
ambientali), la valutazione da parte
dell'autorità competente, tenendo conto
della relazione ambientale e dei risultati
delle consultazioni nel quadro della
procedura di autorizzazione, come pure la
fornitura di informazioni sulla decisione a
norma degli articoli da 5 a 10."*

*g) "valutazione dell'impatto ambientale":
l'elaborazione di un rapporto ambientale **da
parte del committente**, lo svolgimento di
consultazioni (compreso con il pubblico
interessato e le autorità ambientali), la
valutazione da parte dell'autorità
competente **e/o delle autorità di cui
all'articolo 6, paragrafo 1**, tenendo conto
del rapporto ambientale, **nonché dei dati
relativi all'inquinamento da emissioni** e
dei risultati delle consultazioni nel quadro
della procedura di autorizzazione, come*

pure la fornitura di informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 5 a 10;"

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g ter) "tratta transfrontaliera": la tratta che assicura la continuità di un progetto di interesse comune tra i nodi urbani più vicini ai due lati della frontiera di due Stati membri o tra uno Stato membro e un paese vicino;

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g quater) "norma": una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che appartenga a una delle seguenti categorie:

- i) "norma internazionale": una norma adottata da un organismo di normazione internazionale;*
- ii) "norma europea": una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione;*
- iii) "norma armonizzata": una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione sull'armonizzazione;*
- iv) "norma nazionale": una norma adottata da un organismo di normazione nazionale;*

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g quinquies) "siti storici urbani": siti facenti parte di un sistema più ampio, che comprende l'ambiente naturale ed edificato e l'esperienza di vita quotidiana di chi vi abita. In tale più ampio sistema, arricchito da valori di origine lontana o recente e costantemente soggetto a un processo dinamico di trasformazioni successive, i nuovi spazi urbani possono essere visti come testimonianze di ambiente in fase di formazione;

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g sexies) "azione correttiva": ulteriori misure di attenuazione e/o compensazione che possono essere intraprese dal committente per correggere gli effetti negativi imprevisti o qualsiasi perdita netta di biodiversità individuata durante l'attuazione del progetto, che possano risultare da carenze nell'attenuazione degli impatti derivanti dalla costruzione o dalla gestione di un progetto per il quale è già stata rilasciata un'autorizzazione;

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g septies (nuova)

g septies) "valutazione dell'impatto visivo": cambiamento di aspetto o di visuale del paesaggio edificato o naturale e delle zone urbane risultante dai lavori, che può essere positivo (improvement) o negativo (deterioration). La valutazione dell'impatto visivo riguarda anche la demolizione di costruzioni protette o aventi un ruolo strategico nell'immagine tradizionale di un luogo o di un paesaggio. Riguarda altresì il mutamento palese della topografia geologica ed eventuali altri ostacoli, quali edifici o mura, che limitano la visuale del paesaggio naturale e la sua armonia. L'impatto visivo è sostanzialmente valutato sulla base di giudizi qualitativi che implicano l'apprezzamento e l'interazione dell'uomo con il paesaggio e il valore che esso conferisce a una località (genius loci);

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g octies (nuova)

g octies) "procedure comuni": secondo la procedura comune, l'autorità competente rilascia un'unica VIA che integra le valutazioni di una o più autorità, fatte salve eventuali disposizioni di altre normative pertinenti dell'Unione;

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g nonies (nuova)

g nonies) "semplificazione": la riduzione della modulistica e l'alleggerimento delle procedure amministrative, la creazione di procedure comuni e di strumenti di coordinamento intesi a integrare le valutazioni compiute dalle varie autorità. Comporta l'introduzione di criteri comuni, l'abbreviamento dei termini per la presentazione dei rapporti e il rafforzamento delle valutazioni oggettive a carattere scientifico.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

c) *i paragrafi 3 e 4 sono* sostituiti dal seguente:

3. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti aventi quale unico obiettivo scopi di difesa nazionale *o emergenze che riguardano la protezione civile*, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi."

Emendamento

c) *il paragrafo 3 è* sostituito dal seguente:

3. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti aventi quale unico obiettivo scopi di difesa nazionale, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La presente direttiva non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, a condizione che gli obiettivi perseguiti

Emendamento

soppresso

dalla presente direttiva, incluso l'obiettivo della disponibilità delle informazioni, vengano raggiunti tramite la procedura legislativa. Ogni due anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva XXX [OPOCE, si prega di inserire il n. della presente direttiva], gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le modalità di attuazione della presente disposizione.

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) è aggiunto il paragrafo seguente:

"4 bis. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti in modo tale da assicurarne la piena indipendenza nello svolgimento delle funzioni ad esse attribuite a norma della presente direttiva. In particolare, l'autorità o le autorità competenti sono designate in modo da evitare ogni rapporto di dipendenza, collegamento o subordinazione tra le stesse o i loro componenti e il committente. Un'autorità competente non può svolgere le funzioni ad essa attribuite a norma della presente direttiva in relazione a un progetto di cui sia essa stessa committente.";

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto, previa consultazione del pubblico. Le misure di monitoraggio di effetti negativi significativi sull'ambiente e le misure di attenuazione e compensazione sono eventualmente messe in atto dall'autorità competente al momento del rilascio dell'autorizzazione. Detti progetti sono definiti all'articolo 4."

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative dell'Unione sono oggetto di procedure coordinate o comuni che soddisfano le prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione.

Ai sensi della procedura coordinata, l'autorità competente deve coordinare le varie valutazioni individuali richieste dalla normativa dell'Unione in materia, emesse **da numerose** autorità, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell'Unione.

Secondo la procedura comune, l'autorità competente rilascia una valutazione di impatto ambientale che integra le valutazioni di una o più autorità, fatte salve

Emendamento

3. I progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative dell'Unione sono oggetto di procedure coordinate o comuni che soddisfano le prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione, **salvo nei casi in cui gli Stati membri considerino sproporzionato il ricorso a tali procedure.**

Per i progetti oggetto della procedura coordinata, l'autorità competente deve coordinare le varie valutazioni individuali richieste dalla normativa dell'Unione in materia, emesse **dalle diverse** autorità, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell'Unione

Per i progetti oggetto della procedura comune, l'autorità competente rilascia una valutazione di impatto ambientale che integra le valutazioni di una o più autorità,

eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell'Unione.

Gli Stati membri *designano* un'autorità che ha il compito di facilitare la procedura di autorizzazione per ogni progetto.

fatte salve *le* altre normative pertinenti dell'Unione.

Gli Stati membri *possono designare* un'autorità che ha il compito di facilitare la procedura di autorizzazione per ogni progetto.

Su richiesta degli Stati membri la Commissione fornisce loro l'assistenza necessaria per definire e attuare le procedure comuni o coordinate di cui al presente articolo.

In tutte le valutazioni dell'impatto ambientale il committente deve dimostrare di aver preso in considerazione, nel rapporto ambientale, eventuali altre normative dell'Unione pertinenti per il progetto proposto, che richiedono singole valutazioni di impatto.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Fatto salvo l'articolo 7 e se previsto dal diritto nazionale, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte dalle disposizioni della presente direttiva un progetto specifico avente quale unica finalità la risposta alle emergenze civili, nel caso in cui l'applicazione della direttiva abbia ripercussioni negative su tale finalità.

In tali casi gli Stati membri possono informare e consultare il pubblico interessato e:

- a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione;**
- b) mettono a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla**

lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

c) informano la Commissione, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione, ove necessario, dei propri cittadini.

La Commissione trasmette immediatamente i documenti ricevuti agli altri Stati membri.

La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente paragrafo.";

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 3

Testo della Commissione

Articolo 3

La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:

a) popolazione, salute umana e biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù **della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;**

b) territorio, suolo, acque, aria, **cambiamenti climatici;**

c) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;

d) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c);

e) esposizione, vulnerabilità e resilienza

Emendamento

Articolo 3

La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:

a) popolazione, salute umana e biodiversità, **comprese la flora e la fauna,** con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù **delle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE e 2009/147/CE;**

b) territorio, suolo, acque, aria **e clima;**

c) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;

d) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c);

e) esposizione, vulnerabilità e resilienza

dei fattori di cui alle lettere a), b) e c), ai rischi di catastrofi naturali e di origine umana.

dei fattori di cui alle lettere a), b) e c), ai **probabili** rischi di catastrofi naturali e di origine umana.

Emendamenti 55 e 127/rev

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 4 – paragrafi 3, 4, 5 e 6

Testo della Commissione

(4) L'articolo 4 è così modificato:

a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Per i progetti di cui all'allegato II, il committente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto, il potenziale impatto ambientale e le misure previste per evitare e ridurre gli effetti significativi. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato II.A.

4. Nello svolgimento di un esame caso per caso o nella fissazione di soglie o criteri ai sensi del paragrafo 2, l'autorità competente deve tener conto **di** criteri di selezione riguardanti le caratteristiche e l'ubicazione del progetto e il suo potenziale impatto ambientale. L'elenco dettagliato dei criteri di selezione **da utilizzare** è precisato nell'allegato III."

b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

"5. L'autorità competente adotta una decisione ai sensi del paragrafo 2 sulla base delle informazioni fornite dal committente e tenendo conto, se del caso, dei risultati di studi, di verifiche preliminari o di valutazioni dell'impatto ambientale derivanti da altre normative dell'Unione.

Emendamento

4) L'articolo 4 è così modificato:

a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Per i progetti di cui all'allegato II, **e qualora lo Stato membro lo reputi pertinente**, il committente fornisce informazioni **sintetiche** sulle caratteristiche del progetto, il potenziale impatto ambientale e le misure previste per evitare e ridurre gli effetti significativi. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato II.A. **La quantità di informazioni che il committente è tenuto a fornire è mantenuta al minimo e limitata agli aspetti chiave che consentono alle autorità competenti di prendere decisioni ai sensi del paragrafo 2.**

4. Nello svolgimento di un esame caso per caso o nella fissazione di soglie o criteri ai sensi del paragrafo 2, l'autorità competente deve tener conto **dei pertinenti** criteri di selezione riguardanti le caratteristiche e l'ubicazione del progetto e il suo potenziale impatto ambientale. L'elenco dettagliato dei criteri di selezione è precisato nell'allegato III.";

b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

"5. L'autorità competente adotta una decisione ai sensi del paragrafo 2 sulla base delle informazioni fornite dal committente **a norma del paragrafo 3** e tenendo conto, se del caso, dei **commenti dei cittadini e delle autorità locali interessate, dei** risultati di studi, di verifiche preliminari o di valutazioni dell'impatto ambientale

La decisione di cui al paragrafo 2:

a) indica in che modo i criteri di cui all'allegato III sono stati presi in considerazione;

b) include i motivi alla base dell'avvenuta o mancata richiesta di una valutazione di impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10;

c) include una descrizione delle misure previste per evitare, impedire o ridurre effetti significativi sull'ambiente, se si decide che non sia necessario svolgere alcuna valutazione d'impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10;

d) *essere* disponibile al pubblico.

6. L'autorità competente adotta una decisione a norma del paragrafo 2 entro **tre mesi** dalla domanda di autorizzazione e a condizione che il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie. In funzione della natura, complessità, ubicazione e dimensioni del progetto proposto, l'autorità competente può prorogare detto termine di **altri tre mesi**; in tal caso, l'autorità competente comunica al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa.

Se il progetto è oggetto di una valutazione d'impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10, la decisione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo deve contenere **le informazioni** di cui all'articolo 5, paragrafo 2."

derivanti da altre normative dell'Unione La decisione di cui al paragrafo 2:

b) include i motivi alla base dell'avvenuta o mancata richiesta di una valutazione di impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10, **soprattutto in riferimento ai criteri elencati all'allegato III**;

c) include una descrizione delle misure previste per evitare, impedire o ridurre effetti significativi sull'ambiente, se si decide che non sia necessario svolgere alcuna valutazione d'impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10;

d) è *resa* disponibile al pubblico.

6. L'autorità competente adotta una decisione a norma del paragrafo 2 entro **un periodo stabilito dallo Stato membro e non superiore a 90 giorni** dalla domanda di autorizzazione e a condizione che il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie **a norma del paragrafo 3**. In funzione della natura, complessità, ubicazione e dimensioni del progetto proposto, l'autorità competente può **eccezionalmente** prorogare **una volta** detto termine di **un ulteriore periodo, stabilito dallo Stato membro, non superiore ai 60 giorni**; in tal caso, l'autorità competente comunica al committente **per iscritto** le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa **e rende pubbliche le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2**.

Se il progetto è oggetto di una valutazione d'impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10, la decisione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo deve contenere **il parere** di cui all'articolo 5, paragrafo 2, **se tale parere è stato richiesto in applicazione di tale articolo**."

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando occorre svolgere una valutazione d'impatto ambientale in conformità degli articoli da 5 a 10, il committente **prepara** un rapporto ambientale. Il rapporto ambientale si basa **sulla determinazione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni** di cui al paragrafo 2 del presente articolo e contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste per prendere decisioni informate sull'impatto ambientale del progetto proposto, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, delle caratteristiche, capacità tecniche e ubicazione del progetto, delle caratteristiche dell'impatto potenziale, **delle alternative al progetto proposto e di come taluni aspetti (compresa la valutazione di alternative) possano essere più adeguatamente valutati a livelli diversi, ivi compreso il livello di pianificazione, o sulla base di altri requisiti di valutazione.** L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire nel rapporto ambientale è precisato nell'allegato IV.

Emendamento

1. Quando occorre svolgere una valutazione d'impatto ambientale in conformità degli articoli da 5 a 10, il committente **presenta** un rapporto ambientale. Il rapporto ambientale si basa **sul parere** di cui al paragrafo 2 del presente articolo, **se tale parere è stato presentato**, e contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste per prendere decisioni informate sull'impatto ambientale del progetto proposto, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, delle caratteristiche, capacità tecniche e ubicazione del progetto **e** delle caratteristiche dell'impatto potenziale. **Il rapporto ambientale include altresì le alternative ragionevoli valutate dal committente, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche.** L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire nel rapporto ambientale è precisato nell'allegato IV. **Il rapporto ambientale include una sintesi non tecnica delle informazioni fornite.**

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità competente, dopo aver consultato le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e il committente, **determinano** la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare da parte del

Emendamento

2. **Se il committente lo richiede**, l'autorità competente, dopo aver consultato le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e il committente **elabora un parere nel quale determina** la portata e il livello di

committente nel rapporto ambientale, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. In particolare, **determina**:

a) le decisioni e i pareri da ottenere;

- b) il pubblico e le autorità eventualmente interessati;
- c) le singole fasi della procedura e **la** loro durata;
- d) alternative ragionevoli, adeguate al progetto proposto **e** alle sue caratteristiche specifiche;

e) le caratteristiche ambientali di cui all'articolo 3 che potrebbero essere soggette a un impatto significativo;

- f) le informazioni da comunicare relative alle caratteristiche specifiche di un progetto particolare o tipo di progetto;
- g) le informazioni e conoscenze disponibili e ottenute ad altri livelli decisionali o attraverso altre normative dell'Unione e i metodi di valutazione da utilizzare.

L'autorità competente può inoltre chiedere l'assistenza di esperti **accreditati** e tecnicamente competenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Successivamente, è possibile presentare al committente richieste di ulteriori informazioni soltanto se giustificate da nuove circostanze e debitamente motivate dall'autorità competente.

Emendamento 106

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Al fine di garantire che i rapporti ambientali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, siano di qualità sufficiente e

dettaglio delle informazioni da riportare da parte del committente nel rapporto ambientale, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, **e include** in particolare:

- b) il pubblico e le autorità eventualmente interessati;
- c) le singole fasi della procedura e **il calendario della** loro durata;
- d) **le** alternative ragionevoli **che il committente può valutare**, adeguate al progetto proposto, alle sue caratteristiche specifiche **e ai suoi impatti significativi sull'ambiente**;

- f) le informazioni da comunicare relative alle caratteristiche specifiche di un progetto particolare o tipo di progetto;
- g) le informazioni e conoscenze disponibili e ottenute ad altri livelli decisionali o attraverso altre normative dell'Unione e i metodi di valutazione da utilizzare.

L'autorità competente può inoltre chiedere l'assistenza di esperti **indipendenti qualificati** e tecnicamente competenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Successivamente, è possibile presentare al committente richieste di ulteriori informazioni soltanto se giustificate da nuove circostanze e debitamente motivate dall'autorità competente.

Emendamento

3. Al fine di garantire che i rapporti ambientali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, siano di qualità sufficiente e

sufficientemente completi:

a) il committente deve garantire che il rapporto ambientale venga elaborato da esperti **accreditati e tecnicamente** competenti, **oppure**

b) l'autorità competente assicura che il rapporto ambientale è verificato da esperti **accreditati e tecnicamente** competenti e/o da comitati formati da esperti nazionali.

Se per determinare i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2, l'autorità competente è stata assistita da esperti **accreditati e tecnicamente** competenti, il committente non si potrà avvalere degli stessi esperti per la preparazione del rapporto ambientale.

Le decisioni riguardanti le modalità dettagliate per il ricorso a esperti **accreditati e tecnicamente** competenti e la loro selezione (ad esempio: qualifiche richieste, aggiudicazione della valutazione, rilascio delle licenze, nonché esclusione), competono agli Stati membri.

sufficientemente completi:

a) il committente deve garantire che il rapporto ambientale venga elaborato da esperti competenti; **e**

b) l'autorità competente assicura che il rapporto ambientale è verificato da esperti accreditati e tecnicamente competenti e/o da comitati formati da esperti nazionali **i cui nomi sono resi pubblici.**

Se per determinare i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2, l'autorità competente è stata assistita da esperti competenti, il committente non si potrà avvalere degli stessi esperti per la preparazione del rapporto ambientale.

Le decisioni riguardanti le modalità dettagliate per il ricorso a esperti competenti e la loro selezione (ad esempio: qualifiche **ed esperienza** richieste, aggiudicazione della valutazione, rilascio delle licenze, nonché esclusione), competono agli Stati membri.

All'Autorità che esamina la valutazione di impatto ambientale è richiesto di non avere alcun interesse o relazione con il fascicolo in modo da evitare qualsiasi conflitto di interessi.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 5 bis

Per i progetti transfrontalieri, gli Stati membri e i paesi vicini interessati prendono tutte le misure necessarie a garantire che le rispettive autorità competenti cooperino al fine di fornire congiuntamente una valutazione

d'impatto ambientale transfrontaliera coerente e integrata sin dalla fase iniziale di pianificazione, a norma della legislazione applicabile in materia di cofinanziamento dell'Unione.

Nel caso dei progetti di trasporto della rete europea dei trasporti, il potenziale impatto sulla rete Natura 2000 è identificato utilizzando il sistema TENTec e il software Natura 2000 della Commissione e possibili alternative."

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o per competenza territoriale, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5. Le modalità della consultazione sono fissate dagli Stati membri.";

Emendamento 107

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera -a bis (nuova)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

-a bis) il paragrafo 2 è sostituito dal

segunte:

"2. Il pubblico è informato mediante un portale centrale accessibile al pubblico elettronicamente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, attraverso pubblici avvisi e in altra forma adeguata come i mezzi di comunicazione elettronici in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni."*

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera -a ter (nuova)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

-a ter) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico abbia accesso *elettronicamente almeno attraverso un portale centrale:*

a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell'articolo 5;

a) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;

b) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che

sono rilevanti per la decisione di cui all'articolo 8 della presente direttiva e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo."';

Emendamento 108

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera -a quater (nuova)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

-a quater) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione e di consultazione del pubblico interessato. Essi adottano le misure necessarie per garantire che le informazioni pertinenti siano fornite attraverso un portale centrale accessibile elettronicamente al pubblico ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/4/CE."

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni o superiori a 60. In casi eccezionali, qualora la natura, complessità, ubicazione o dimensioni del progetto proposto lo richiedano, l'autorità competente può prorogare detto termine di **ulteriori** 30 giorni; in tal caso, l'autorità competente informa il committente delle ragioni che giustificano la proroga."

7. I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni o superiori a 60. In casi eccezionali, qualora la natura, complessità, ubicazione o dimensioni del progetto proposto lo richiedano, l'autorità competente può prorogare detto termine di **un massimo di** 30 giorni; in tal caso, l'autorità competente informa il committente delle ragioni che giustificano la proroga.

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) è aggiunto il paragrafo seguente:

"7 bis. Onde assicurare la partecipazione effettiva del pubblico interessato al processo decisionale, gli Stati membri provvedono a che siano sempre pubblicamente disponibili i dati sulle modalità di contatto e garantiscono un accesso agevole e rapido alla o alle autorità competenti per l'espletamento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, indipendentemente dal progetto specifico sottoposto alla valutazione di impatto ambientale e tenendo in debito conto le osservazioni e i pareri formulati dal pubblico.";

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis) all'articolo 7 è aggiunto il comma seguente:

"5 bis. Nel caso dei progetti transfrontalieri di interesse comune nel settore dei trasporti inclusi in uno dei corridoi definiti all'allegato I del regolamento ...⁺ che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, gli Stati membri partecipano al compito di coordinare le attività di consultazione pubblica. Il coordinatore provvede a che, in sede di pianificazione delle nuove infrastrutture, si svolga una consultazione pubblica estesa che coinvolga tutti i soggetti interessati e la società civile. In

ogni caso il coordinatore può proporre soluzioni per lo sviluppo del piano relativo al corridoio e per la sua realizzazione in modo equilibrato.";

⁺ *GU: inserire il numero, la data e il titolo del regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (2011/0302(COD)).*

Emendamenti 109, 93 e 130

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 8

Testo della Commissione

1. I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono presi in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione.

A tal fine, la decisione di concedere l'autorizzazione contiene le seguenti informazioni:

a) *la* valutazione ambientale dell'autorità competente di cui all'articolo 3 e le condizioni ambientali di cui è corredata la decisione, compresa una descrizione delle principali misure intese ad evitare, ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi;

b) *le ragioni principali per la selezione del progetto, nella forma in cui è stato approvato, alla luce delle altre alternative, inclusa la probabile evoluzione della situazione dell'ambiente nel caso di mancata attuazione del progetto (scenario di base);*

Emendamento

1. I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono presi in **debita** considerazione **e valutati in dettaglio** nel quadro della procedura di autorizzazione. **Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico secondo le procedure previste e rendono disponibili al pubblico** le seguenti informazioni:

a) **i risultati della** valutazione ambientale dell'autorità competente di cui all'articolo 3, **compresa una sintesi delle osservazioni e dei pareri pervenuti ai sensi degli articoli 6 e 7** e le condizioni ambientali di cui è corredata la decisione, compresa una descrizione delle principali misure intese ad evitare, ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi;

b) **una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della sua scelta sotto il profilo degli effetti ambientali.**

c) una sintesi dei commenti pervenuti a norma degli articoli 6 e 7;

d) precisazioni sul modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nell'autorizzazione nonché su come i risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono stati integrati o altrimenti presi in considerazione.

Per i progetti che possono avere significativi effetti negativi a livello transfrontaliero, l'autorità competente fornisce informazioni sulle ragioni per cui non ha preso in considerazione le osservazioni formulate dallo Stato membro interessato durante le consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7.

2. Se le consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 portano a concludere che il progetto avrà significativi effetti negativi sull'ambiente, l'autorità competente, non appena possibile e **in stretta collaborazione con le** autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e **con** il committente, valuta se occorra rivedere il rapporto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e modificare il progetto al fine di evitare o ridurre gli effetti negativi, nonché se siano necessarie misure di attenuazione o compensazione.

Se l'autorità competente decide di concedere l'autorizzazione, assicura che questa comprenda **altre** misure per il monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente, **al fine di valutare l'attuazione e l'efficacia previste delle misure di attenuazione e compensazione e di individuare eventuali effetti negativi imprevisti.**

Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, ubicazione e dimensioni del progetto proposto e all'importanza del suo impatto ambientale.

È possibile ricorrere, se del caso, a

d) precisazioni sul modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nell'autorizzazione nonché su come **il rapporto ambientale e** i risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono stati integrati o altrimenti presi in considerazione.

Per i progetti che possono avere significativi effetti negativi a livello transfrontaliero, l'autorità competente fornisce informazioni sulle ragioni per cui non ha preso in considerazione le osservazioni formulate dallo Stato membro interessato durante le consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7.

2. L'autorità competente, non appena possibile e **previa consultazione delle** autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e il committente, valuta, **sulla base della legislazione applicabile, se si debba rifiutare l'autorizzazione o** se occorra rivedere il rapporto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e modificare il progetto al fine di evitare o ridurre gli effetti negativi, nonché se siano necessarie misure di attenuazione o compensazione

Se l'autorità competente decide di concedere l'autorizzazione, assicura, **sulla base della legislazione applicabile,** che questa comprenda misure per il monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente.

meccanismi di controllo esistenti derivanti da altre normative dell'Unione.

3. Una volta fornite all'autorità competente tutte le necessarie informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7, incluse, se del caso, le valutazioni specifiche richieste ai sensi di altre normative dell'Unione e in seguito alle consultazioni di cui agli articoli 6 e 7, l'autorità competente porta a termine entro ***tre mesi*** la valutazione dell'impatto ambientale del progetto.

In funzione della natura, complessità, ubicazione e dimensioni del progetto proposto, l'autorità competente può prorogare detto termine di ***altri tre mesi***; in tal caso, l'autorità competente comunica al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa.

4. Prima di prendere una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità competente è tenuta a verificare se le informazioni contenute nel rapporto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, siano aggiornate, in particolare per quanto riguarda le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto.

3. Una volta fornite all'autorità competente tutte le necessarie informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7, incluse, se del caso, le valutazioni specifiche richieste ai sensi di altre normative dell'Unione e in seguito alle consultazioni di cui agli articoli 6 e 7, l'autorità competente porta a termine, entro ***un periodo di tempo stabilito dallo Stato membro e comunque non superiore a 90 giorni***, la valutazione dell'impatto ambientale del progetto. In funzione della natura, complessità, ubicazione e dimensioni del progetto proposto, l'autorità competente può ***eccezionalmente*** prorogare detto termine di ***un ulteriore periodo stabilito dallo Stato membro e comunque non superiore a 90 giorni***; in tal caso, l'autorità competente comunica ***per iscritto*** al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa.

4 bis. La decisione di concedere l'autorizzazione può essere presa anche mediante l'adozione di un atto legislativo nazionale specifico, a condizione che l'autorità competente abbia espletato tutti gli elementi della valutazione d'impatto ambientale conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

**** GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.***

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Testo della Commissione

1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo le procedure ***del caso e rendono disponibili al pubblico le seguenti informazioni:***

a) il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano;

a) tenuto conto del rapporto ambientale e delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico interessato, i motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico;

b) una descrizione delle principali misure al fine di evitare, ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi più rilevanti;

c) una descrizione, se necessario, delle misure di monitoraggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2."

Emendamento 120

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione ***o un'altra decisione finalizzata a soddisfare i requisiti della presente direttiva***, l'autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ***il prima possibile*** secondo le procedure ***nazionali e, in ogni caso entro o non oltre 10 giorni lavorativi. L'autorità o le autorità competenti rendono la decisione disponibile al pubblico e alle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, in applicazione della direttiva 2003/4/CE.***

Emendamento

9 bis) dopo l'articolo 9 è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 9 bis

Gli Stati membri provvedono a che l'autorità o le autorità competenti, nell'espletamento dei loro obblighi a norma della presente direttiva, non si trovino in una situazione di conflitto di interessi ai sensi di qualsiasi disposizione normativa che le disciplinano."

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

9 ter) all'articolo 10, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'obbligo delle autorità competenti di rispettare le restrizioni imposte dalle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali e dalle prassi giuridiche esistenti in materia di riservatezza nel settore commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, nonché in materia di tutela dell'interesse pubblico, purché siano conformi alla direttiva 2003/4/CE.";

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 quater (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 quater) è inserito il l'articolo seguente:

"Articolo 10 bis

Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari

per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.";

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 quinquies (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

9 quinquies) all'articolo 11, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Una siffatta procedura è adeguata ed efficace, consente di chiedere provvedimenti ingiuntivi ed è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.";

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 12 ter – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Qualora, considerando le specifiche caratteristiche di determinati settori dell'attività economica, lo si consideri opportuno ai fini di una corretta valutazione dell'impatto ambientale, la Commissione, unitamente agli Stati membri e al settore interessato, elabora guide settoriali che fissano i criteri da rispettare per semplificare la valutazione dell'impatto ambientale e facilitarne la normalizzazione.

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro *il [DATA]*. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché un documento che spieghi la relazione tra queste ultime e la presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...⁺. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché un documento che spieghi la relazione tra queste ultime e la presente direttiva.

⁺ *GU: inserire la data: 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

Emendamento 110

Proposta di direttiva

Articolo 3

Testo della Commissione

I progetti per i quali la domanda di autorizzazione è stata presentata prima della data di cui al primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1, e per i quali la valutazione dell'impatto ambientale non è stata conclusa prima di tale data, sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli da 3 a 11 della direttiva 2011/92/UE come modificata dalla presente direttiva.

Emendamento

I progetti per i quali la domanda di autorizzazione è stata presentata prima della data di cui al primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1, e per i quali la valutazione dell'impatto ambientale non è stata conclusa prima di tale data, sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli da 3 a 11 della direttiva 2011/92/UE come modificata dalla presente direttiva *se il promotore chiede che la valutazione ambientale del suo progetto prosegua secondo le disposizioni modificate.*

Emendamenti 79, 112 e 126

Proposta di direttiva

Allegato – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Allegato I

-1) l'allegato I è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

**"PROGETTI DI CUI
ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1
(PROGETTI SOTTOPOSTI A
VALUTAZIONE OBBLIGATORIA
DELL'IMPATTO AMBIENTALE)"**

b) è inserito il punto seguente:

"4 bis. Attività minerarie a cielo aperto e industrie estrattive affini a cielo aperto.";

c) al punto 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti [...];"

d) sono inseriti i punti seguenti:

"14 bis. Esplorazione, limitata alla fase che prevede l'esecuzione della fratturazione idraulica, ed estrazione di petrolio e/o gas naturale intrappolato negli strati di scisti gassosi o in altre formazioni rocciose sedimentarie di uguale o minore permeabilità e porosità, indipendentemente dalla quantità estratta.

14 ter. Esplorazione, limitata alla fase che prevede l'esecuzione della fratturazione idraulica, ed estrazione di gas naturale da giacimenti di carbone, indipendentemente dalla quantità estratta.";

e) il punto 19 è sostituito dal seguente:

"19. Cave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari, impianti per l'estrazione dell'oro ove si ricorra a bacini di decantazione contenenti cianuro oppure torbiere, con superficie del sito superiore a 150 ettari.";

f) è aggiunto il punto seguente:

"24 bis. Parchi a tema e campi da golf progettati in zone con deficit idrici, ad alto rischio di desertificazione o siccità.";

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Allegato – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Allegato II

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis) l'allegato II è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

**"PROGETTI DI CUI
ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2
(PROGETTI SOTTOPOSTI A
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
AMBIENTALE A DISCREZIONE
DEGLI STATI MEMBRI)"**

b) al punto 1 è inserita la lettera seguente:

"f bis) Attività di pesca selvatica;"

c) al punto 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) Ricerca ed esplorazione di minerali ed estrazione di minerali tramite dragaggio marino o fluviale;"

d) al punto 10, la lettera d) è soppressa;

e) al punto 13 è inserita la lettera seguente:

"a bis) Qualsiasi demolizione di progetti elencati nell'allegato I o nel presente allegato che possa avere effetti negativi significativi sull'ambiente.";

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Allegato – punto 1

Direttiva 2011/92/UE

Allegato II.A

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO II.A – INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

ALLEGATO II.A – INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3
**(INFORMAZIONI SINTETICHE
FORNITE DAL COMMITTENTE
RELATIVAMENTE AI PROGETTI**

1. Descrizione del progetto, **comprese in particolare:**

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto compresi, se del caso, gli strati subsuperficiali, durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto proposto potrebbe avere un impatto *rilevante*.

3. La descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:

a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti;

b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità, comprese le modifiche idromorfologiche.

4. La descrizione delle misure previste per evitare, impedire o ridurre *eventuali* rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

Emendamento 124

Proposta di direttiva

Allegato – punto 2

Direttiva 2011/92/UE

Allegato III – punto 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione

ii) **le** zone costiere;

ELENCATI NELL'ALLEGATO II)

1. **Una** descrizione del progetto *indicante:*

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto compresi, se del caso, gli strati subsuperficiali **e profondi**, durante le fasi di costruzione e di funzionamento, **compresa quella di demolizione**;

b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto proposto potrebbe avere un impatto *significativo*.

3. La descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente, **compresi i rischi per la salute della popolazione interessata e le ripercussioni sul paesaggio e sul patrimonio culturale risultanti da:**

a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, **laddove pertinente**;

b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità (comprese le modifiche idromorfologiche).

4. La descrizione delle misure previste per evitare, impedire o ridurre rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente, **soprattutto ove essi siano considerati irreversibili**.

Emendamento

ii) zone costiere **e ambiente marino**;

Emendamenti 83 e 129/rev

Proposta di direttiva

Allegato – punto 2

Direttiva 2011/92/UE

Allegato IV

Testo della Commissione

ALLEGATO IV – INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, se del caso, gli strati subsuperficiali, nonché delle esigenze di utilizzo delle acque e del suolo durante le fasi di costruzione *e* di funzionamento;

b) la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali, dell'energia e delle risorse naturali impiegate (incluso acqua, terreni, suolo e biodiversità);

c) la valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previste, risultanti dall'attività del progetto proposto (inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione ecc.).

2. La descrizione delle tecniche, dell'ubicazione o di altri aspetti delle alternative *previste* (ad esempio in termini di concezione dei progetti, capacità tecnica,

Emendamento

ALLEGATO IV – INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1
(INFORMAZIONI CHE IL COMMITTENTE È TENUTO A FORNIRE NEL RAPPORTO AMBIENTALE)

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

-a) la descrizione della localizzazione del progetto;

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, se del caso, gli strati subsuperficiali, nonché delle esigenze di utilizzo delle acque e del suolo durante le fasi di costruzione, di funzionamento *e, se del caso, di demolizione;*

a bis) una descrizione dei costi energetici, dei costi di riciclaggio dei rifiuti causati dalla demolizione e del consumo di ulteriori risorse naturali quando si avvia un progetto di demolizione;

b) la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali, dell'energia e delle risorse naturali impiegate (incluso acqua, terreni, suolo e biodiversità);

c) la valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previste, risultanti dall'attività del progetto proposto (inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione ecc.).

2. La descrizione delle tecniche, dell'ubicazione o di altri aspetti delle alternative ***ragionevoli*** (ad esempio in termini di concezione dei progetti, capacità

dimensioni e portata), indicando **quella avente il minor impatto ambientale nonché** le principali ragioni alla base della scelta, **tenendo conto degli effetti ambientali**.

3. La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto (**scenario di base**). Quest'ultima descrizione deve riguardare qualsiasi problema ambientale esistente e pertinente al progetto, ivi compresi, in particolare, quelli relativi a qualsiasi settore di particolare importanza ambientale e l'uso delle risorse naturali.

4. La descrizione **delle componenti dell'ambiente** potenzialmente **soggette** a un impatto significativo derivante dal progetto proposto, tra cui, in particolare, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità **e i servizi ecosistemici che fornisce**, il territorio (occupazione dei terreni), il suolo (erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), l'acqua (quantità e qualità), l'aria, i fattori climatici, **i cambiamenti climatici** (emissioni di gas a effetto serra, in particolare derivanti dall'uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura, potenziale di attenuazione, impatti **rilevanti** per l'adattamento, se il progetto tiene conto dei rischi associati ai cambiamenti climatici), i beni materiali e il patrimonio culturale, ivi compreso quello architettonico e archeologico, il paesaggio; tale descrizione deve comprendere le relazioni che intercorrono tra i fattori di cui sopra, nonché l'esposizione, vulnerabilità e resilienza dei suddetti fattori alle calamità naturali e di origine umana.

5. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente del progetto proposto, dovuti, tra l'altro:

a) all'esistenza del progetto;

tecnica, dimensioni e portata) previste **dal committente, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche**, indicando le principali ragioni alla base della scelta.

3. La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (**scenario di base**) e la sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, **quando i cambiamenti naturali o sociali rispetto allo scenario di base possono essere ragionevolmente previsti**.

Quest'ultima descrizione deve riguardare qualsiasi problema ambientale esistente e pertinente al progetto, ivi compresi, in particolare, quelli relativi a qualsiasi settore di particolare importanza ambientale e l'uso delle risorse naturali.

4. La descrizione **dei fattori ambientali** potenzialmente **soggetti** a un impatto significativo derivante dal progetto proposto, tra cui, in particolare, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità **attraverso la sua flora e fauna**, il territorio (occupazione dei terreni), il suolo (erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), l'acqua (quantità e qualità), l'aria, i fattori climatici, **il clima** (emissioni di gas a effetto serra, in particolare derivanti dall'uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura, potenziale di attenuazione, impatti **significativi** per l'adattamento, se il progetto tiene conto dei rischi associati ai cambiamenti climatici), i beni materiali e il patrimonio culturale, ivi compreso quello architettonico e archeologico, il paesaggio; tale descrizione deve comprendere le relazioni che intercorrono tra i fattori di cui sopra, nonché l'esposizione, vulnerabilità e resilienza dei suddetti fattori alle calamità naturali e di origine umana.

5. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente del progetto proposto, dovuti, tra l'altro:

a) all'esistenza del progetto;

b) all'uso delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche, della biodiversità **e dei servizi ecosistemici che fornisce, tenendo conto, per quanto possibile, della disponibilità di tali risorse anche alla luce dell'evoluzione delle condizioni climatiche;**

c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;

d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale o l'ambiente (ad es. in caso di incidenti o calamità);

e) al cumulo con gli effetti **derivanti da** altri progetti e attività;

f) alle emissioni di gas a effetto serra, incluse quelle derivanti dall'uso del suolo, i cambiamenti d'uso del suolo e la silvicoltura;

g) alle tecnologie e ai prodotti utilizzati;

h) ai cambiamenti idromorfologici.

La descrizione dei possibili effetti rilevanti include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello dell'**UE** o degli Stati membri e pertinenti al progetto.

6. La descrizione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente di cui al punto 5, nonché un

b) all'uso delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche, della biodiversità, **comprese la flora e la fauna;**

c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;

d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale o l'ambiente (ad es. in caso di incidenti o calamità) **che possono essere ragionevolmente considerati caratteristici per il tipo di progetto;**

e) al cumulo **degli** effetti **del progetto in questione** con altri progetti e attività (**in corso e/o approvati**), **nella misura in cui si trovano nell'area geografica suscettibile di essere interessata e non ancora costruiti od operativi e senza essere obbligati a prendere in considerazione altre informazioni rispetto a quelle esistenti o disponibili al pubblico sui progetti in questione;**

f) alle emissioni di gas a effetto serra, incluse quelle derivanti dall'uso del suolo, i cambiamenti d'uso del suolo e la silvicoltura;

g) alle tecnologie e ai prodotti utilizzati;

h) ai cambiamenti idromorfologici.

La descrizione dei possibili effetti rilevanti include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello dell'**Unione** o degli Stati membri e pertinenti al progetto.

6. La descrizione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente di cui al punto 5, nonché un

resoconto delle principali incertezze riscontrate, della loro influenza sugli effetti previsti e un elenco delle alternative preferite.

7. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e *se possibile* compensare i rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente di cui al punto 5 e, se del caso, delle eventuali disposizioni di monitoraggio, compresa la preparazione di un'analisi ex-post degli effetti negativi sull'ambiente. La descrizione deve spiegare in che misura gli effetti negativi significativi *vengono* ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento.

8. Una valutazione dei rischi di catastrofi naturali e di origine umana, nonché dei rischi di incidenti cui il progetto potrebbe essere soggetto e, se del caso, una descrizione delle misure previste per evitare tali rischi e delle misure riguardanti la preparazione e la risposta alle emergenze (ad esempio, misure richieste ai sensi della direttiva **96/82/CE, modificata**).

9. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti

10. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti, delle fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni effettuate, nonché delle principali incertezze riscontrate e di come influenzano gli effetti previsti, accompagnato da un elenco delle alternative preferite."

resoconto delle principali incertezze riscontrate, della loro influenza sugli effetti previsti e un elenco delle alternative preferite.

7. Una descrizione delle misure previste *in via prioritaria* per evitare, ridurre e, *in ultima istanza*, compensare i rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente di cui al punto 5 e, se del caso, delle eventuali disposizioni di monitoraggio, compresa la preparazione di un'analisi ex-post degli effetti negativi sull'ambiente. La descrizione deve spiegare in che misura gli effetti negativi significativi *siano evitati*, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento.

8. Una valutazione dei *probabili* rischi di catastrofi naturali e di origine umana, nonché dei rischi di incidenti cui il progetto potrebbe essere soggetto e, se del caso, una descrizione delle misure previste per evitare tali rischi e delle misure riguardanti la preparazione e la risposta alle emergenze (ad esempio, misure richieste ai sensi della direttiva **2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, o requisiti derivanti da altri atti legislativi dell'Unione o da convenzioni internazionali**).

9. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti

10. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti, delle fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni effettuate, nonché delle principali incertezze riscontrate e di come influenzano gli effetti previsti, accompagnato da un elenco delle alternative preferite."

P7_TA-PROV(2013)0414

Misure dell'UE e degli Stati membri per affrontare il flusso di rifugiati a seguito del conflitto in Siria

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sulle misure adottate dall'UE e dagli Stati membri per affrontare il flusso di rifugiati a seguito del conflitto in Siria (2013/2837(RSP))

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Siria, in particolare quelle del 16 febbraio 2012¹, del 13 settembre 2012², del 23 maggio 2013³ e del 12 settembre 2013⁴, nonché sulla fuga dei profughi dal conflitto armato,
- viste le conclusioni sulla Siria del Consiglio "Affari esteri" del 23 gennaio, del 18 febbraio, dell'11 marzo, del 22 aprile, del 27 maggio, del 24 giugno, del 9 luglio e del 22 luglio 2013, come pure le conclusioni sulla Siria del Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013,
- viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Catherine Ashton, del 21 agosto 2013 sulle ultime informazioni riguardanti l'uso di armi chimiche a Damasco, del 23 agosto 2013 sull'urgenza assoluta di trovare una soluzione politica al conflitto siriano (che riflettono la posizione sulla Siria concordata dall'UE il 7 settembre 2013), del 10 settembre 2013 sulla proposta di mettere le armi chimiche della Siria sotto controllo internazionale e del 14 settembre 2013 a seguito dell'accordo USA-Russia sulle armi chimiche in Siria, nonché le dichiarazioni rese dal VP/AR l'11 settembre 2013 durante la seduta plenaria del Parlamento a Strasburgo,
- viste le dichiarazioni del commissario responsabile per la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, Kristalina Georgieva, sui rifugiati siriani e la risposta dell'UE, in particolare la dichiarazione rilasciata il 3 settembre 2013 sugli ultimi dati relativi ai rifugiati in fuga dalla crisi siriana, nonché le relazioni sull'andamento della situazione e le note sintetiche sulla Siria elaborate dall'Ufficio per gli aiuti umanitari e la protezione civile (ECHO),
- viste le osservazioni formulate dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, António Guterres, in occasione della riunione informale del Consiglio "Giustizia e affari interni" tenutasi a Vilnius il 18 luglio 2013⁵,
- viste le note informative del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla Siria rilasciate dal Sottosegretario generale per gli affari umanitari e coordinatore degli aiuti d'emergenza, Valerie Amos, in particolare quella del 18 aprile 2013,

¹ GU C 249 E del 30.8.2013, pag. 37.

² Testi approvati, P7_TA(2012)0351.

³ Testi approvati, P7_TA(2013)0223.

⁴ Testi approvati, P7_TA(2013)0378.

⁵ <http://www.unhcr.org/51b7149c9.html>

- vista la dichiarazione comune rilasciata in occasione della riunione ministeriale dei paesi confinanti con la Siria, organizzata dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati in data 4 settembre 2013,
 - viste le risoluzioni sulla Siria del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite,
 - vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
 - vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
 - visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, la Convenzione sui diritti del fanciullo e il relativo protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, nonché la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, tutti sottoscritti dalla Siria,
 - visti gli articoli 78, 79 e 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti le convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli aggiuntivi,
 - visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che al 20 settembre 2013 l'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aveva registrato un totale di 1 929 227 rifugiati siriani nei paesi limitrofi e nell'Africa settentrionale; che, secondo le stime, il numero complessivo dei rifugiati, inclusi quelli non registrati, ammonta a 2 102 582; che, in base alle stesse fonti, le donne e i bambini rappresentano il 76% dei rifugiati siriani; che tra i rifugiati siriani vi sono 410 000 bambini in età scolare primaria (5-11 anni); che, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), il numero degli sfollati interni ammontava a 4,25 milioni al 9 settembre 2013;
- B. considerando che, secondo l'UNHCR, al 20 settembre 2013 il numero dei rifugiati (compresi quelli in attesa di registrazione) presenti nei paesi di accoglienza era così ripartito: 492 687 in Turchia, 748 608 in Libano, 531 768 in Giordania, 190 857 in Iraq, 124 373 in Egitto, 14 289 (registrati) in Marocco, Algeria e Libia; che ogni giorno migliaia di siriani si rifugiano nei paesi limitrofi e, secondo le previsioni del Piano di risposta regionale delle Nazioni Unite per la Siria, entro la fine del 2013 i rifugiati provenienti dal paese saranno 3,5 milioni;
- C. considerando che nel 2013 il numero delle domande di asilo nell'UE presentate da rifugiati siriani è continuato ad aumentare, e che dall'inizio del conflitto nel 2011 sono pervenute in totale 52 037 domande di asilo nell'UE e nei paesi vicini (Svizzera e Norvegia);
- D. considerando che, nell'UE-28, il 59% delle domande sono state presentate in Germania (14 842) e in Svezia (14 083); che, nonostante diversi paesi abbiano registrato un aumento significativo delle domande di asilo, solo un altro Stato membro ne ha ricevute più di 2 000 (il Regno Unito, con un totale di 2 634 domande);
- E. considerando che non esistono dati del tutto precisi e attendibili in merito al numero totale di siriani che giungono in Europa, né informazioni circa il numero di richiedenti asilo nei

paesi europei e il numero complessivo di rifugiati già presenti; che, secondo l'UNHCR, nonostante queste lacune e le carenze che si registrano nei dati e nelle statistiche sulle procedure di concessione dell'asilo negli Stati membri dell'UE, vi sono elementi che indicano il persistere di lacune quanto alla protezione dei siriani all'interno dell'UE;

- F. considerando che la crisi dei rifugiati siriani rappresenta una prima prova per il sistema europeo comune di asilo (CEAS), recentemente sottoposto a revisione;
- G. considerando che la legislazione dell'UE contempla già alcuni strumenti che consentono il rilascio di visti umanitari, tra cui il codice dei visti¹ e il codice frontiere Schengen²;
- H. considerando che gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare i fondi che saranno messi a disposizione dal Fondo Asilo e migrazione, come pure i fondi stanziati nel quadro dell'azione preparatoria "Consentire il reinsediamento dei rifugiati in situazioni di emergenza", che copre tra l'altro misure volte a garantire un sostegno alle persone il cui status di rifugiato è già stato riconosciuto dall'UNHCR, a sostenere gli interventi di emergenza nel caso di gruppi di rifugiati, considerati prioritari, che sono vittime di conflitti armati o che si trovano confrontati a situazioni di estrema vulnerabilità e di rischio per la loro incolumità, nonché a potenziare, se del caso, il sostegno finanziario, in situazioni di emergenza, a favore dell'UNHCR e delle sue organizzazioni di collegamento negli Stati membri e a livello di Unione;
- I. considerando l'ultima tragedia che il 3 ottobre ha provocato la morte di 130 migranti e la scomparsa di centinaia di altri migranti nei pressi di Lampedusa; che decine di migliaia di migranti hanno perso la vita cercando di raggiungere l'UE, ricordando ancora una volta la necessità di adottare tutte le misure possibili per salvare la vita delle persone in pericolo e la necessità che gli Stati membri rispettino i loro obblighi internazionali in materia di soccorso in mare;
1. esprime profonda preoccupazione per la crisi umanitaria in atto in Siria e per la forte pressione che essa sta esercitando sui paesi limitrofi; si dichiara preoccupato per il continuo intensificarsi dell'esodo dei rifugiati e per l'assenza di segnali di un suo prossimo arresto;
 2. encomia gli sforzi profusi dalle autorità dei suddetti paesi e la solidarietà da esse dimostrata nel fornire assistenza ai rifugiati siriani, come pure la generosità di cui hanno dato prova le rispettive popolazioni in tale contesto;
 3. plaude alla politica di apertura adottata dai paesi confinanti con la Siria e li esorta a mantenere aperte le frontiere per tutti i rifugiati in fuga dalla Siria;
 4. esprime preoccupazione per il crescente numero di siriani che rischia la vita intraprendendo pericolose traversate del Mediterraneo verso l'UE;
 5. valuta positivamente il fatto che l'UE e i suoi Stati membri abbiano destinato oltre 1 miliardo di EUR per aiuti umanitari e non umanitari a favore dei siriani all'interno e

¹ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

² Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

all'esterno della Siria; rileva che l'Unione europea rappresenta il maggiore donatore di aiuti umanitari nell'ambito della crisi siriana; invita l'UE a monitorare la distribuzione di tali finanziamenti;

6. sollecita l'UE a continuare a finanziare generosamente gli sforzi in ambito umanitario e non umanitario per rispondere alle esigenze della popolazione in Siria e dei rifugiati siriani nei paesi limitrofi;
7. incoraggia gli Stati membri a sopperire alle necessità impellenti attraverso il reinsediamento, associato alle quote nazionali esistenti, e l'ammissione per motivi umanitari; incoraggia gli Stati membri a ricorrere ai fondi ancora disponibili a titolo dell'azione preparatoria / progetto pilota sul reinsediamento;
8. invita la comunità internazionale, l'UE e gli Stati membri a continuare a fornire aiuti in risposta all'eccezionale crisi umanitaria in corso e a impegnarsi a prestare assistenza effettiva ai paesi confinanti con la Siria;
9. chiede all'UE di convocare una conferenza umanitaria sulla crisi dei rifugiati siriani, che si concentri in via prioritaria su azioni a favore dei paesi ospitanti della regione (in particolare Libano, Giordania, Turchia e Iraq) volte a sostenere gli sforzi da essi profusi per accogliere la sempre più consistente popolazione di rifugiati e mantenere aperte le frontiere; sottolinea che tale conferenza dovrebbe coinvolgere tutte le istituzioni dell'Unione e le organizzazioni della società civile, concentrandosi sulle azioni umanitarie come pure sul rafforzamento del ruolo e della partecipazione dell'UE nel quadro degli sforzi diplomatici volti a contribuire a mettere fine al conflitto in Siria;
10. pone l'accento sull'importanza di valutare concretamente, in questa fase, se gli Stati membri non possano adoperarsi maggiormente per rafforzare la propria risposta in fatto di protezione a favore della Siria e, in tal caso, di stabilire le modalità e la tempistica di una siffatta azione; sottolinea l'esigenza di solidarietà e la necessità di rafforzare attivamente la risposta globale dell'UE in materia di protezione mediante una maggiore cooperazione, la condivisione delle informazioni, il rafforzamento delle capacità e il dialogo politico;
11. valuta positivamente il consenso generale registrato negli Stati membri sulla necessità di non rimpatriare i cittadini siriani nel loro paese; sottolinea tuttavia che, nell'accogliere i rifugiati provenienti dalla Siria, occorre adottare un approccio più coerente e dimostrare maggiore solidarietà nei confronti degli Stati membri sottoposti a particolare pressione; invita gli Stati membri a garantire che tutte le disposizioni dei diversi strumenti contemplati dal CEAS siano attuate correttamente;
12. sollecita gli Stati membri a vagliare tutte le attuali norme e procedure dell'UE volte ad assicurare un ingresso sicuro nell'Unione al fine di ammettere temporaneamente i siriani in fuga dal loro paese; rileva che l'ingresso legale nell'UE è preferibile all'ingresso irregolare, che presenta maggiori rischi tra l'altro per quanto attiene alla tratta di esseri umani; constata che alcuni Stati membri hanno concesso ai siriani la residenza permanente (ad esempio la Svezia) o un'ammissione temporanea (ad esempio la Germania);
13. rammenta agli Stati membri che occorre indirizzare alle autorità nazionali competenti in materia di asilo i siriani in fuga dal conflitto, i quali chiedono protezione internazionale, e assicurare loro l'accesso a procedure di asilo eque ed efficienti;

14. invita l'UE ad adottare misure adeguate e responsabili in relazione al possibile afflusso di rifugiati nei suoi Stati membri; sollecita la Commissione e gli Stati membri a continuare a monitorare la situazione attuale e a provvedere alla pianificazione di emergenza, ivi inclusa la possibilità di applicare la direttiva sulla protezione temporanea¹, ove e qualora le condizioni lo richiedessero;
15. ricorda l'obbligo degli Stati membri di soccorrere i migranti in mare e invita gli Stati membri che non hanno rispettato i loro obblighi internazionali a cessare il respingimento di imbarcazioni con migranti a bordo;
16. invita gli Stati membri a rispettare il principio di non respingimento, in conformità del diritto internazionale e dell'UE in vigore; invita gli Stati membri a cessare immediatamente tutte le pratiche di detenzione abusiva e prolungata che violi il diritto internazionale ed europeo, e ricorda che le misure di detenzione dei migranti devono sempre essere soggette a una decisione amministrativa e devono essere debitamente giustificate e temporanee;
17. sollecita le proprie commissioni competenti a continuare a monitorare la situazione in Siria e nei paesi limitrofi come pure le misure adottate dagli Stati membri a tale riguardo;
18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, al Segretario generale della Lega araba, al parlamento e al governo della Repubblica araba siriana, ai parlamenti e ai governi dei paesi confinanti con la Siria e a tutte le parti coinvolte nel conflitto siriano.

¹ Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).